



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

282^a seduta pubblica (antimeridiana):
mercoledì 27 febbraio 2008

Presidenza del presidente Marini,
indi del vice presidente Caprili e
del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	<i>Pag.</i> VII-XXVIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-74
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	75-279
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	281-306

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

SINISI (PD-Ulivo), relatorePag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 5

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013:

SARO (DCA-PRI-MPA) 6

EUFEMI (UDC) 8

SALUTO AD UNA SCOLARESCA DI ROMA

PRESIDENTE 11

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013:

PRESIDENTE 11, 12, 14 e *passim*

* ALBONETTI (RC-SE) 11

POLLEDRI (LNP) 12, 42, 45 e *passim*

VALENTINO (AN) 14, 46

* VALDITARA (AN) 15

RONCHI (PD-Ulivo) 16

VEGAS (FI) 17

* RANIERI (PD-Ulivo) 18

SINISI (PD-Ulivo), relatore 19, 25, 43 e *passim*

LETTIERI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pag. 19, 26, 54 e *passim*

MANZIONE (Misto-UD-Consum) 23, 27, 35 e *passim*

SALVI (SDSE) 26, 28

ZUCCHERINI (RC-SE) 27

SAPORITO (AN) 29, 30, 31

BACCINI (Misto-MCFP) 30

MARINI Giulio (FI) 30

CICOLANI (FI) 32

CARRARA (FI) 32, 33, 46

VILLONE (SDSE) 37

PALMA (FI) 41

DONATI (IU-Verdi-Com) 43

EUFEMI (UDC) 44, 45, 55 e *passim*

BONFRISCO (FI) 51

D'ALÌ (FI) 52

FORMISANO (Misto-IdV) 54

IOVENE (SDSE) 60

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 29, 35, 36 e *passim*

Verifiche del numero legale 32, 33

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) 53

SENATO

Composizione:

PRESIDENTE 62, 63, 64

MANZIONE (Misto-UD-Consum) 62, 63

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati in relazione ad un provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e ad un provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 66

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento Civico Federativo Popolare: Misto MCFP; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTEPag. 67

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione:

(1792) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 68

Approvazione:

(1793) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 69

Approvazione, con modificazioni:

(1791) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 69

Approvazione:

(1934) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (Relazione orale):

PRESIDENTE 70

Approvazione:

(1927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del

tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (Relazione orale):

PRESIDENTEPag. 71

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013:

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*) 72

SINISI (*PD-Ulivo*), relatore 73

LETTIERI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 73

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2013

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 78

Ordini del giorno 75

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248:

Articolo 1 e ordini del giorno 122, 123

Articolo 2 e ordini del giorno 125, 126

Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno. 126, 127, 128

Articoli 4 e 5 ed emendamento 129, 130

Articolo 6, emendamenti e ordine del giorno 131, 133

Articolo 6-bis ed emendamento 134, 135

Articolo 6-ter ed emendamento 135, 136

Articolo 6-quater 136

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6-quater 137

Articolo 7 e ordine del giorno 138, 140

Articolo 7-bis 141

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7-bis 142

Articoli 8, 8-bis, 8-ter, 9, 10, 11 e 11-bis . . 144

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11-bis 149

Articolo 12, emendamenti e ordine del giorno 150, 151, 152

Articolo 13 ed emendamento 152, 153

Articolo 13-bis e ordine del giorno 153, 154

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13-bis 155

Articolo 14, emendamenti e ordine del giorno 157, 158, 159

Articolo 14-bis e ordine del giorno 160

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14- <i>bis</i>	Pag. 161	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29 e ordine del giorno	Pag. 214
Articolo 15 ed emendamento	162	Articoli 29- <i>bis</i> e 29- <i>ter</i>	215
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15	163	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29- <i>ter</i>	216
Articoli 16 e 16- <i>bis</i> ed emendamenti	163, 164	Articoli 29- <i>quater</i> e 30	217
Articolo 16- <i>ter</i> ed emendamenti	165, 166	Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	218
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16- <i>ter</i>	167	Articoli 32, 32- <i>bis</i> ed emendamento	218, 220
Articolo 17	168	Articolo 33 ed emendamenti	220, 221
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17 e ordine del giorno	168, 170	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33 e ordine del giorno	222, 223
Articoli 18, 18- <i>bis</i> , 18- <i>ter</i> , 19 e ordine del giorno	171, 172, 173	Articoli 33- <i>bis</i> , 34, 34- <i>bis</i> ed emendamenti	223, 225
Articolo 19- <i>bis</i> ed emendamento	175, 176	Articoli 34- <i>ter</i> e 35	226
Articoli 19- <i>ter</i> , 20, 21, 21- <i>bis</i> , 21- <i>ter</i> , 21- <i>quater</i> , emendamento e ordine del giorno	176, 180	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 35 e ordine del giorno	227, 229
Articoli 22, 22- <i>bis</i> , 22- <i>ter</i> ed emendamento	181, 182	Articoli 35- <i>bis</i> , 36 e ordine del giorno	229, 232
Articolo 22- <i>quater</i> , emendamento e ordine del giorno	183, 184	Articolo 36- <i>bis</i> , emendamenti e ordine del giorno	233, 234
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22- <i>quater</i> e ordine del giorno	185, 186	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 36- <i>bis</i>	235
Articoli 22- <i>quinquies</i> , 22- <i>sexies</i> ed emendamenti	187, 188	Articolo 37 ed emendamento	236, 237
Articolo 22- <i>septies</i>	188	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37	237
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22- <i>septies</i>	189	Articolo 37- <i>bis</i> , emendamento e ordine del giorno	238
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	189	Articoli 37- <i>ter</i> , 38, emendamento e ordine del giorno	239, 240, 241
Articoli 24, 24- <i>bis</i> , emendamento ed ordine del giorno	190, 191, 192	Articolo 38- <i>bis</i>	241
Articolo 24- <i>ter</i> ed emendamento	193	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 38- <i>bis</i>	242
Articoli 24- <i>quater</i> , 24- <i>quinquies</i> , emendamenti e ordine del giorno	193, 194, 196	Articolo 39, emendamenti e ordine del giorno	243, 244, 245
Articolo 24- <i>sexies</i>	196	Articoli 40, 40- <i>bis</i> , 41, 41- <i>bis</i> , 42, 42- <i>bis</i> , emendamento e ordine del giorno	245, 249, 250
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24- <i>sexies</i>	197	Articoli 43, 44 ed emendamenti	250, 251
Articolo 25 ed emendamento	197, 198	Articolo 44- <i>bis</i>	251
Articoli 25- <i>bis</i> , 26, emendamento e ordine del giorno	198, 199, 201 e <i>passim</i>	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 44- <i>bis</i>	252
Articoli 26- <i>bis</i> , 27, 28 ed emendamento	202, 203, 205	Articoli 45, 46 ed emendamenti	252, 254
Articolo 28- <i>bis</i>	205	Articolo 46- <i>bis</i>	259
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 28- <i>bis</i> e ordine del giorno	206, 209	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 46- <i>bis</i>	259
Articolo 29, emendamenti e ordine del giorno	209, 213	Articoli 47, 47- <i>bis</i> , 47- <i>ter</i> , 47- <i>quater</i> ed emendamento	260, 262

Articolo 47- <i>quinquies</i>	Pag. 262	<i>ALLEGATO B</i>	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 47- <i>quinquies</i>	262	INTERVENTI	
Articoli 48, 49, 49- <i>bis</i> , 49- <i>ter</i> , emendamento e ordini del giorno	265, 267, 268	Relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1792	Pag. 281
Articoli 50, 51, 51- <i>bis</i> ed emendamento	269, 272	Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1793	284
Articoli 51- <i>ter</i> , 51- <i>quater</i> e 52	272	Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1934	287
RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI	273	Relazione orale del senatore Menardi sul disegno di legge n. 1927	289
DISEGNO DI LEGGE N. 1792		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	291
Articoli 1, 2 e 3	273, 274	CONGEDI E MISSIONI	301
DISEGNO DI LEGGE N. 1793		DISEGNI DI LEGGE	
Articoli 1, 2, 3 e 4	274, 275	Assegnazione	301
DISEGNO DI LEGGE N. 1791		Ritiro	302
Articoli 1, 2, 3 e 4	276, 277	GARANTE DEL CONTRIBUENTE	
DISEGNO DI LEGGE N. 1934		Trasmissione di documenti	302
Articoli 1, 2 e 3	277, 278	INTERROGAZIONI	
DISEGNO DI LEGGE N. 1927		Annunzio	74
Articoli 1, 2 e 3	278, 279	Interrogazioni	302
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 17 gennaio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

SINISI, *relatore*. Il provvedimento in esame è articolato in tre parti. Il capo I reca proroghe di termini in diversi settori: difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno. Una seconda parte del provvedimento contiene disposizioni di carattere finanziario che intervengono nei settori dei tributi, della borsa, dell'accisa sul gas metano, dei servizi radiotelevisivi, del dissesto finanziario degli enti locali, dell'inadempimento di alcuni concessionari per la riscossione e del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Altri articoli concernono il trattamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto e norme relative alla violazione dell'obbligo delle comunicazioni nei confronti dell'ISTAT. La terza parte prevede incentivi e contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche e di soggetti disabili per i quali, in particolare,

si dispongono alcuni finanziamenti. Sono previsti anche contributi statali per il finanziamento di interventi in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali e per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia. Vi sono norme concernenti le sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni riguardanti la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse per i fondi delle banche internazionali.

La Camera dei deputati ha apportato consistenti, e non sempre giustificate, integrazioni che, incidendo su un numero estremamente variegato di settori, hanno reso ancora più complesso il testo. Considerato che il decreto-legge è prossimo alla scadenza, invita a ritirare gli emendamenti, pur riconoscendo che sarebbe opportuno intervenire rispetto a diverse questioni che restano irrisolte e sulle quali auspica che il Governo possa fare chiarezza.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,48 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione generale.

SARO (*DCA-PRI-MPA*). Il decreto-legge in esame è censurabile perché contiene disposizioni eterogenee, microsettoriali e prive di attinenza con la proroga di termini previsti da disposizioni di legge. Si è approfittato dell'ultima occasione offerta dalla legislatura per reintrodurre, per esempio, i concorsi universitari a livello locale o per protrarre l'incarico del presidente della Consob. In relazione alle prossime elezioni amministrative, va infine segnalato che, a dispetto degli accordi stipulati tra il presidente Illy ed il Governo, la regione Friuli Venezia Giulia non ha ottenuto un finanziamento di 200 milioni annui derivante dalla compartecipazione al gettito IRPEF sui trattamenti pensionistici: in realtà vengono erogate alla Regione poche decine di milioni di euro e solo fino al 2010, per cui, coerentemente con quanto più volte minacciato, il presidente Illy avrebbe il dovere di non ricandidarsi per protesta. (*Applausi del senatore Fluttero*).

EUFEMI (*UDC*). Il provvedimento in esame rappresenta il criticabile corollario della manovra di bilancio per il 2008, la cui totale inadeguatezza è dimostrata dal peggioramento dei saldi di finanza pubblica e del rapporto *deficit*/PIL, dall'aumento dell'inflazione e della pressione fiscale e dalla scarsa crescita economica del Paese. Tali dati testimoniano il fal-

limento dell'esperienza politica dell'Unione e del Governo Prodi, che ha dilapidato un sostanzioso extraggettito e la positiva eredità lasciata dal precedente Governo. Lo stesso decreto-legge, inoltre, comporta un ulteriore peggioramento dei saldi, tanto che appare dubbia la copertura finanziaria prospettata, e distribuisce prebende utili solo a creare consenso clientelare in vista delle prossime elezioni. Particolarmente criticabili sono le norme in favore dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, che sostanziano un vero e proprio condono mascherato, la proroga del blocco degli sfratti, il nuovo pasticciato intervento a proposito dell'annosa questione dell'Ordine Mauriziano, e quelle riguardanti l'INAIL, a proposito delle quali si riserva di illustrare in seguito alcuni emendamenti. (*Applausi dei senatori Vegas e Ferrara. Congratulazioni*).

Saluto ad una scolaresca di Roma

PRESIDENTE. Saluta a nome dell'Assemblea gli studenti e gli insegnanti del Liceo Ginnasio Eugenio Montale presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

ALBONETTI (*RC-SE*). Il Paese ha bisogno di seri interventi strutturali e non possono certo essere sufficienti i ritocchi, i rinvii e gli interventi di piccolo cabotaggio contenuti nel testo in esame, che paiono avere un'ispirazione rigorosamente *bipartisan*. Il provvedimento appare inoltre poco rigoroso dal punto di vista finanziario, politico ed etico e non prevede l'utilizzo dell'extraggettito per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, così come previsto dalla legge finanziaria per il 2008 e come proposto da un emendamento sostenuto dai senatori della Sinistra-l'Arcobaleno. Ciononostante esprimerà un voto favorevole sul testo che, pur essendo criticabile nel suo impianto complessivo, contiene provvedimenti, che meritano di essere approvati, in favore dei lavoratori e delle categorie deboli, del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, nonché la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto nei confronti dei conduttori particolarmente disagiati. (*Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE. Congratulazioni*).

POLLEDRI (*LNP*). Il provvedimento in esame, che fa calare definitivamente il sipario sulla fallimentare esperienza politica del Governo Prodi, contiene una pleora di provvedimenti microsettoriali dal chiaro intento elettoralistico, che andranno ad incidere negativamente sullo stato dei conti pubblici e che appaiono assai lontani dall'asserita ricerca di novità politica sostenuta dalla campagna elettorale del Partito Democratico. Ne sono un esempio la proroga delle agevolazioni fiscali ancora previste in ragione del sisma del Belice, i provvedimenti relativi all'Ordine Mauriziano, le nuove previste nuove assunzioni negli enti di ricerca, che non

hanno però le risorse e gli strumenti indispensabili al loro lavoro, i finanziamenti ad enti di dubbia utilità, gli interventi di riqualificazione previsti nella città di Bari, la proroga delle *Authority* e o lo sciagurato intervento sull'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.

VALENTINO (*AN*). Il complesso e farraginoso provvedimento contiene, tra le molte norme previste, anche la proroga della nomina del Commissario straordinario di Governo per lo sviluppo del porto e della pertinente area di Gioia Tauro: tale misura interviene con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale di una figura che, oltre ad essere assai costosa, appariva pletorica fin dal momento della sua istituzione e il cui operato è inoltre criticabile. Invita dunque l'Assemblea a considerare con la dovuta attenzione la norma in questione e a bocciare tale inopportuna proroga. (*Applausi dal Gruppo AN*).

VALDITARA (*AN*). Il decreto-legge n. 248 rappresenta l'ennesima testimonianza del fallimento della politica universitaria del Governo Prodi, incapace di approvare il Piano nazionale per la ricerca e assai tardivo nel finanziare i Progetti di ricerca di interesse nazionale. La politica universitaria del centrosinistra ha appuntato tutta la propria attenzione sulla normativa regolamentare per il reclutamento dei ricercatori, oggetto di pesanti critiche da parte della Corte dei Conti, ma non ha saputo proporre alternative né dare attuazione alla normativa predisposta dall'ex ministro Moratti, né approntato un disegno riformatore complessivo per quanto riguarda il reclutamento dei docenti, tanto che viene prevista l'applicazione della normativa previgente, la contestata riforma Berlinguer sui concorsi universitari. Nel clima di preoccupante disinteresse per l'università italiana, testimoniato anche dal provvedimento in esame, valuta invece positivamente l'ordine del giorno presentato in materia dal senatore Ranieri, approvato all'unanimità in Commissione.

RONCHI (*PD-Ulivo*). Il decreto legislativo n. 4 del 2008 che apporta disposizioni correttive e integrative al cosiddetto codice ambientale (il decreto legislativo n. 152 del 2006), in due commi dell'articolo 2 indica una diversa dizione della medesima modifica in materia di smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura. Si tratta evidentemente di un mero errore materiale, ma capace di ingenerare confusioni interpretative in una materia delicata dal punto di vista ambientale. Avendo accolto l'invito a non insistere per l'approvazione di uno specifico emendamento, chiede al Governo di pronunciarsi nel merito e di procedere eventualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di una *errata corrige* che elimini le discordanze.

VEGAS (*FI*). Sotto il profilo finanziario il decreto-legge è scoperto, come confermato dal parere contrario della Commissione bilancio, che non ha espresso la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per mere ragioni di natura politica. Preoccupante è in particolare la man-

canza di copertura per il 2008, considerati gli effetti che essa potrebbe avere sui conti pubblici in una fase economica mondiale e nazionale che si prevede sarà poco favorevole. Sotto il profilo formale il decreto-legge si caratterizza, invece, per l'eterogeneità di norme che elargiscono risorse per finalità elettorali, che alimentano i costi della politica e sono ingiustificabili davanti all'opinione pubblica. Peraltro, non è vero che alla Camera l'opposizione abbia sostenuto il provvedimento, considerato che in quella sede si è astenuta e manifesta al Senato un giudizio fortemente critico.

RANIERI (*PD-Ulivo*). Con riguardo alle disposizioni in materia universitaria, esprime contrarietà alla norma che afferma il criterio della doppia idoneità nei concorsi universitari. Si tratta di un passo indietro ingiustificabile, fortemente criticato dai rettori e tale da ostacolare il processo di ricambio e rinnovamento nel corpo dei docenti universitari. La norma, peraltro, è stata introdotta alla Camera con la condivisione di entrambi gli schieramenti, mentre in Commissione al Senato si è registrato un unanime giudizio critico che ha condotto alla presentazione di un emendamento. Tale diverso atteggiamento delle forze politiche dimostra che il richiamo ad un bipolarismo mite può tradursi, a seconda dell'interpretazione ad esso assegnata nell'azione politica, in accordi frutto di reciproche convenienze o tesi al perseguimento dell'interesse generale.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SINISI, *relatore*. Rinunciando alla replica, condivide l'interpretazione data dal senatore Ronchi in relazione alle difformità presenti nel testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2008, che appaiono riconducibili ad un mero errore materiale. Non vi è però la possibilità di affrontare la questione nel decreto-legge in esame, ma non dovrebbero esservi dubbi circa la volontà del legislatore.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Nel corso dell'esame in prima lettura del decreto-legge sono state apportate al testo originario presentato dal Governo, che era di portata più limitata, numerose modifiche originate da proposte parlamentari, in molti casi ampiamente sostenute dalle forze politiche. La conseguenza è che, accanto a disposizioni importanti, come la «Visco Sud», le norme relative alla rottamazione ed ai rifiuti, gli interventi per gli ammortizzatori sociali nell'area di Malpensa e i finanziamenti per le opere pubbliche, la proroga degli sfratti e le modifiche in tema di accatastamento degli immobili rurali, si registrano anche norme non prive di criticità. Non vi è però il tempo per apportare ulteriori modifiche e pertanto rivolge un appello al senso di responsabilità dei senatori affinché ritirino gli emendamenti, procedendo eventualmente alla trasformazione in ordini del giorno. Quanto al parere contrario della Commissione bilancio, il provvedimento, in termini di saldo netto, è orientato alla riduzione di autorizzazioni di spesa o al ri-

corso al fondo speciale. I 4,6 miliardi di euro di mancato acconto dovuto dai concessionari della riscossione sono riassorbiti nel miglior andamento dei saldi di finanza pubblica: tale cifra è pari a circa lo 0,3 del prodotto interno lordo e quindi si potrebbe chiudere il consuntivo 2007 con un livello di indebitamento pari al 2-2,1 per cento, migliore di quello a suo tempo programmato (2,4 per cento).

PRESIDENTE. Il vaglio di ammissibilità della Presidenza sugli emendamenti è stato particolarmente rigoroso tenuto conto dello svolgimento dei lavori in regime di *prorogatio* e della particolare posizione costituzionale di fronte alle Camere di un Governo dimissionario. Risultano pertanto inammissibili gli emendamenti 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6-*bis*.100 (seconda parte), 6-*quater*.0.101, 7-*bis*.0.100, 7-*bis*.0.102, 7-*bis*.0.103, 13-*bis*.0.100, 14.100, 14-*bis*.0.100, 16-*ter*.0.100, 28-*bis*.0.500, 34-*bis*.101, 36-*bis*.0.100, 37.100, 46.100, 46.101, 46.102, 46.103, 46-*bis*.0.100, nonché gli ordini del giorno G100, G13-*bis*.100 e G14-*bis*.100. A proposito degli ordini del giorno, sia quelli generali che quelli riferiti agli articoli del decreto-legge, ai fini dell'ammissibilità, chiede ai presentatori di considerare il dispositivo come invito al Governo e non come impegno. Tale richiesta si intende accolta.

MALAN, *segretario*. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Presidenza del vice presidente CAPRILI

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Si sta assistendo paradossalmente ad una modifica *in fieri* del sistema di bicameralismo perfetto. Il richiamo alla rigorosa valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti operato dalla Presidenza del Senato confligge con quanto avvenuto alla Camera dove il decreto-legge è stato gonfiato in maniera scandalosa con norme di spesa a finalità evidentemente elettorali. L'appello al ritiro degli emendamenti da parte del Governo nonché i tempi contingentati di discussione contribuiscono ulteriormente a svilire le prerogative dei senatori, impedendo loro di modificare un decreto-legge inaccettabile, su cui si registra anche la contrarietà della Commissione bilancio, che non è stata espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, come avrebbe dovuto essere, per mere ragioni di natura politica. Annuncia pertanto che non ritirerà i propri emendamenti e che intende illustrarli.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno, assicurando che la Presidenza opererà nel pieno rispetto delle prerogative dei senatori.

SINISI, *relatore*. Esprime parere positivo su tutti gli ordini del giorno, ribadendo l'invito a ritirare tutti gli emendamenti o eventualmente a trasformarli in ordini del giorno che avranno senz'altro analogo parere positivo. Auspica una rapida approvazione del provvedimento nel testo approvato alla Camera e invita a tal fine tutte le forze politiche ad un atto di responsabilità, posto peraltro che sul testo in esame vi è stato un consenso generalizzato presso l'altro ramo del Parlamento e che l'Aula sta procedendo al suo esame in regime di scioglimento delle Camere. La decadenza del decreto-legge deve inoltre essere scongiurata dal momento che esso affronta temi importanti ed urgenti come, ad esempio, il problema dei rifiuti in Campania.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore e dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno. Esprime in particolare condivisione per l'ordine del giorno G100 (testo 2), il quale affronta l'importante tema della detassazione degli stipendi e dei salari.

SALVI (*SDSE*). Confida nella serietà e nell'impegno del Governo nel dare attuazione all'ordine del giorno G100 (testo 2) attraverso l'adozione di un provvedimento urgente con il quale predisporre una prima detrazione per i redditi da lavoro più bassi, posto che il tema dei livelli salariali costituisce un'emergenza sociale attorno alla quale vi sono molte aspettative da parte dei cittadini italiani. Considerato che si tratterebbe di dare attuazione ad una previsione contenuta nella finanziaria per il 2008, non è condivisibile la posizione assunta dal Partito Democratico, il quale nel corso del dibattito alla Camera ha dichiarato che una simile misura dovrebbe essere adottata solo con l'intesa dell'opposizione, con ciò prefigurando peraltro gli equilibri politici che già si intravedono all'orizzonte dopo le elezioni. (*Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE*).

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Stigmatizza la grave situazione salariale presente in Italia e dichiara pertanto di non condividere la decisione della Presidenza di giudicare inammissibile un ordine del giorno che si limitava ad impegnare il Governo a dare celermente attuazione a quanto previsto nell'ultima legge finanziaria su una materia di tale rilevanza. (*Applausi dai Gruppi RC-SE e SDSE*).

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G100 (testo 2), giudicato ampiamente condivisibile in quanto volto ad affrontare un'emergenza reale e diffusamente avvertita nel Paese. Non condivide l'affermazione del relatore Sinisi secondo cui il provvedimento merita di essere approvato in quanto reca interventi per affrontare l'emergenza rifiuti a Napoli, dal momento che così si finirebbe per avallare norme assai discutibili e incidenti su una molteplicità di settori diversi.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SALVI (SDSE), il Senato approva l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G101 è stato ritirato.

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti e gli ordini del giorno si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passa quindi all'esame degli ordini del giorno G1.1 e G1.2 riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che non vengono posti in votazione in quanto accolti dal Governo. Passa all'esame dell'ordine del giorno G2.1 riferito all'articolo 2 che, accolto dal Governo, non viene posto in votazione. Passa infine all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3, comunicando che l'emendamento 3.100 è stato ritirato e ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.101 e 3.102.

SAPORITO (*AN*). Illustra il contenuto dell'emendamento 3.101, volto a prorogare al 31 dicembre 2008 il termine per il versamento dei canoni demaniali per le spiagge in attesa di una loro nuova e più equilibrata definizione da parte del legislatore. Preso atto dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, dichiara quindi di voler trasformare l'emendamento 3.101 nell'ordine del giorno G3.100. (*v. Allegato A*).

BACCINI (*UDC*). Dichiara di voler trasformare l'emendamento 3.102 in ordine del giorno e converge su quello presentato dal senatore Saporito.

MARINI Giulio (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G3.100 e G3.1, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione. Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5.

Il Senato respinge l'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, avvertendo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dall'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.100 e 6.105. Avverte che quest'ultimo emendamento è stato ritirato.

SAPORITO (*AN*). Nel dichiarare di non condividere la pronuncia di inammissibilità sull'emendamento 6.101, ne illustra brevemente il contenuto, rilevando che la volontà di destinare risorse al Fondo speciale per

il personale delle Ferrovie dello Stato dovrebbe trovare condivisione da parte di tutte le forze politiche in quanto rispondente ad un'esigenza reale e diffusa nel Paese. Dichiaro infine di voler trasformare l'emendamento 6.100 nell'ordine del giorno G6.100. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non viene posto in votazione. Passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-*bis*, per la parte non dichiarata inammissibile.

CARRARA (*FI*). Sottoscrive l'emendamento 6-*bis*.100 e ne chiede la votazione previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Esperita la verifica, avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,27, è ripresa alle ore 11,50.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CARRARA (FI), il Senato respinge l'emendamento 6-*bis*.100, nella parte non inammissibile.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-*ter*.

*Il Senato respinge l'emendamento 6-*ter*.100.*

PRESIDENTE. All'articolo 6-*quater* è riferito l'emendamento 6-*quater*.0.100, che è stato ritirato. All'articolo 7 è riferito l'ordine del giorno G7.1, che, accolto dal Governo, non viene posto ai voti, mentre all'articolo 7-*bis* è riferito l'emendamento aggiuntivo 7-*bis*.0.101, che è stato ritirato.

Agli articoli da 8 a 11 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. All'articolo 11-*bis* è riferito l'emendamento 11-*bis*.0.100, che è stato ritirato. Passa quindi all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 12.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 12.100 (identico all'emendamento 12.101) e l'emendamento 12.102.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non è posto in votazione. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge.

Il Senato respinge l'emendamento 13.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 13-bis del decreto-legge, ricordando che stante il parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 13-bis.0.102 e 13-bis.0.103 sono improcedibili. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13-bis.100 (testo 2) non è posto in votazione. L'emendamento 13-bis.0.101 verrà esaminato con riferimento all'articolo 24-*quinquies*.

Passa all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 14. L'ordine del giorno G14.100, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.101, in tema di proroga dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, sottolineando che la proposta di modifica recepisce il parere della Commissione giustizia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum), il Senato respinge l'emendamento 14.101.

PRESIDENTE. All'articolo 14-bis è riferito l'ordine del giorno G14-bis.1 (testo 2), che, accolto dal Governo, non è posto in votazione.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, avvertendo che l'emendamento 15.0.100 è stato ritirato.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). L'emendamento 15.100, in tema di arbitrato, prevede che le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale siano competenti sulle controversie aventi oggetto i contratti con le pubbliche amministrazioni.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum), il Senato respinge l'emendamento 15.100.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 16 non sono stati presentati emendamenti, passa all'esame di quelli riferiti all'articolo 16-bis del decreto-legge.

VILLONE (*SDSE*). Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 16-bis.100 ma censura l'approvazione di una norma che affievolisce la responsabilità contabile degli amministratori pubblici.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Mantiene in votazione l'emendamento 16-*bis*.101 volto a sopprimere l'articolo che sottrae al controllo della Corte dei conti gli amministratori di società a prevalente partecipazione pubblica.

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum), il Senato respinge gli emendamenti 16-*bis*.101 e 16-*bis*.102.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16-*ter*.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). L'emendamento 16-*ter*.100 (testo 2) offre una soluzione ad un problema riguardante gli incarichi apicali in magistratura, che ha dato luogo a diversi ricorsi.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum), il Senato respinge l'emendamento 16-*ter*.100 (testo 2). E' quindi respinto l'emendamento 16-*ter*.101.*

PALMA (*FI*). La finalità dell'emendamento 16-*ter*.101 era di sopprimere il comma che esenta i soli magistrati della provincia di Bolzano dall'obbligo di cambiare distretto nel caso di passaggio dalla funzione requirante a quella giudicante.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 17.0.100.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Ritira gli emendamenti 17.0.100 e 17.0.101 e presenta un l'ordine del giorno G17.0.500 (*v. Allegato A*) che sottolinea la necessità, dopo il taglio avvenuto in finanziaria, di stanziare le risorse necessarie affinché i pendolari possano fruire di un adeguato servizio ferroviario.

SINISI, *relatore*. Ribadisce che il dispositivo degli ordini del giorno è affievolito in presenza di un Governo dimissionario, la cui attività è limitata al disbrigo degli affari correnti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G17.0.500, accolto dal Governo non viene posto ai voti. Agli articoli dal 18 al 18-*ter* non sono stati presentati emendamenti, mentre all'articolo 19 è riferito l'ordine del giorno G19.1 (testo 2) che, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 19-*bis* del decreto-legge.

*Il Senato respinge l'emendamento 19-*bis*.100.*

PRESIDENTE. Agli articoli da 19-*ter* a 21-*ter* non sono stati presentati emendamenti. L'emendamento riferito all'articolo 21-*quater* del decreto-legge è stato trasformato nell'ordine del giorno G21-*quater*.100, che, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Agli articoli 22 e 22-*bis* non sono stati presentati emendamenti. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22-*ter* del decreto-legge.

EUFEMI (*UDC*). L'emendamento 22-*ter*.100 limita il blocco degli sfratti ai sei comuni (Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino) nei quale sussiste una reale emergenza abitativa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore EUFEMI (UDC), il Senato respinge l'emendamento 22-ter.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22-*quater*, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 22-*quater*.100

EUFEMI (*UDC*). Pur sottolineando l'importanza dell'emendamento 22-*quater*.100, non ne chiede la votazione, anche perché sulla medesima materia insiste l'ordine del giorno G22-*quater*.1, che è stato accolto dal Governo nel testo modificato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti identici 22-*quater*.0.101, 22-*quater*.0.100 e 22-*septies*.0.100 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G22-*quater*.100, che essendo stato accolto dal Governo non viene posto in votazione. Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 22-*quinquies*, passa all'esame dell'articolo 22-*sexies* e dell'emendamento ad esso riferito.

POLLEDRI (*LNP*). Invita l'Aula a votare a favore dell'emendamento 22-*sexies*.100, interamente soppressivo dell'articolo che prevede la proroga della nomina del Commissario straordinario di Governo per lo sviluppo del porto e della pertinente area di Gioia Tauro.

VALENTINO (*AN*). Concorda con la soppressione dell'articolo e invita l'Aula a votare a favore, per le ragioni illustrate in sede di discussione generale.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore CARRARA (FI), il Senato respinge l'emendamento 22-sexies.100.

PRESIDENTE. Poiché non risultano emendamenti agli articoli 22-*septies* e 24 (l'articolo 23 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati), passa all'articolo 24-*bis*, cui sono riferiti l'emenda-

mento 24-*bis*.100, che è stato ritirato, e l'ordine del giorno G24-*bis*.1, che, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 24-*ter*.

Il Senato respinge l'emendamento 24-ter.100.

All'articolo 24-*quater* non sono stati presentati emendamenti. Passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24-*quinquies*.

Il Senato respinge gli emendamenti 13.0.bis.0.101, 24-*quinquies*.100, 24-*quinquies*.101, 24-*quinquies*.102 e 24-*quinquies*.103.

PRESIDENTE. Annulla le votazioni relative agli emendamenti 24-*quinquies*.100, 24-*quinquies*.101, poiché essi erano stati precedentemente trasformati nell'ordine del giorno G24-*quinquies*.100, accolto dal Governo.

Poiché gli emendamenti presentati all'articolo 24-*sexies* sono stati ritirati, passa dunque all'articolo 25 e al relativo emendamento.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Dopo aver ringraziato il Gruppo di Forza Italia per avergli concesso parte del tempo a una disposizione, invita a votare a favore dell'emendamento 25.100, interamente espressivo dell'articolo 25 che, sconfessando una volontà unanimemente espressa sia in Commissione che in Aula, proroga al 31 dicembre 2008 il divieto per le pubbliche amministrazioni di estendere i benefici derivanti ad un dipendente da un giudicato anche ad altri dipendenti rimasti estranei al relativo giudizio. Ciò, oltre a contrastare con la *ratio* del provvedimento recentemente approvato sulla *class action* comporterà un aggravio di spese per le amministrazioni ed effetti sperequativi tra i dipendenti. Chiede pertanto che sull'emendamento venga effettuata una votazione nominale elettronica.

SINISI (*PD-Ulivo*). Pur ricordando che quello dell'inapplicabilità del giudicato a soggetti estranei al giudizio è un principio cardine dell'ordinamento italiano, ribadisce la propria disponibilità ad invitare il Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno derivante dall'emendamento in esame.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 25.100.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 25-*bis*, mentre all'articolo 26 l'emendamento 26.100 è stato ritirato e l'ordine del giorno G26.1 è stato accolto dal Governo.

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli 26-*bis* e 27, passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 28.

Il Senato respinge l'emendamento 28.100.

All'articolo 28-*bis* è riferito un emendamento aggiuntivo che è stato dichiarato inammissibile.

BONFRISCO (*FI*). In sostituzione dell'emendamento ha presentato l'ordine del giorno G28.0.500 che suggerisce norme a tutela della finanza degli enti locali e del corretto e trasparente funzionamento del mercato e degli strumenti finanziari strutturati certamente più coraggiose, dettagliate ed incisive di quelle recentemente approvate in materia, al fine di garantire una maggiore tutela dei cittadini nei confronti del sistema del credito. (*Applausi dai Gruppi FI e LNP*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non verrà posto in votazione essendo stato accolto dal Governo. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 29, comunicando che l'emendamento 29.0.100 è stato ritirato e che l'ordine del giorno G29.0.100, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

POLLEDRI (*LNP*). Accoglie la richiesta di trasformare l'emendamento 29.100 nell'ordine del giorno G29.100. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 29.101.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 29-*bis* non sono stati presentati emendamenti, passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 29-*ter*, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

D'ALÌ (*FI*). Sorprende il parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 29-*ter*.0.100, che chiede di prorogare un importante programma relativo alla produzione e all'immissione in commercio di bioetanolo utilizzando fondi già esistenti. Chiede che l'emendamento venga comunque messo in votazione.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 29-ter.0.100.

PRESIDENTE. Poiché agli articolo 29-*quater*, 30 e 32 non sono stati presentati emendamenti (l'articolo 31 è stato soppresso dalla Camera dei deputati), passa all'emendamento riferito all'articolo 32-*bis*.

Il Senato respinge l'emendamento 32-bis.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

POLLEDRI (*LNP*). Invita l'Assemblea a votare a favore degli emendamenti parzialmente soppressivi dell'articolo 33, che propone disposizioni in materia di rifiuti che non aiuteranno a risolvere il grave problema campano. Accetta l'invito a trasformare l'emendamento 33.0.100 nell'ordine del giorno G33.0.100. (*v. Allegato A*).

Il Senato respinge gli emendamenti 33.100 e 33.101

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto in votazione. Poiché agli articoli 33-bis e 34 non sono stati presentati emendamenti, passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 34-bis.

Il Senato respinge l'emendamento 34-bis.100.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 34-ter non sono stati presentati emendamenti, passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Trasforma l'emendamento 35.0.100 nell'ordine del giorno G35.0.100 (*v. Allegato A*) e ritira gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto in votazione. All'articolo 35-bis non sono stati presentati emendamenti, mentre all'articolo 36 l'ordine del giorno G36.100, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Passa agli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti all'articolo 36-bis. L'ordine del giorno G36-bis.100, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 36-bis.100 e 36-bis.101.

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 37, ricordando che l'emendamento 37.0.100 è stato ritirato.

EUFEMI (*UDC*). Sottolinea l'importanza della proroga del termine per l'effettuazione di una serie di adempimenti connessi al cosiddetto modello 770 semplificato, proposta dall'emendamento 37.0.101 e si dichiara disponibile ad una sua trasformazione in ordine del giorno qualora il relatore e il Governo si dichiarassero disponibili all'accoglimento.

SINISI, *relatore*. Pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta emendativa del senatore Eufemi, ritiene che l'impegno richiesto possa essere preso in maniera più utile dal prossimo Governo.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

EUFEMI (*UDC*). Il nuovo Governo si verrebbe ad insediare dopo la scadenza del termine di cui si chiede la proroga, dunque insiste per la votazione dell'emendamento mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 37.0.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 37-*bis*.

*Il Senato respinge l'emendamento 37-*bis*.100.*

PRESIDENTE. Accolto dal Governo nel testo modificato, l'ordine del giorno G37-*bis*.1 non viene posto ai voti. Poiché all'articolo 37-*ter* non sono stati presentati emendamenti, passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 38.

POLLEDRI (*LNP*). Trasforma l'emendamento 38.100 nell'ordine del giorno G38.100. (*v. Allegato A*).

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. All'articolo 38-*bis* era riferito l'emendamento 38-*bis*.0.100 che è stato ritirato. Passa pertanto agli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti all'articolo 39.

Il Senato respinge gli emendamenti 39.100 e 39.101.

PRESIDENTE. Annulla le precedenti votazioni poiché i suddetti emendamenti erano stati trasformati nell'ordine del giorno G39.101, accolto dal Governo, così come l'ordine del giorno G39.100.

Agli articoli da 40 a 42 non sono stati presentati emendamenti. Passa pertanto all'emendamento riferito all'articolo 42-*bis*.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Illustra l'emendamento 42-*bis*.100 con il quale si intende modificare la disposizione della Camera che sterilizza la riforma approvata nella scorsa finanziaria relativa alla riduzione del numero delle circoscrizioni comunali.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita alla trasformazione in ordine del giorno poiché la valutazione della

norma da parte del Governo e delle autonomie locali potrà sicuramente condurre alla sua migliore applicazione.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). In questo caso un ordine del giorno è giustificato e quindi accoglie l'invito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G42-*bis*.100 (*v. Allegato A*), accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 43 del decreto-legge, passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il Senato respinge gli emendamenti 44.100 e 44.101.

PRESIDENTE. L'emendamento riferito all'articolo 44-*bis* è stato ritirato. All'articolo 45 non sono stati presentati emendamenti mentre quelli riferiti agli articoli 46 e 46-*bis* sono stati dichiarati inammissibili. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 47, 47-*bis* e 47-*ter*, passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 47-*quater* del decreto-legge.

*Il Senato respinge l'emendamento 47-*quater*.100.*

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti riferiti all'articolo 47-*quinquies* del decreto-legge e non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 48, 49, 49-*bis* passa all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 49-*ter*.

IOVENE (*SDSE*). Nell'impossibilità di modificare la norma introdotta alla Camera che equipara la Croce rossa italiana alle organizzazioni di volontariato, trasforma l'emendamento 49-*ter*.100 nell'ordine del giorno G49-*ter*.100 di cui dà lettura (*v. Resoconto stenografico*) volto a scongiurare tale ipotesi.

EUFEMI (*UDC*). Il Governo non può con disinvoltura politica accogliere un ordine del giorno che sconfessa una disposizione introdotta alla Camera con l'assenso del Governo.

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, gli ordini del giorno G49-*ter*.100 e G49-*ter*.1 non verranno posti in votazione. Poiché non vi sono emendamenti riferiti ai restanti articoli del decreto-legge, propone di rinviare alla seduta pomeridiana la votazione finale del provvedimento e passare agli altri punti all'ordine del giorno. Non facendosi obiezioni, così s'intende stabilito.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Aveva presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 51-*bis*. Peraltro, il tempo a disposizione

prima dell'orario di chiusura della seduta non appare sufficiente ad una compiuta discussione dei restanti punti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli Uffici procederanno ad un accertamento, dato che non risulta presentato un emendamento in proposito.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Dichiara convalidata l'elezione del senatore Turigliatto per la Regione Piemonte, che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato di aver verificato non essere contestabile, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Il problema delle convalide è stato lungamente discusso nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per i dubbi interpretativi derivanti dall'applicazione della legge elettorale vigente con riguardo alla possibilità di attribuire seggi alle liste che avessero riportato meno del 3 per cento nelle Regioni dove non fosse stata raggiunta la soglia del 55 per cento, una previsione che si presta a fondati dubbi di legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Informa altresì che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 26 febbraio 2008, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei senatori di cui dà lettura (*v. Resoconto stenografico*) e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati in relazione ad un provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e ad un provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Con ricorso depositato il 2 luglio 2007, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Firenze in relazione al provvedimento del 31 marzo 2005 con cui è stata disposta la «diretta trasmissione» alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente degli atti concernenti il procedimento pendente a carico dell'allora ministro Altero Matteoli, il quale all'epoca ricopriva la carica di membro della Camera dei deputati, «senza che venisse preventivamente richiesta» alla Camera medesima l'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione e

all'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Con il medesimo ricorso la Camera ha sollevato, altresì, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Livorno, in relazione al provvedimento del 4 dicembre 2006, con cui sarebbe stata ribadita, nell'ambito del procedimento penale in questione, «la non operatività nel caso di specie dell'obbligo di avanzare la richiesta alla Camera competente dell'autorizzazione a procedere». In data 19 maggio 2005, il ricorso e l'ordinanza sono stati notificati anche al Senato della Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. Nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, all'unanimità, in senso favorevole alla costituzione in giudizio nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Con il ricorso n. 11 del 24 luglio 2007, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale la cui ordinanza non è stata ancora notificata al Senato, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 gennaio 2007, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-ter*, n. 2). Nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso in senso favorevole alla costituzione in giudizio.

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari favorevoli alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero foro.

Approvazione del disegno di legge:

(1792) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Mantica si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario di Stato Lettieri rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 1792 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(1793) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Pianetta si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Lettieri rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 1793 nel suo complesso.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1791) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Mele si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Lettieri rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 1791 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(1934) *Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Pianetta si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Lettieri rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 1934 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(1927) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Menardi si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Lettieri rinunciato ad intervenire, letto il parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 1927 nel suo complesso.

PRESIDENTE. L'esame del disegno di legge di ratifica n. 2012 avrà luogo nella seduta pomeridiana non essendo ancora concluso l'esame in Commissione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Chiede alla Presidenza di illustrare e votare l'emendamento soppressivo dell'articolo 51-bis che in effetti, per un disguido materiale, non è stato presentato.

PRESIDENTE. La Presidenza acconsente.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). L'articolo 51-*bis* dispone il differimento del termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali dell'aprile 2006 e pertanto se ne propone la soppressione in quanto in tal modo si alimentano i costi della politica avallando la percezione del mondo politico quale casta.

SINISI, *relatore*. Esprime parere contrario.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento soppressivo dell'articolo 51-bis.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,17.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DE PETRIS, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2013, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sinisi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SINISI, *relatore.* Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, noto come decreto milleproroghe, si compone in realtà di tre parti diverse.

La prima parte riguarda effettivamente la proroga di numerosi termini previsti da disposizioni legislative, con riferimento altresì a diversi ambiti

settoriali (difesa, turismo, lavoro, salute, giustizia, trasporti, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e finanze). Si tratta di proroghe determinate dalla necessità di procedere ad un'adeguata e corretta attuazione di adempimenti di legge.

Una seconda parte del provvedimento concerne, invece, disposizioni di carattere finanziario che intervengono in diversi settori: si tratta, in particolare, dei settori dei tributi, della borsa, dell'accisa sul gas metano, dei servizi radiotelevisivi, del dissesto finanziario degli enti locali, dell'indebitamento di alcuni concessionari per la riscossione e del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Altri articoli concernono altresì il trattamento del Fondo TFR e alcune norme relative alla violazione dell'obbligo delle comunicazioni nei confronti dell'ISTAT.

La terza parte del provvedimento, infine, regola incentivi e contributi a favore di enti e soggetti diversi: si tratta di associazioni sportive dilettantistiche e di soggetti disabili per i quali, in particolare, si dispongono alcuni finanziamenti. Sono previsti anche contributi statali per il finanziamento di interventi in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Vi sono poi norme concernenti le sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni riguardanti la partecipazione del nostro Paese alla ricostituzione delle risorse per i fondi delle banche internazionali. Viene inoltre autorizzata una spesa per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.

Un'ulteriore parte del provvedimento riguarda poi tutte le modifiche sostanziali che la Camera ha ritenuto di dover introdurre. L'elenco è davvero cospicuo: vorrei solo citare i titoli delle modificazioni che la Camera ha ritenuto di dover apportare. Un primo intervento concerne le Forze di polizia e le Forze armate, con particolare riferimento al procedimento e alle opportunità concesse in materia di promozioni e alle norme riferite all'Agenzia Industrie Difesa. Ci sono poi norme che riguardano i servizi aggiuntivi nei settori dei beni culturali e del patrimonio e disposizioni in materia di adeguamento delle strutture turistico-ricettive alberghiere. Altre norme si riferiscono ai consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato e all'Unione accademica nazionale.

Viene stabilita altresì una proroga per gli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori licenziati della sanità privata e sono previsti termini per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte per i residenti del Molise e della Provincia di Foggia, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito quei territori.

Vi sono disposizioni che concernono gli enti musicali in difficoltà finanziaria ed è introdotto un termine differito per la stipula di accordi aziendali territoriali per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. È previsto, inoltre, un assegno vitalizio corrisposto a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ.

Ci sono anche norme che concernono le Regioni che non hanno perseguito tempestivamente nell'anno 2007 gli obiettivi programmati di risanamento e di riequilibrio economico e finanziario. Sono stanziati 250 mi-

lioni di euro per il Policlinico Umberto I e sono previste tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale.

Sono poi stabiliti termini per la predisposizione della rete nazionale delle banche dati per la conservazione dei cordoni ombelicali.

Viene stabilito che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare è trasformato in Autorità nazionale per la sicurezza alimentare e si prevede, per l'esercizio finanziario 2008, un incremento di 14 milioni di euro del fondo transitorio per le Regioni con elevato disavanzo sanitario.

Nell'ambito delle iniziative volte alla tutela dei minori è autorizzata una spesa a sostegno dell'ente morale SOS-il Telefono Azzurro ONLUS.

Vi sono poi misure volte a garantire spese fisse e obbligatorie sostenute dalle università e dagli enti di ricerca. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Viene inoltre modificata la durata in carica dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari e si prevede una soluzione per i dirigenti dell'amministrazione giudiziaria risultati idonei nel concorso a 23 posti.

Viene stabilito che per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato di altre amministrazioni o enti pubblici, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata esclusivamente dalle norme di diritto civile e la competenza in materia di risoluzione delle relative controversie è del giudice ordinario.

In materia di incarichi giudiziari vi sono norme che concernono il corretto funzionamento degli uffici giudiziari in mancanza di titolare, con la *prorogatio* per sei mesi dei titolari in carica.

Si prevede una proroga al 15 dicembre 2008 concernente le disposizioni in materia di trasporto ferroviario di viaggiatori e merci su media e lunga percorrenza e vi sono norme in materia di indagini conoscitive così da poter provvedere alla liberalizzazione del mercato. Vi sono modifiche alla normativa in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. Si prevede, inoltre, una quota finalizzata ai programmi costruttivi di edilizia agevolata e sovvenzionata nella misura di 60 milioni di euro e vi sono norme che concernono l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, gli interventi per la ricostruzione del Belice e le tecniche per le costruzioni.

E ancora, sugli ammortizzatori sociali, si prevede un finanziamento pari a 40 milioni di euro finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa.

Vi sono poi norme volte ad interventi in materia di disagio abitativo ed investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali. Si autorizza la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008 per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari. Per il porto di Gioia Tauro viene istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo.

In questo provvedimento, inoltre, sono contenute norme che regolano l'attività di autotrasporto e disposizioni concernenti il trattamento econo-

mico degli alti dirigenti dello Stato con contratti d'opera. Si proroga l'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco il cui termine viene differito di 12 mesi. Vi sono norme concernenti i concorsi pubblici dell'ispettorato del lavoro. La Presidenza del Consiglio viene abilitata a stabilire modalità di avvio di procedure per concorso pubblico e stabilizzazione di lavori flessibili. Questo termine viene prorogato al 30 giugno 2008. Vi sono poi una proroga dei termini per l'aggiornamento catastale e norme volte al finanziamento dell'Istituto superiore agroalimentare.

Vi sono norme in materia di: banche popolari, consorzi di bonifica, rete autostradale, rottamazione dei ciclomotori, installazione di impianti all'interno degli edifici, smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania. E ancora, si prevede una proroga dei termini in materia di misure urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, sulla pubblica amministrazione per l'accesso ai servizi in rete e limiti all'adesione dei Comuni a più forme associative comunali, norme in materia di autorizzazione integrata ambientale, di riscossione ed esenzione dal canone RAI per gli anziani, nonché per la definizione di somme concernenti, a seguito di eventi calamitosi, le Province di Catania, Ragusa e Siracusa. E ancora, disposizioni in materia di gasolio e GPL impiegati in zone climatiche svantaggiate, concessioni di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili a responsabilità editoriale di emittenti televisive, norme sulle corse dei cavalli, riduzione del numero delle circoscrizioni per il decentramento comunale, l'attribuibilità del cinque per mille anche ad associazioni sportive e per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz.

Inoltre, sono previsti interventi per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali, la sospensione dei termini tributari a favore di enti non commerciali che hanno una sede operativa in Molise, Sicilia e Puglia. Si prevedono una proroga per quanto riguarda i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia e norme concernenti le sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza; e ancora, norme sulle istituzioni scolastiche che potranno riallocare le proprie risorse finanziarie.

Viene previsto un termine per i rimborsi elettorali della legislatura che va a terminare. Viene stanziata anche una piccola somma per il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ci sono poi norme che concernono la Croce Rossa, che viene equiparata ad organizzazioni di volontariato. C'è una proroga al 31 dicembre 2008 per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie e catastali per le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza. Infine, sono previsti incentivi relativi al programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio.

Dicevo che i settori di cui il provvedimento si occupa per le proroghe sono diversi. Alcune di queste concernono la difesa, altre i beni culturali ed il turismo, poi il lavoro e la previdenza, la salute, l'università, la giustizia, le infrastrutture, i trasporti, il personale delle pubbliche amministrazioni, l'agricoltura, lo sviluppo economico, l'ambiente e gli affari interni.

Il provvedimento, come si vede, è dunque diventato di natura estremamente complessa. È stato esaminato dalla 1ª Commissione, affari costituzionali, molto rapidamente ieri mattina, con una buona intesa fra i Gruppi parlamentari, che hanno deciso di rimettere all'esame dell'Aula gli emendamenti presentati.

In conclusione, voglio solo rassegnare all'Aula una evidente preoccupazione. Questo decreto-legge scade il 29 febbraio 2008. Oggi è il 27 febbraio 2008. La Camera credo debba essere convocata a domicilio. Noi siamo qui praticamente ad anticipare quella che potrà essere una riforma del Senato, che tutti quanti auspichiamo, e cioè che non ci sia un bicameralismo perfetto, perché potremo al massimo ratificare l'operato della Camera. Infatti, se dovessimo modificare il provvedimento, è di tutta evidenza che potremmo pregiudicare la vita del decreto stesso.

Quindi credo di dover invitare l'Aula ad un esercizio di doverosa moderazione nell'attività emendativa. Non mi sottrarrò comunque a valutare positivamente ogni proposta che verrà dai colleghi, molte delle quali assolutamente rilevanti.

Non posso dire che la Camera abbia fatto un buon lavoro, perché ci sono molte questioni che meriterebbero di essere risolte e altre che meriterebbero di essere espunte dal testo. Dobbiamo chiedere al Governo il massimo impegno possibile per cercare di dare un senso a questo nostro lavoro e rimediare a quelle piccole deficienze che hanno interessato l'*iter* legislativo alla Camera.

In questo senso chiedo la disponibilità dei colleghi a valutare con una certa comprensione l'esercizio rigoroso che dovrò svolgere nella funzione di relatore nel dare i miei pareri nei confronti degli emendamenti presentati. Quel che potrò fare è dare la mia assoluta disponibilità a valutare positivamente tutti gli ordini del giorno che vorranno essere presentati a seguito di trasformazione di emendamenti, chiedendo ovviamente al Governo analoga disponibilità nel farsi interprete delle esigenze formulate dai colleghi.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,48*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013 (ore 9,49)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Saro. Ne ha facoltà.

SARO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, egregi colleghi, intervengo nel dibattito generale su questo provvedimento che è diventato, lo ha detto anche il relatore, l'ultimo treno per Yuma, un treno sul quale tutti disperatamente cercano di salire per salvarsi.

È una norma che, obiettivamente, non ha nulla a che fare con gli obiettivi primari che un provvedimento legato alla proroga dei termini dovrebbe avere. Nel decreto-legge in esame le proroghe dei termini sono davvero poche, mentre molte sono le iniziative anche *ad personam* (una fra tutte, la riconferma dell'incarico al Presidente della CONSOB che, se fosse stata prevista in passato dai precedenti Governi, avrebbe innescato un'infinità di polemiche).

È un provvedimento nel quale si ripristinano vecchie leggi; non solo si prorogano scadenze di leggi attualmente in vigore, ma si ripristinano vecchie leggi e questo vizio, obiettivamente, non è sopportabile.

Su quest'ultimo treno per Yuma ha trovato posto, inoltre, una serie di norme difficilmente compatibili con i ragionamenti portati avanti in questi anni dallo stesso Governo di centro-sinistra, basti solo pensare alla questione relativa ai concorsi nazionali universitari considerati di rango superiore rispetto a quelli locali. Ebbene, con questa norma questi ultimi vengono ripristinati dando nuovo fiato alle baronie locali, allo scambio di voti fra le varie università e docenti che il ministro Mussi aveva cercato invano di superare. Questo purtroppo è uno degli elementi più negativi contenuti nel provvedimento.

In esso sono riusciti a trovar spazio piccoli e marginali contributi, per esempio, per la ristrutturazione di caserme a Bari (come se le caserme dismesse o da ristrutturare fossero solo a Bari, mentre sappiamo che ce ne sono decine e centinaia in tutto il Paese).

Ma ho chiesto di intervenire soprattutto per una questione che riguarda la mia Regione. Il 13 e il 14 aprile, oltre alle elezioni politiche, avranno luogo anche le elezioni regionali: non si vota solo in Sicilia, ma anche in Friuli-Venezia Giulia. Ebbene, c'è una trepidante attesa da parte del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Illy, che auspica che questo provvedimento venga approvato. E qual è il motivo? Egli ha scommesso tutto su questo provvedimento e, in particolare, su un articolo (prima del coordinamento corrispondeva all'articolo 43-ter, ora non so quale sia l'esatta numerazione) che consente alla Regione di partecipare al gettito dell'IRPEF derivante dai trattamenti pensionistici. Sarebbe questa una norma di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia che, se attuato pienamente, comporterebbe un onere a carico dello Stato di ben 200 milioni di euro l'anno.

Ebbene, per venire incontro alle richieste del presidente Illy, nella finanziaria approvata nello scorso mese di dicembre sono stati concessi due piccoli tributi di 20 e 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 ed introdotto il principio, nel quadro dello spostamento dei termini, dello stanziamento di 30 milioni di euro anche per il 2010.

Ma il problema di fondo è un altro. Nel Friuli-Venezia Giulia si contrabbanda questo provvedimento come un provvedimento che dal 2011 in

poi consentirà alla Regione di godere di 200 milioni di euro l'anno ininterrottamente che potranno aumentare in base al gettito fiscale sulle persone fisiche derivante dalle pensioni.

Ma ciò non è assolutamente vero. Mi dispiace che non sia presente il presidente della Commissione bilancio Morando che rappresenta un po' il cerbero dei conti, dal momento che di solito in quest'Aula ogni volta che si esamina una norma ambigua o priva di copertura prende la parola per sottolineare che non è possibile approvare norme di questo genere.

Credo, infatti, che il presidente Morando dovrebbe esaminare attentamente quella norma e confermare quanto sosteniamo e cioè che, sostanzialmente, non si può far credere al Friuli-Venezia Giulia che dal 2011 gli verranno concessi 200 milioni di euro l'anno perché per fare questo è necessario approvare una simile previsione in una delle prossime finanziarie, trovando la copertura finanziaria; probabilmente, sarà necessario verificare se lo Stato dispone di tali risorse e capire se, a fronte di queste risorse, ci saranno degli eventuali trasferimenti di nuove competenze.

Allora, capisco che l'ultimo treno per Yuma è un treno che dà anche tante illusioni, che deve creare tante illusioni al popolo, alla gente, perché consente di avere la speranza di salvarsi, di avere forse una prospettiva di ricchezza e di benessere. Però la gente non può essere imbrogliata, non le si può far credere che ciò che è in una legge corrisponde ad una cosa diversa rispetto a quella che viene venduta al popolo. Per questo mi auguro che il presidente, cerbero del controllo della spesa pubblica, Morando (così si atteggia e si è atteggiato in questi anni nell'immaginario collettivo), abbia il coraggio di ammettere che occorrerà in futuro una nuova norma e che questa non risolve assolutamente i patemi d'animo del presidente Illy.

Quest'ultimo ha dichiarato sui giornali locali che, se il Senato non approverà la norma con questi soldi, egli non si candiderà. È da un mese mezzo che fa questo ricatto pubblico. Ma è possibile una cosa del genere? Non si sono mai verificate nella storia d'Italia situazioni di questo genere, in cui un governatore o un presidente locale ricatti il Parlamento nazionale per poter dare il via libera alla propria candidatura.

La verità è che, se questa norma verrà approvata, essa non risolverà la questione come il presidente Illy sperava (cioè in base all'accordo che aveva stipulato con Prodi); egli non avrà i 200 milioni di euro l'anno e, se fosse coerente con le dichiarazioni che ha fatto, dovrebbe rinunciare alla candidatura. Ma siccome è uno abituato al *bluff* e a vendere solamente fumo, probabilmente prenderà atto di una norma che non dà risposta alle esigenze del Friuli-Venezia Giulia e si candiderà comunque.

Però, signor Presidente, questo decreto milleproroghe, con questa piccola questione che ho voluto sollevarle, è emblematico di uno strumento legislativo che forse andrebbe superato. Certo, siamo a fine legislatura e questo è l'ultimo treno che parte; quindi ognuno cerca di fare quello che può e di vendere il fumo che può. Però, onestamente, in questa nostra Italia non è più possibile continuare a creare illusioni oltre un certo livello all'opinione pubblica, perché immagino che così quest'ultima darà delle

risposte assolutamente negative e di scarsa credibilità nei confronti della classe politica. (*Applausi del senatore Fluttero*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, questo decreto-legge avrebbe dovuto rappresentare il corollario finale della manovra di bilancio, anticipata con il decreto fiscale. Una manovra di bilancio sbagliata nella sua impostazione di fondo, come dimostra l'andamento delle principali variabili economiche, sia quelle reali (minore crescita, maggiore inflazione, tanta smisurata pressione fiscale), che quelle di finanza pubblica, perché senza crescita non c'è risanamento.

Oggi il Governo, ormai defunto, si presenta con questo atto conclusivo che dimostra il fallimento delle politiche finora realizzate, insieme al fallimento del Governo, al fallimento della coalizione, al fallimento dell'Unione e di tutto ciò che voleva unire l'impossibile.

Si tratta di un decreto che non attiene solo a proporre in senso stretto, ma anche ad interventi legislativi che determinano un impatto sul quadro di finanza pubblica, con un peggioramento dei saldi e senza una reale valutazione degli effetti e dunque delle coperture. Tant'è che sono mancati i prospetti di copertura (credo siano stati presentati all'ultimo momento) e, soprattutto, le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

La caduta del Governo ha impedito un ulteriore uso improprio delle risorse pubbliche. Mi riferisco al cosiddetto tesoretto, che potrà essere redistribuito solo dopo un accertamento serio delle maggiori entrate nel nuovo quadro di finanza pubblica, così come determinato dalle variabili esogene.

È evidente che un tale intervento non può essere adottato da un Governo inesistente, e questo lo dico perché ancora ieri il sottosegretario Grandi chiedeva un intervento in questo senso.

Il Governo guidato da Prodi, nonostante due anni di crescita soddisfacente, ha condotto l'Italia al declino allontanandola colpevolmente dall'Europa. Infatti, per il 2008 è accreditata di una crescita dello 0,7 per cento, un tasso di inflazione al 2,9 per cento, un rapporto deficit-PIL del 2,7 per cento e una pressione fiscale *record* del 44 per cento. Prodi, in sostanza, ha dilapidato due anni di crescita al 2 per cento e, soprattutto, un extraggettito di 40 miliardi di euro, malamente sperperati sull'altare di controriforme delle pensioni e del lavoro. Basta ricordare quanto aveva ricevuto dal precedente Governo.

A fronte di tale disastro, si approva, o si cerca di approvare, questo decreto-legge, che distribuisce prebende a destra e a manca, senza alcuna logica che non sia quella di tappare un po' di buchi laddove è necessario creare consenso clientelare, in vista della campagna elettorale imminente.

Altro, presidente Morando, che «sportello Pomicino»: questo è ben altro! Basta leggere «Il Sole 24 ORE» di oggi, che parla di un peggioramento di 1 miliardo di euro. Per rendersi conto dell'impatto delle misure, basterebbe leggere le sempre attente analisi del Servizio bilancio del Se-

nato, che al provvedimento dedica un corposo *dossier* di analisi di tutte le singole disposizioni. È inutile che questi uffici producano documenti, se poi non vengono letti e, soprattutto, non vengono utilizzati in senso positivo.

D'altronde, il semplice fatto che non sia stata prodotta una relazione tecnica da parte del Governo, pur se dimissionario, la dice lunga sugli imbarazzati silenzi ai quali stanno costringendo sempre più spesso la Ragioneria generale dello Stato.

Per commentare solo alcune delle misure contenute in questo guazzabuglio di norme, si pensi al condono mascherato a favore dei concessionari e agli sconti ai Comuni protagonisti del disastro rifiuti in Campania. Invece di andare incontro al cittadino contribuente, vessato dalla cosiddetta multa pazza, si sceglie la strada opposta, ossia premiare i danni e gli errori prodotti dal sistema.

Sono stati criticati i condoni del centro-destra: allora come si valuta la sanatoria della posizione dei concessionari, che hanno omesso di osservare l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento delle cartelle esattoriali relative ai ruoli consegnati prima del giugno 2008? Si tratta di una sanatoria retroattiva camuffata da deroga. L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle è un adempimento tassativo, previsto dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000, lo statuto del contribuente, in assenza del quale la Corte costituzionale – si veda l'ordinanza n. 377 del 2007 – si determina la nullità dell'atto. A che servono allora tutte le parole che abbiamo spesso in favore dello statuto del contribuente, se ancora una volta esse vengono disattese?

E cosa dire, ancora, dell'intervento a favore della casta delle società a controllo pubblico? In base a quali criteri è stata formata quella soglia del 50 per cento? L'ho detto ieri in Commissione al senatore Villone.

Quanto alle aziende municipalizzate, nonostante per settimane le cronache abbiano stigmatizzato la scelta di sottrarre le società a controllo pubblico dal giudizio contabile della Corte dei conti, la norma è stata inserita in questo provvedimento. Ma era proprio necessario farlo in questo provvedimento o non era il caso di studiare attentamente il problema che certamente si pone sul doppio controllo, quello del codice civile e quello della Corte dei conti, per taluni tipi di società e per valutare attentamente quale dev'essere il limite da considerare?

Allora, anche in questo senso, si è fatto scempio di una valutazione della Corte costituzionale.

Ma il tempo è tiranno e mi limiterò ad altre, poche, considerazioni. Vediamo, per esempio, con soddisfazione che è stata affrontata la questione della rottamazione delle auto. La soddisfazione è doppia se penso ai veti opposti dai Verdi (ricordiamo quanto diceva il senatore Ripamonti in Aula ed in Commissione in opposizione a tale misura). Se guardiamo a ridurre concretamente le emissioni di CO₂ nella prospettiva del 2012, rinnovando un vetusto parco-auto, è una misura necessaria. Non si fanno regali: si guarda ad adeguare l'impresa agli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Su nostra iniziativa è stata introdotta alla Camera una norma che consente la proroga vera dei termini per le dimissioni di quote di capitale eccedenti le soglie previste per le fondazioni bancarie al fine di favorirne il rientro e determinare le condizioni senza penalizzazioni.

Non posso però, signor Presidente, non soffermarmi su un aspetto che mi sta particolarmente a cuore: sulla vicenda dell'Ordine mauriziano. Un altro pasticcio si profila all'orizzonte: si passa da pasticcio a pasticcio. È il *de profundis* per l'Ordine mauriziano. Mi domando dove sono quelle forze che nella scorsa legislatura avevano posto questo problema ed, invece, oggi lo hanno dimenticato. Noi, al contrario, abbiamo assunto sempre posizioni limpide. Sapevamo che ci si sarebbe avviati verso un pasticcio legislativo fin dal decreto Pisanu, che abbiamo combattuto nella scorsa legislatura perché ha violentato una norma costituzionale. Credo che a questo punto la cosa migliore sia di cancellare la norma prevista dalla Costituzione. Vi sono responsabilità enormi da parte del commissario straordinario che ha gestito male l'intera vicenda, ma poiché le responsabilità sono anche politiche, esse non possono essere dissociate da chi ha determinato queste scelte. Allora, nonostante l'offerta di strumenti normativi efficaci, come abbiamo proposto nella scorsa legislatura, non si è levata alcuna voce. Il senatore Pisanu – mi dispiace che non sia presente – prenda atto della situazione e abbia il coraggio di fare autocritica e proponga di cancellare quella norma transitoria.

In ambito fiscale abbiamo proposto, onorevole Lettieri, una proroga al 31 luglio 2008 per la consegna del modello 770 semplificato, in quanto vengono richiesti sempre maggiori adempimenti, sempre maggiori informazioni a carico dei soggetti come, per esempio, i codici fiscali dei familiari, le indicazioni dei dati per la verifica dell'erogazione del *bonus* degli incapienti e altro. Aumenta una burocrazia amministrativa che richiede un maggiore termine a disposizione.

E ancora, sulla vicenda sfratti, secondo un'indagine commissionata dal Ministero delle infrastrutture sono solo sei i Comuni nei quali la legge n. 9 del 2007 ha prodotto più di 30 sfratti bloccati. Ma questa maggioranza si è piegata al veto di Rifondazione Comunista e, quindi, ha imposto sulla questione degli sfratti una soluzione anche dove non ve n'era bisogno.

Altre questioni riguardano gli investimenti dell'INAIL, ma su questo ho presentato degli emendamenti.

Non aggiungo altro, signor Presidente, se non la preoccupazione per un provvedimento che dilata ulteriormente la spesa e non determina le condizioni per il risanamento, nel silenzio di tanti rigoristi che in Aula si sono levati o si levano a giorni alterni e dovrebbero fare un pochino di autocritica nel momento in cui predispongono i programmi elettorali. (*Applausi dei senatori Vegas e Ferrara. Congratulazioni.*)

Saluto ad una scolaresca di Roma

PRESIDENTE. Assiste ai nostri lavori una rappresentanza di studenti e di insegnanti del liceo ginnasio «Eugenio Montale» di Roma. Rivolgo a nome dell'Assemblea un saluto ai ragazzi e agli insegnanti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013 (ore 10,09)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albonetti. Ne ha facoltà.

* ALBONETTI (*RC-SE*). Signor Presidente, la conversione in legge del decreto 31 dicembre 2007, n. 248, il cosiddetto milleproroghe, è l'ultimo atto di una legislatura breve e combattuta, intensa e controversa; è il fotogramma finale che documenta un Paese che ha disperato bisogno di una trasformazione radicale, di interventi meditati e strutturali, ma che invece continua ad essere oggetto di semplici ritocchi, rinvii più o meno virtuosi, interventi di piccolo cabotaggio, il tutto con rigore *bipartisan*, l'unica forma di rigore cui sembra attenersi la politica italiana.

Infatti, non c'è rigore finanziario in questo provvedimento, come ha dovuto riconoscere lo stesso Governo in Commissione bilancio quando sono stati discussi gli effetti sui saldi di finanza pubblica, e non c'è rigore politico, laddove non si porta a compimento quanto previsto dalla finanziaria all'articolo 1, comma 4, e cioè che tutto l'eventuale extragettilo sia destinato a favore del lavoro dipendente. Su quest'ultimo aspetto insiste un emendamento unitario della Sinistra Arcobaleno, che sottoponiamo all'attenzione di tutta l'Aula mediante il quale, da subito, sarà possibile verificare se è vero che tra nuovi e vecchi partiti i fatti hanno preso il posto delle promesse.

Non c'è poi un rigore etico, come si può constatare leggendo con attenzione i numerosi, troppi, articoli che riguardano interventi microsettoriali e/o microterritoriali. Del resto, il nomignolo «milleproroghe», da solo, allude ad una politica stagnante e incerta, fatta appunto di piccole cose, rinvii, accordi al ribasso, scambi su mercati minori.

Ma, tant'è, criticata l'impostazione di fondo che nella prossima legislatura ci impegniamo a superare, possiamo indicare per titoli i provvedimenti che hanno un nostro consenso specifico in attesa di più coraggiose scelte strutturali. Penso anzitutto alle misure a favore del lavoro (articoli 6, 6-*bis*, 24-*quater*, quest'ultimo che proroga l'efficacia della graduatoria in concorsi pubblici per gli ispettori del lavoro). In secondo luogo, si possono ricordare le misure a favore di categorie deboli e che hanno contratto forti debiti di riconoscenza nei confronti dello Stato o aspettative di risarcimento (articoli 7-*bis*, 34-*bis*, 46 e 50). Infine, l'aumento di 16 milioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 13-*bis*) e gli interventi in materia di disagio abitativo (articolo 22-*ter*).

Questi sono i cardini attorno ai quali ruota il nostro consenso al disegno di legge.

Sappiamo che molti cittadini italiani vogliono vedere e toccare ciò che la politica promette. Bene, l'articolo 22-*ter* riproduce quasi integralmente il disegno di legge dell'Atto Senato n. 1867 e sospende fino al 15 ottobre 2008 l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto nei confronti di conduttori particolarmente disagiati, in attesa dell'attuazione del programma casa, conformemente alla legge n. 9 del 2007. La concreta difesa del diritto alla casa ha per la Sinistra Arcobaleno sufficiente coerenza per confermare, con un ultimo voto positivo, il vincolo sociale con tanti italiani. (*Applausi dal Gruppo RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE . Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, al di là della simpatia con il collega Lettieri, cui mi lega un'amicizia dalla scorsa legislatura, posso parlare, sicuramente a nome dei padani, di Governo uscente, finalmente uscente; sono finiti due anni che andranno ricordati. Signor Presidente, agli italiani e ai padani bisogna parlare chiaro: questo è l'ultimo provvedimento del Governo Prodi, ma non che Prodi sia sparito. Lo dico perché mi sembra che in qualche modo il PD, il nuovo, Veltroni, che forse è da quarant'anni che calca le scene nazionali, se ne vergogni.

Si vergogna di voi, probabilmente, di quello che avete fatto in questi due anni e non credo sia giusto. Lo dico perché agli avversari la Lega Nord riconosce la compattezza: in questi due anni avete fatto i salti mortali, siamo convinti che abbiate squassato il Paese, però, disciplinati, avete fatto il vostro dovere. Tuttavia, oggi arriva il nuovo, arriva Veltroni che cerca di far dimenticare gli ultimi provvedimenti del Governo Prodi, di cui lui era vice Presidente del Consiglio due legislature fa.

Dobbiamo quindi ricordare ai padani e agli italiani questo disegno di legge con cui cercherete di fare la campagna elettorale. Il nuovo sostiene che non bisogna pensare al Governo, ma al Paese: bene, allora cominciamo a vedere.

Il provvedimento contiene altri interventi a favore di soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori di Campobasso e Foggia colpiti dal sisma del 2002; inoltre, non si pagano tasse ancora per il terremoto. Già, non si pagano le tasse, se ne paga solamente una parte, nessuno le paga e con chi ve la prendete? Con i poveri artigiani e non con tutti gli evasori della Sicilia orientale, cui dite: non avete pagato? Lo farete domani.

Non prestate attenzione a cosa succede al Policlinico Umberto I, dove i pazienti, poveri loro, sono quasi abbandonati a loro stessi. Ad ogni finanziaria ci tocca pagare, ma sostenete che è l'ultima volta e che da domani non si pagherà più; però si danno ancora risorse al Policlinico Umberto I.

C'è poi un'emergenza nuova, un'emergenza che il Paese non ha mai affrontato: il terremoto del Belice. Finalmente ce ne ricordiamo: il compagno Veltroni finalmente ha dato qualcosa di nuovo al Paese, vale a dire qualche centinaio di miliardi di vecchie lire per il terremoto del Belice. Questo è il nuovo che avanza.

Sono previste misure per la Fondazione Ordine mauriziano e poi un grande intervento per la ricerca: in questo settore non cerchiamo di pagare meglio i ricercatori che ci sono, non cerchiamo di dar loro un minimo di struttura, ma ne assumiamo degli altri, quindi ci sono enti di ricerca che possono assumere fino all'80 per cento delle dotazioni che hanno a disposizione. Mi chiedo però cosa faranno, visto che non ci sono i fondi per predisporre un laboratorio, forse compereranno le matite e le tempereranno. Si sa, siamo in campagna elettorale e siete passati all'imbarco.

Questo provvedimento è tutto così: per il Comune di Bari è previsto un intervento per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi; si prorogano le *Authority* e i grandi stipendi; si proroga ancora una bella trasformazione fondiaria di un bell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, il famoso EIPLI che tanto porterà alle popolazioni della Puglia, della Lucania e dell'Irpinia; avanti dunque con il carrozzone dello Stato.

Abbiamo anche fatto qualche favore a Confindustria, su cui peraltro siamo anche favorevoli, come la misura che consente di dare il gas ad un prezzo minore. Questo però a casa mia si chiama favore e allora ci credo che qualche grande industriale si candidi al Nord; in questo caso parliamo di qualche centinaio di milioni di euro.

Signor Presidente, come abbiamo visto durante l'esame in Commissione bilancio, questo provvedimento in gran parte non è coperto. Purtroppo, lascerete al prossimo Governo – e mi auguro per gli italiani e per i padani che non sia più il vostro – l'ennesimo buco e l'ennesima difficoltà. Dovreste veramente andare a vedere la gente, la classe media, non i poveri, che fatica ad arrivare alla fine del mese.

Grazie a voi, mentre prima forse non arrivava alla quarta settimana, adesso probabilmente non arriva neanche alla terza e i «tesoretti» sono partiti.

Allora, signor Presidente, abbiamo proposto emendamenti migliorativi.

Vorrei ricordare l'ultima iniziativa del grande ministro Bersani che mi onora di essere mio concittadino e che ha portato la sede dell'*Authority* alimentare europea a Parma: non si è ancora radicata e con un nuovo accordo l'hanno spacchettata in due e trasferita per una parte a Foggia. Non me ne vogliono gli amici di Foggia: ma perché a Foggia e non da un'altra parte? La sede internazionale era a Parma e il Ministro piacentino – che poi mandate in giro a parlare per il Nord – la spacchetta e istituisce una seconda sede da un'altra parte con doppie assunzioni, doppie scrivanie, doppie auto blu: tutto doppio.

Signor Presidente, questo è l'ennesimo regalo dell'Italia dei furbetti e degli amichetti. È un sipario che vogliamo chiudere per non riaprire mai più.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino. Ne ha facoltà.

Ricordo all'Aula che i tempi della discussione generale sono contingentati.

VALENTINO (*AN*). Signor Presidente, sarò telegrafico, perché la vicenda della quale mi occuperò è un segmento apparentemente minimale in questo contesto così complesso e farraginoso che è il decreto milleproroghe: si tratta della proroga della nomina del Commissario straordinario del Governo per lo sviluppo del porto e della pertinente area di Gioia Tauro. È una nomina che non aveva ragion d'essere già in principio perché a Gioia Tauro c'è un presidente del porto e c'era il prefetto di Reggio Calabria, un brillantissimo funzionario che all'epoca hanno ritenuto non sufficientemente adeguato, salvo poi cooptarlo nel Partito Democratico come capolista in Calabria (ma questa è un'altra storia).

Ciò che veramente mi preme rassegnare all'Assemblea è la ragione sconcertante in forza della quale, con tre mesi di anticipo, si intende rinnovare una nomina che costa 600 milioni di euro l'anno e che dev'essere prorogata fino al 2009 a un personaggio assolutamente inutile, attesi gli assetti del porto di Gioia Tauro. Mi chiedo perché.

È una vicenda come tante altre che si colgono leggendo questo documento e colpisce una realtà sulla quale la Calabria ha molto sperato e che avrebbe dovuto essere il volano di questa nuova economia alla quale la Calabria guardava con interesse, mente invece diventa l'ulteriore speculazione.

È una nomina inutile segnata anche da alcune anomalie, signor Presidente, che è bene ricordare. Nel documento di sintesi che questo signore ha proposto all'Autorità portuale si è costituito un plagio. Questo signore percepisce tutti questi denari e beneficia di una serie di provvidenze e non è in grado di redigere un documento organico nel quale possa trasfondere il proprio pensiero e dare degli impulsi all'attività del porto, fino al punto che, copiando quello che è accaduto a Taranto e a Brindisi, nell'ansia di copia ha anche omesso i nomi delle due città, di talché questo documento è divenuto una sorta di grottesco papello che non servirà a nulla ma è utile soltanto a questo signore, ai suoi amici e agli amici degli amici. Ebbene, un simile personaggio vuole essere prorogato. Mi auguro che l'Assemblea abbia un rigurgito di dignità e questo punto lo bocci clamorosamente. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

* VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che il provvedimento milleproroghe su un tema molto importante per il futuro del nostro Paese e cioè l'università e la ricerca sia la testimonianza del fallimento della politica universitaria di questo Governo. Si tratta di un fallimento che è evidenziato anche da un'altra considerazione che svolgevamo proprio ieri in Commissione.

Questo Governo ancora oggi non ha approvato il piano nazionale per la ricerca, dunque non esiste un Piano che definisca le linee strategiche per la ricerca. Credo che questa sia proprio la testimonianza plastica dell'assenza di una politica in questo settore.

In pratica siamo ritornati al 1998: la tanto contestata legge Berlinguer sui concorsi universitari, che era stata accusata da tutte le parti politiche, dalla destra, dal centro e dalla sinistra, di avere indebolito fortemente la qualità del reclutamento, è tornata perché questo Governo, in due anni, non solo non ha saputo applicare la legge Moratti, nonostante l'opposizione si fosse dichiarata disponibile, eventualmente, a prendere in considerazione i punti che potevano essere migliorati, ma non ha neppure proposto un disegno alternativo credibile. La maggioranza e il Governo hanno speso molto tempo concentrandosi sul regolamento relativo al reclutamento dei ricercatori. A questo proposito ho portato avanti una sorta di ostruzionismo su quel regolamento, prendendo a suo tempo la parola in aperture delle sedute di Commissione per denunciare la palese illegittimità di siffatto provvedimento e puntualmente, la Corte dei conti, recependo tutte le indicazioni che noi avevamo denunciato, lo ha dichiarato assolutamente illegittimo.

In questo contesto devo dire che amareggia vedere come norme di dieci anni fa, che erano state superate nella passata legislatura con il ritorno ad una più seria forma di reclutamento nazionale, tornino in auge, e per pochi mesi tra l'altro. Non è così che si può sviluppare il sistema della ricerca in Italia e neanche con l'attuale proposta di Veltroni, la creazione di 100 campus, che è francamente demagogica e non affronta i nodi cruciali del sistema universitario italiano.

Voglio ricordare piuttosto che noi avevamo presentato un emendamento molto puntuale alla legge finanziaria, il 52.2, assolutamente coperto, che consentiva di destinare il 30 per cento delle risorse a quelle università che avessero raggiunto risultati significativi in tema di ricerca e di didattica. Quell'emendamento venne bocciato.

Inoltre voglio aggiungere che questa maggioranza e questo Governo hanno fatto partire i programmi di ricerca di interesse nazionale, i famosi PRIN, soltanto ad ottobre, facendo dunque perdere un anno, non finanziandola, alla ricerca italiana. Voglio denunciare anche i gravi ritardi che si sono avuti, per esempio, nella costituzione dell'agenzia nazionale di valutazione che, fra l'altro, recentemente è stata anche privata di risorse. Senza contare quel vero e proprio insulto all'università italiana che è stato il famigerato emendamento governativo che in sede di Finanziaria ha sottratto ulteriori 92 milioni di euro al FFO per destinarli ai camionisti.

Tutto questo non sta a testimoniare, però, il fallimento di un Ministro, perché sarebbe troppo facile prendersela con Mussi. Infatti vi è una componente dell'attuale Partito democratico al Governo che ha una responsabilità fondamentale per aver voluto a tutti i costi un Regolamento, quello sui ricercatori, che ha impantanato la politica governativa sull'università, impedendo una riflessione seria, serena, anche nel dialogo con l'opposizione per una riforma forte del sistema universitario.

Ho apprezzato l'ordine del giorno che il relatore Ranieri ha presentato ieri in Commissione e che abbiamo approvato all'unanimità. È tuttavia una *rara avis* in un contesto di assoluto grigiore e disinteresse nei confronti dell'università italiana. Questo provvedimento milleproroghe è l'atto finale di un fallimento che puntualmente noi in questi anni abbiamo denunciato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ronchi. Ne ha facoltà.

RONCHI (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intendo sollevare una questione in materia di gestione dei rifiuti, problema affrontato da questo decreto. Accogliendo l'invito del relatore Sinisi a non formulare emendamenti, dati i tempi a disposizione, penso però che tale questione possa essere risolta fornendo un'interpretazione autentica della norma, eventualmente pubblicando sulla *Gazzetta Ufficiale* un *errata corrige*.

Il problema è il seguente. Nel decreto legislativo n. 4 (il cosiddetto correttivo del codice ambientale), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio scorso, recependo il parere della competente Commissione del Senato, il Governo ha introdotto, all'articolo 2, il comma 8-*bis* che così recita: «Il comma 3 dell'articolo 107 è sostituito dal seguente: «non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se trattati, in fognatura»». Fin qui va tutto bene. Poi, però, per evidente errore materiale del Governo, cioè per un mancato coordinamento, non sono state eliminate dal testo del citato decreto legislativo, specificatamente dal comma 19 dell'articolo 2, le parole: «Il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito», mantenendo cioè il testo precedente («Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura»).

A conferma che trattasi di errore di mancato coordinamento, nella nota 2 all'articolo 2, pubblicata a pagina 55 della stessa *Gazzetta Ufficiale* (dove è ripubblicato l'intero articolo modificato, cioè il 107 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo a scarichi in rete fognaria), risulta il seguente testo del comma 3: «Non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura». Quindi, correttamente, si ignora il mantenimento del testo del citato comma 19 dell'articolo 2.

Tale erroneo mancato coordinamento sta ingenerando dubbi interpretativi con conseguenze rilevanti, non tanto sui rifiuti triturati in fognatura, ma su altri rifiuti (per esempio quelli liquidi) che, anche se pretrattati e

specificatamente autorizzati, non potrebbero – e, a mio parere, non dovrebbero – essere sversati in fognatura.

Chiedo al Governo la cortese attenzione intanto per confermare in questa Aula tale interpretazione, che io ritengo corretta ed evidente, e poi per apportare rapidamente, pubblicandolo in *Gazzetta Ufficiale*, un *errata corrige* che elimini dal citato comma 19 dell'articolo 2 le parole da me appena riportate. Ringrazio per l'attenzione prestata a quella che è, sì, una piccola questione, ma ha una serie di implicazioni rilevanti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vegas. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Signor Presidente, questo decreto-legge assomiglia molto al cestino della carta straccia che alla fine della legislatura, anziché essere buttato, è stato ripescato e rischia di diventare legge. Tale eventualità, a mio avviso, sarebbe alquanto pericolosa, anche perché sotto il profilo finanziario, questione della quale desidererei occuparmi in questa sede, il provvedimento è sostanzialmente scoperto, tant'è vero che ieri la Commissione bilancio ha espresso parere contrario rispetto alla copertura, anche se poi i giochi di maggioranza hanno imposto che fosse un semplice parere contrario senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione. Però, gli stessi argomenti addotti in Commissione bilancio fanno ritenere che si tratti di una vera e propria foglia di fico.

In sostanza, tale decreto spende per il 2007 circa 4,7 miliardi di euro e per il 2008 un miliardo. Il totale è di circa 5 miliardi di euro, pari a circa 10.000 miliardi delle vecchie lire, come regali pre-elettorali. Francamente, mi sembra troppo! Peraltro, se consideriamo solo il 2008, non tanto per il saldo netto ma per il fabbisogno e, più ancora, per l'indebitamento, la spesa non coperta ammonta a circa un miliardo di euro, pari a 2.000 miliardi delle vecchie lire. La spesa non è coperta perché non è pensabile che la copertura si rifaccia all'andamento della situazione macroeconomica, dato che essa non è brillante come in precedenza, che l'economia ristagna, che l'euro si apprezza di valore e che il petrolio cresce di prezzo. Quindi, i dati del 2008 non sono allo stato attuale particolarmente confortevoli.

Una serie di misure contenute nel decreto, inoltre, aggraveranno sicuramente la spesa, perché molte coperture sono state realizzate cancellando o sospendendo spese che, prima o poi, saranno obbligatorie. Si tratta di coperture valide forse sulla carta, ma fittizie nella realtà, mentre altre sono chiaramente sottostimate.

Faccio riferimento, per esempio, alla «Visco Sud» quotata 90,5 milioni di euro; tutti sappiamo che, in realtà, si tratta di un meccanismo che accelererà la spesa, o quanto meno le minori entrate, in modo molto più cospicuo.

Per altre spese è previsto un finanziamento attraverso rinvii di coperture di oneri che sarebbero dovuti andare in economia il 31 dicembre scorso; anche in tal caso, dunque, si tratta di spese sostanzialmente non coperte.

Vi è poi tutta la vicenda dei concessionari e l'abolizione dell'obbligo di versamento di 4,6 miliardi per il 2008, coperto con l'obbligatorietà del trasferimento del TFR da parte dell'INPS per una cifra equivalente nel 2007; ciò si traduce in un buco nel 2007 per quanto riguarda l'indebitamento, buco che in ogni caso bisognerà poi coprire, considerato che i TFR un giorno o l'altro dovranno essere versati dall'INPS.

In sostanza, sotto il profilo finanziario il provvedimento in esame è assolutamente scoperto, mentre la congerie di norme è tale e tanta che francamente, se non altro da un punto di vista estetico, imporrebbe un giudizio alquanto critico prima di presentarsi agli elettori. Si parla tanto di costi della politica: questo è un costo che si poteva sinceramente evitare.

Signor Presidente, concludo ricordando che sul provvedimento si è diffusa una sorta di leggenda metropolitana, secondo la quale anche l'opposizione sarebbe stata d'accordo. In realtà alla Camera l'opposizione si è astenuta, dissociandosi quindi dal provvedimento, e un atteggiamento sicuramente non favorevole, anzi penso fortemente critico, verrà espresso in questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ranieri. Ne ha facoltà.

* RANIERI (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, il senatore Valditara ha parlato a lungo dei limiti dell'azione del Governo in materia di ricerca e università. Non ho tempo e modo di controbattere a tali affermazioni nei tre minuti a mia disposizione, ma vorrei concentrarmi su un punto che il collega Valditara ha toccato solo alla fine del suo discorso. Mi riferisco all'azione condotta alla Camera – ahimé! – in maniera *bipartisan* con l'unanimità e l'accordo di tutte le forze politiche, che ritengo molto negativa per l'università: si tratta, in particolare, della norma che reintroduce la doppia idoneità nei concorsi universitari, una norma assolutamente irresponsabile che credo faccia fare un passo indietro alla discussione e all'iniziativa riformatrice sull'università.

Esiste un'ormai ampia letteratura formatasi nelle Aule parlamentari, nonché numerosissimi articoli di stampa che attribuiscono al meccanismo della doppia e tripla idoneità una delle ragioni fondamentali delle politiche di scambio nella selezione dei docenti universitari effettuata dalle università italiane. Tutti i rettori delle più importanti università italiane hanno affermato che tale meccanismo mette in discussione la capacità delle università di programmare i propri organici e i propri conti economici. È indubbio, infine, che creare a fine legislatura un esercito di idonei rallenta il processo di riforma dell'università e ne rende più difficile il ringiovanimento. Tutto questo, dunque, è contrario a quanto in quest'Aula tutti abbiamo sostenuto dall'inizio della legislatura.

Prendendo atto dell'impossibilità concreta di modificare il decreto milleproroghe, assumerò le conseguenti iniziative per limitarne i danni, presentando un ordine del giorno, insieme a gran parte dei senatori della 7ª Commissione permanente, in cui, come ricordato anche dal senatore

Valditara, è stato votato all'unanimità un parere negativo su questo provvedimento.

In conclusione, mi limito a segnalare un aspetto. Tutti parlano di bipolarismo mite e personalmente sono da sempre un sostenitore di un bipolarismo che non eviti il confronto di merito, scevro da pregiudiziali, da parte dei diversi schieramenti.

Permettetemi però di dire che quanto accaduto alla Camera e in 7ª Commissione, dove all'unanimità ci siamo pronunciati contro, in nome della serietà della politica universitaria, ci mostra che il bipolarismo mite può essere di due generi. Un genere che tende a fare accordi comunque, al ribasso, tanto per accontentare tutti e scambiarsi favori, facendo diventare così l'università il terreno di un inaccettabile gioco di scambio, oppure un bipolarismo mite, che affronta il merito dei problemi e fa accordi unicamente in funzione del rinnovamento, dell'innovazione e del miglioramento del nostro sistema universitario e di ricerca.

Nella nostra 7ª Commissione abbiamo sempre puntato ad attenerci a questa idea del bipolarismo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, in sede di replica intendo soltanto accogliere la precisazione fatta dal senatore Ronchi. In effetti si è creato un disordine normativo nel momento in cui una norma abrogativa è stata ritenuta, inopportuna e incautamente, in vita nel testo che era stato presentato. Tuttavia la nota di ripubblicazione della legge in questione, riguardante la possibilità di ammissione in fognatura di taluni rifiuti triturati, credo faccia giustizia della buona interpretazione fornita dal senatore Ronchi. Pertanto, la norma stessa deve essere interpretata certamente in questa direzione. Lo stato della discussione di questo decreto-legge non consente di intervenire qui con una precisazione in tal senso, ma credo che l'interpretazione della volontà del legislatore ed anche la chiarezza della norma dovrebbero suggerire l'assoluta bontà del senso che le è stato dato in questa sede dal senatore Ronchi. Di conseguenza, invito l'Assemblea a prendere atto di queste considerazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, è noto agli onorevoli senatori che è prassi necessitata l'emaneazione di un decreto di fine anno. Per dare continuità all'amministrazione i Governi *pro tempore* (non solo questo, ma anche quelli che lo hanno preceduto) da tempo adottano lo strumento della decretazione di fine anno.

Il testo originale era più limitato e più organico rispetto a quello uscito dalla Camera. Rispettosamente nei confronti del Parlamento, nel caso specifico dell'altra Camera, il Governo ha accolto molti emendamenti

sui quali, oggettivamente, sussistevano elementi di criticità e di perplessità. Ora non c'è più tempo per consentire al Senato di espungere e modificare le norme che non sono del tutto organiche. Comprendo, quindi, le critiche che sono venute e faccio appello non al bipolarismo mite, ma al bipolarismo intelligente, al senso di responsabilità, alla comprensione e al senso del dovere, che devono indurre il Senato ad approvare questo provvedimento – ripeto – al fine di assicurare continuità all'amministrazione.

Ciò non significa che nel provvedimento siano contenute soltanto importanti norme riguardanti le proroghe; vi sono disposizioni che incideranno notevolmente sullo sviluppo del Paese. Penso alla «Visco Sud», ai provvedimenti relativi alla rottamazione, che possono contribuire al rilancio della nostra attività imprenditoriale. Penso alle norme relative ai rifiuti, con il dramma che sta vivendo la Regione Campania, agli interventi previsti per gli ammortizzatori sociali nell'area di Malpensa, con il problema dell'assegnazione degli *slot* legata alla vicenda Alitalia e ai finanziamenti previsti per le opere pubbliche in quell'area.

Certo, nel provvedimento vi sono norme che interessano il coordinamento, le specificazioni e le correzioni di altre disposizioni approvate in maniera non organica in sede di manovra finanziaria.

Penso ancora a norme che andavano inserite per consentire, per esempio, l'accatastamento degli immobili rurali, come chiesto da moltissimi Comuni, o a provvedimenti aventi un forte impatto sociale, quale la proroga degli sfratti, che è stata necessitata a seguito di un disagio abitativo in molte aree, soprattutto metropolitane.

Vi sono interventi finalizzati, ripeto, allo sviluppo. Ho parlato della «Visco Sud», ma vi sono anche quelli relativi agli investimenti degli enti previdenziali per costruire, per esempio, la cittadella della polizia in Campania. Vi sono poi norme di maggior dettaglio per le costruzioni. Insomma, una serie di norme che hanno certamente un aspetto positivo, insieme ad altre che, oggettivamente, suscitano perplessità.

Sento il dovere di fare appello al Senato perché consenta l'approvazione definitiva di questo provvedimento.

Il dibattito, cui ho prestato doverosamente attenzione, è stato ricco e alcune critiche sono – ripeto – comprensibili e non del tutto infondate, ma ricordo che alla Camera - questa è la verità, senatore Vegas - il Governo non ha presentato alcun emendamento. Tutte le modifiche sono di origine parlamentare e, se mi si consente, per amor di verità, molte, molte proposte sono state volute da tutti i Gruppi dell'opposizione. Gli atti parlamentari in proposito parlano chiaro. Certo, c'è anche la libertà suprema del Senato, questo deve essere chiaro, ma l'aspetto politico non può essere sottovalutato né ignorato.

Circa il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio, mi corre l'obbligo di ribadire in questa sede che il provvedimento, in termini di saldo netto, non costa, o meglio, esso va tutto sulla riduzione di autorizzazione di spesa o sul ricorso al fondo speciale, cioè alle Tabelle A e B della legge finanziaria. Anzi, c'è un lieve saldo attivo: 43,8 milioni per il 2008; 67,9 per il 2009; 161,9 per il 2010.

Qualche problema potrebbe esserci per l'indebitamento relativo al solo 2008, ma anche su questo punto devo precisare che, per qualche spesa, nel caso dei 500 milioni previsti a carico degli enti previdenziali, la stima è stata prudentiale, in quanto realisticamente tale spesa si dovrebbe spalmare sul triennio e non tutta sulla annualità 2008. Certe preoccupazioni possono pertanto essere fugate.

Relativamente ai 4,6 miliardi di euro del mancato acconto dovuto dai concessionari della riscossione e, in particolare, alle preoccupazioni per la sua mancata copertura in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, faccio notare che tale cifra è riassorbita nel miglior andamento dei saldi di finanza pubblica. È vero che il provvedimento non poggia, così come è stato evidenziato correttamente nella Commissione bilancio, la propria valutazione su una revisione formale delle previsioni di finanza pubblica, ma occorre tener conto che il Ministero dell'economia e delle finanze svolge una continua e costante azione di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, che consente di verificare in qualsiasi momento il reale andamento dei conti.

Sottolineo poi che la cifra di 4,6 miliardi è pari a circa lo 0,3 del PIL. Vi è quindi la possibilità di chiudere il consuntivo 2007 con un livello di indebitamento migliore di quello a suo tempo programmato (2,4 per cento), attestandosi complessivamente intorno al 2-2,1 per cento. Quindi, nonostante l'effetto negativo della disposizione di cui sta discutendo, il conseguimento dell'obiettivo, in termini di indebitamento netto, ci sarà.

In questo senso il maggiore fabbisogno di cassa può ritenersi compensato.

Naturalmente, questo allo stato degli atti. Per il futuro gli scenari sull'andamento dell'economia mondiale, dell'Eurozona e – se volete – del nostro Paese in particolare non sono confortanti; basti considerare l'aumento quotidiano del prezzo del petrolio, del grano, il rapporto dell'euro con il dollaro e con altre monete. Sono tutti elementi che suscitano preoccupazione.

Ciò nonostante, dobbiamo avere fiducia nella capacità del sistema Paese, del nostro mondo imprenditoriale e, mi sia consentito, anche nella bontà delle decisioni che spetteranno al nuovo Parlamento e al nuovo Governo.

Nel ringraziarvi rinnovo l'appello a ritirare tutti gli emendamenti; eventualmente quelli verso i quali il Governo ha mostrato attenzione potranno essere trasformati in ordini del giorno, che valuterò positivamente.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti che non riguardano proroga di termini o che tendono ad introdurre materie nuove rispetto al testo del decreto-legge come trasmesso dalla Camera dei deputati.

Sono altresì inammissibili proposte emendative che modificano in modo frammentario o parziale atti di rango normativo non primario.

Ricordo che il vaglio di ammissibilità della Presidenza riguardo agli emendamenti presentati sarà particolarmente rigoroso, tenuto conto dello

svolgimento dei lavori parlamentari in regime di *prorogatio* e della particolare posizione costituzionale di fronte alle Camere di un Governo dimissionario.

Risultano pertanto inammissibili i seguenti emendamenti: 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6-*bis*.100 (seconda parte), 6-*quater*.0.101, 7-*bis*.0.100, 7-*bis*.0.102, 7-*bis*.0.103, 13-*bis*.0.100, 14.100, 14-*bis*.0.100, 16-*ter*.0.100, 28-*bis*.0.500, 34-*bis*.101, 36-*bis*.0.100, 37.100, 46.100, 46.101, 46.102, 46.103, 46-*bis*.0.100.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno G.100, G7.1 e G13-*bis*.100, ove la frase «impegna il Governo» venga modificata con l'altra «invita il Governo» gli stessi, sentito anche il rappresentante del Governo e con questa chiara modifica la cui ragione mi pare di tutta evidenza, sono dichiarati ammissibili.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MALAN, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

La Commissione osserva inoltre l'opportunità che nella valutazione della copertura delle singole leggi di spesa sia assicurata la compensazione anche degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., in quanto si può ritenere che l'attuale sistema di regole (anche conformemente a quanto indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006) non consenta di prescindere dalla valutazione e dalla compensazione di tali effetti.

In relazione all'articolo 29, recante incentivi alla rottamazione, la Commissione osserva che la metodologia di stima degli effetti indotti positivi si pone in linea con gli orientamenti prevalentemente emersi in occasione della quantificazione degli effetti di analoghi provvedimenti di agevolazione.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 10,53)

(*Segue MALAN, segretario*). L'utilizzo a fini di copertura delle maggiori entrate derivanti da norme agevolative (cd. effetti indotti) dovrebbe, peraltro, essere limitata alla sede della manovra annuale di finanza pubblica, nella quale le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica sottostanti al quadro programmatico inglobano gli effetti complessivi associati all'azione del Governo, laddove in sede di stima delle singole misure sussiste il rischio di non tener conto di tutti i complessi canali di retroazione che interessano il sistema economico, determinando la duplicazione

di effetti finanziari positivi ovvero trascurando effetti di sostituzione di segno opposto.

In relazione all'articolo 36, recante soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto dovuto dai concessionari della riscossione, la Commissione osserva che la mancata copertura degli effetti finanziari per l'anno 2007 (in termini di fabbisogno e indebitamento netto) in quanto ritenuti riassorbiti nell'andamento di finanza pubblica più favorevole rispetto alle previsioni iniziali e quindi coerente con gli obiettivi programmatici di cui al Patto di stabilità e crescita, essendo avulsa da un contesto di revisione formale e complessiva del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, non sembra in grado di fornire una garanzia della tutela degli obiettivi programmatici di finanza pubblica».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 36-*bis*.0.100, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.101, 3.102, 6.100, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6-*quater*.0.101, 6-*quater*.0.100, 7-*bis*.0.100, 7-*bis*.0.103, 11-*bis*.0.100, 13-*bis*.0.102, 13-*bis*.0.103, 14-*bis*.0.100, 17.0.100, 21-*quater*.100, 22-*quater*.100, 29-*ter*.0.100, 34-*bis*.101, 38-*bis*.0.100, 46.100, 46.101, 46.102, 46.103 e 47-*quinquies*.0.100.

Esprime infine parere non ostativo sulla proposta 24-*sexies*.0.101 nel presupposto che i contratti di lavori flessibili vengano stipulati nell'ambito delle risorse assegnate e parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, ho ascoltato gli *speech* che sono stati letti dalla Presidenza, per quanto riguarda le inammissibilità, e dal segretario addetto alla Presidenza, il collega senatore Malan, per quanto riguarda i pareri della Commissione bilancio.

Signor Presidente, mi consenta di svolgere due considerazioni. In primo luogo, per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, laddove si stabilisce quali siano gli emendamenti per i quali viene espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarebbe preferibile che venisse specificato, così come fa la Presidenza, anche il titolare o il primo presentatore dell'emendamento, in modo che si riesca, pur nel vortice di una seduta che deve essere rapida e probabilmente non esaustiva (se non per alcuni), a comprendere quello di cui stiamo parlando.

Sulle questioni sollevate, signor Presidente, voglio che resti a verbale che prendo atto di come ci sia stata, oltre alla modifica della legge elettorale (e sappiamo tutti come), anche la modifica di quello che era uno dei cardini del nostro ordinamento: il sistema bicamerale perfetto. Perché?

Perché, signor Presidente, nel momento in cui si consente alla Camera di stravolgere un decreto-legge nel quale è stato infilato di tutto, un decreto-legge che da «milleproroghe» diventa «millemarchette», senza confini e senza decenza alcuna, ci si viene a dire che, con dei limiti di tempo che lei conosce, signor Presidente, e con dei limiti oggettivi che tutti vedono, gli emendamenti per quanto riguarda i senatori sono sottoposti al limite... Al limite di cosa? Della pertinenza rispetto ad un decreto che non è *omnibus*, è molto più. È molto più.

Allora, scusatemi, c'è una prerogativa che va tutelata o difesa. O qualcuno ha il coraggio di dire che è preferibile che nessuno parli e che quindi gli emendamenti presentati decadano (un poco perché vengono dichiarati inammissibili dalla Presidenza, un poco perché c'è la contrarietà della Commissione bilancio), oppure non ci si venga a dire che, in queste condizioni, i limiti entro i quali vanno presentati gli emendamenti sono quelli che riguardano soltanto la proroga di termini o che introducono materie nuove.

Presidente, mi affido alla sua saggezza, non ho bisogno di insistere su questo punto. Questo decreto-legge millemarchette è una vergogna! Se tutti i colleghi presenti in Aula lo avessero letto e fossero capaci di comprendere di che cosa si tratta, ci sarebbe da vergognarsi. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*). Mi dispiace che per il Governo l'amico Lettieri cerchi di ammantarlo con un velo dicendo che si tiene conto di tutte le esigenze. Si tratta di un provvedimento del quale tutti, non maggioranza e opposizione ma tutti, ci dovremmo vergognare.

Desidero che le mie dichiarazioni restino a verbale, così come desidero che resti a verbale che la Commissione bilancio del Senato esprime un parere contrario a un provvedimento come quello in discussione, ma non contrario ai sensi dell'articolo 81. Come al solito, c'è un atteggiamento un po' pilatesco: ci sono delle perplessità, però poi alla fine si va avanti e si continua a fare uno sfacelo di quello che sta accadendo.

Presidente, la questione è ancora più grave, per una motivazione molto semplice. Nel momento in cui era in discussione un altro decreto-legge molto delicato, quello sull'*election day*, che in qualche modo toccava i diritti e le prerogative pretese e presunte dei partiti, qualcuno, da un Colle molto alto, ha preteso di intervenire perché si ristabilisse una correttezza e un rispetto costituzionale. In quel caso erano lesi gli interessi e i diritti dei partiti, ammesso che fossero lesi (su questo punto ho un concetto molto diverso: o la deroga valeva per tutti o non aveva diritto di cittadinanza e non doveva valere per nessuno).

Detto questo, c'è stato un intervento al quale tutti ci siamo inchinati e adesso che invece è in discussione un decreto millemarchette, che tocca la finanza pubblica, la spesa e la gente, quali interventi registriamo? Chi controfirmerà un provvedimento del genere, dove solo per decenza la Commissione bilancio dichiara la sua contrarietà?

Sapete che cosa contiene il provvedimento in esame? Io illustrerò tutti i miei emendamenti e chiederò che vengano sottoposti al voto elettronico, perché spero che ci sia la consapevolezza di quanti preferiscono

sfuggire o sottrarsi alle responsabilità, a cominciare dal relatore. Tuttavia, Presidente, c'è un problema complessivo di agibilità democratica. Non possiamo pretendere che ci sia il rispetto delle norme e degli interessi, che hanno comunque un'interfaccia nella Costituzione in alcuni momenti, e poi essere quantomeno sciatti, se non corresponsabili di atteggiamenti come questi, che veramente ci mettono in condizione di doverci vergognare di quello che stiamo facendo.

Illustrerò gli emendamenti nel merito; invito i colleghi a leggere solo i titoli delle norme che sono state introdotte alla Camera e a valutare se sia comprensibile ed accettabile che dallo scranno più alto del Senato ci venga la seguente indicazione: non potete che presentare alcuni emendamenti.

Usciamo allora dalla farsa, anche perché siamo alla fine di una recita che probabilmente non ha soddisfatto nessuno, né quelli che vivono qui dentro, né quelli che vivono fuori. Cerchiamo di essere una volta tanto autorevoli, responsabili e corretti rispetto alle cose che facciamo.

PRESIDENTE. Ovviamente la Presidenza, per quello che mi riguarda, garantirà l'agibilità democratica che è necessaria per ogni singolo provvedimento portato in discussione in quest'Aula.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Presidente, vorrei soltanto annunciare che esprimerò parere favorevole su tutti gli ordini del giorno. Invitando i colleghi a ritirare i loro emendamenti, annuncio sin d'ora che darò parere favorevole agli ordini del giorno, derivanti dalla loro trasformazione.

Soltanto per chiarezza aggiungo che stiamo esaminando un provvedimento che è stato adottato alla Camera nelle sue modifiche nell'intesa dei Gruppi parlamentari. Non credo che il Governo abbia alcun motivo di essere in causa in questa vicenda, perché le modifiche sono state interamente parlamentari.

Dubito che alla Camera contino rapporti di forza diversi da quelli del Senato, perché si tratta di modifiche che sono state sostanzialmente accettate da tutti. Aggiungo che stiamo trattando questo provvedimento a Camere sciolte e con il Governo in carica solo per gli atti di ordinaria amministrazione.

È di solare evidenza che, laddove vi fossero delle modifiche, la conseguenza non sarebbe l'approvazione della modifica, ma la decadenza dell'intero provvedimento, mentre ci sono molte misure che meritano di essere accolte. Voglio ricordare soltanto la questione dei rifiuti solidi urbani a Napoli e la tragica emergenza che va affrontata insieme a tante altre iniziative che servono a questo Paese affinché possa affrontare i disagi che certamente ci saranno per la mancanza delle istituzioni nella loro piena funzionalità nei prossimi due mesi fino alla costituzione del nuovo Parlamento e del nuovo Governo. In tal senso penso che l'adozione di questo provvedimento non sia né una rinuncia né un rifiuto né una fuga dalle pro-

prie responsabilità ma che rappresenti un atto di piena responsabilità. Per questi motivi, non mi tratterò più a lungo sui singoli temi.

Esprimo, nella modificazione formulata e che ne ha consentito l'ammissibilità, il parere favorevole sull'ordine del giorno G100.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore. Mi si consenta, però, una brevissima considerazione sull'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori. L'argomento in questione è oggetto di dibattito, di valutazione ed è all'ordine del giorno il problema della detassazione dei salari e degli stipendi. Vi è un problema di giustizia sociale che il Governo Prodi aveva già affrontato, avviando incontri con le forze sociali ed impegnandosi con serietà, dopo la trimestrale di cassa, a valutare le reali disponibilità per procedere in quella direzione. Perciò esprimo parere favorevole all'ordine del giorno che ritengo si faccia carico di sollevare una questione di enorme attualità. Come ha fatto il relatore, esprimo anch'io parere favorevole su tutti gli altri ordini del giorno, così come modificati su indicazione della Presidenza.

SALVI (*SDSE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*SDSE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, considero di grande rilievo che il Governo abbia accolto l'ordine del giorno G100. Mi auguro, però, che alle parole seguano i fatti. Nel dibattito alla Camera dei deputati il Partito Democratico ha aperto una polemica con il Popolo della Libertà perché il Partito Democratico ritiene che un provvedimento, come quello da noi chiesto – almeno così ha fatto alla Camera – possa essere approvato solo con l'intesa dell'opposizione, prefigurando così quello che già si intravede all'orizzonte, dopo le prossime elezioni.

Non c'è alcun motivo al mondo di avere l'avallo dell'altra parte dello schieramento politico per attuare una norma già prevista dalla legge finanziaria, votata dal Parlamento, l'articolo 1, comma 4, che prevede che le maggiori entrate tributarie del 2008 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e indica anche specificamente la via per realizzare questo obiettivo.

Quindi confidiamo sulla serietà di questo impegno, con cui si chiede al Governo Prodi di emanare tale iniziativa, come può fare anche in questa fase, dinanzi ad una vera e propria emergenza sociale, come quella della perdita del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, dei ceti popolari e della povera gente, che l'ISTAT ha quantificato nel 4,8 per cento, giustamente indicando l'indice del costo della vita per i prodotti che abitualmente i cittadini consumano tutti i giorni. Per le persone normali e innanzitutto per chi sta peggio, è una vera e propria emergenza sociale. Si tratta di dare attuazione ad una norma, votata dal Parlamento.

I sindacati e le forze sociali chiedono con grande determinazione che a questo si provveda. Se la dichiarazione è seria, come non ho ragione di dubitare, chiediamo che, al prossimo Consiglio dei ministri, il Governo emani un decreto-legge con il quale predisporre una prima detrazione, come chiede il nostro ordine del giorno, per i redditi da lavoro dipendente più bassi, salvo stabilire con provvedimenti successivi, e dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, lo stanziamento definitivo per tale detrazione.

È una proposta seria che rientra perfettamente nei binari istituzionali e nelle compatibilità di bilancio. Nel momento in cui tutti promettono mari e monti a destra ed a manca, ci aspettiamo dal nostro Governo, come suo ultimo atto, una misura indispensabile di risarcimento sociale. (*Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE*).

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Signor Presidente, sul «Corriere della Sera» di oggi c'è una strana notizia: la Ford mette all'asta i suoi lavoratori, con una ristrutturazione nel settore automobilistico che inizia con qualche anno di ritardo. Ma quei lavoratori operai della Ford guadagnano 80.000 dollari l'anno; un lavoratore operaio nel nostro Paese guadagna 20.000 euro l'anno. Questa è la condizione del lavoro salariato nel nostro Paese.

Ho chiesto di intervenire perché non resti sotto silenzio il fatto che la Presidenza abbia deciso di non considerare ammissibile un ordine del giorno che chiedeva che fosse rispettata la legge finanziaria. È inammissibile che il Senato non possa discutere del lavoro e della sua condizione. È inammissibile che il Senato non possa discutere del valore del lavoro in questo Paese, con le condizioni che prima ricordava il senatore Salvi. Credo che il Governo faccia bene a prendere atto del comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria e ad attuarlo, sanando così una questione drammaticamente aperta nel nostro Paese che riguarda la condizione del lavoro, del salario e della tutela della sicurezza.

Aggiungo, concludendo, che sono state approvate alcune norme che riguardavano la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Credo che nel tempo che resta al Senato le Commissioni debbano lavorare per dare certezza affinché quella legge, che segna un punto di avanzamento e di civiltà sulla questione della sicurezza del lavoro, diventi operativa. (*Applausi dai Gruppi RC-SE e SDSE*).

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, vorrei chiedere di aggiungere la firma all'ordine del giorno G100 illustrato dal collega

Salvi, che è ampiamente condivisibile. Ha ragione il collega Boccia: le cose sporche sono negli emendamenti, le questioni che invece hanno una loro dignità sociale, una loro capacità di rappresentare un momento di sofferenza autentica, sono negli ordini del giorno. Siamo arrivati purtroppo a questo punto.

L'ordine del giorno affronta un'emergenza reale e pretende un intervento cogente, immediato, come, d'altra parte, già previsto nella finanziaria. Certo, riteniamo che l'intervento in questa materia sia, di solito, abbastanza complicato. Sia se si utilizza la leva fiscale, sia se si utilizza la leva retributiva per cercare di operare un recupero del potere di acquisto dei salari, resta in ogni caso il problema che quando non si interviene sul controllo delle dinamiche dei prezzi, alla fine, tutto può rimanere abbastanza inefficace. Il principio è però assolutamente condivisibile ed è una battaglia che mi onoro di fare insieme agli amici della Sinistra Democratica. Sottoscrivo pertanto l'ordine del giorno G100.

Nel dichiarare il voto favorevole, consentitemi di fare un commento sulle ultime considerazioni che ha svolto il relatore, in particolare quando ha detto che questo è un provvedimento importante perché interviene sulla questione dei rifiuti. Mi rendo conto che i rifiuti in Campania sono serviti a fare in modo che qualcuno accumulasse tanta ricchezza; sono riusciti a nascondere tanti disagi. Anche il Governo e il relatore utilizzano i rifiuti per nascondere tante marchette che sotto quei rifiuti sono depositate.

Mi sembra un atteggiamento molto discutibile di chi, invece, avrebbe potuto coltivare per strade separate la possibilità di approvare provvedimenti che non operassero un effetto di trascinamento rispetto a norme che nessuno in questo consesso conosce, ma che domani riverbereranno effetti negativi sulla nostra società. Coprire con i rifiuti altra mondezza non è da lei, senatore Sinisi, ma, ahimè, siamo abituati a tutto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G100 (testo 2).

SALVI (*SDSE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*SDSE*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Salvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G100 (testo 2), presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G101 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 e G1.2 non saranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1 non sarà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, l'emendamento 3.101 fa riferimento alla nota vicenda di cui il Senato e la Camera si sono occupati molte volte, vale a dire alla revisione dei canoni demaniali per le spiagge.

L'errore di fondo che ha commesso il Governo (come già fece il Governo Berlusconi) è di considerare gli esercenti di questa attività di spiaggia tutti uguali, pertanto, quanto a tassazione, Ladispoli è nelle stesse condizioni di Iesolo. Poiché l'Esecutivo ha capito gli errori della passata e della presente legislatura spostando ancora il termine di pagamento di tali aumenti, insieme con i colleghi propongo un ulteriore differimento e la regolazione della situazione intermedia mediante un aumento del livello di pagamento non nella misura del 300, del 400 o del 500 per cento, ma del 200 per cento, nell'attesa che si definiscano su nuove basi i criteri per il pagamento dei canoni demaniali.

Come dicevo, infatti, l'Italia è molto grande e ci sono condizioni differenti, quindi i piccoli Paesi che hanno spiagge non devono pagare le stesse quote che si versano a Venezia o a Iesolo. Spero che ciò venga compreso e che si abbia comunque un'attenzione da parte del Governo; resto pronto ad ascoltare il suo parere ed eventualmente a trovare la forma perché lo spirito dell'emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole invece alla loro trasformazione in ordini del giorno. Nel caso lei voglia insistere per la votazione dell'emendamento 3.101, per la quale peraltro, essendo stato dichiarato improcedibile, occorre che la richiesta sia sostenuta da almeno 15 senatori, le ricordo che il parere del relatore e del Governo è contrario.

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, sono d'accordo a trasferire i contenuti dell'emendamento 3.101 in un ordine del giorno.

BACCINI (*Misto-MCFP*). Anch'io accolgo l'invito del relatore e del Governo a trasferire in ordine del giorno i contenuti dell'emendamento 3.102, identico all'emendamento 3.101.

MARINI Giulio (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI Giulio (*FI*). Chiedo di aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 3.100 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1 non verrà posto in votazione.

Poiché all'articolo 4 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, l'emendamento 6.100, sul quale il relatore, il Governo e la Commissione bilancio hanno espresso parere contrario, è stato dichiarato pur tuttavia ammissibile, mentre hanno eccettuato l'inammissibilità per quanto riguarda l'emendamento 6.101.

La Commissione bilancio, prima di assumere certe decisioni, dovrebbe valutare meglio il contenuto delle proposte emendative perché non può dichiarare ammissibile l'emendamento 6.100 e inammissibile il successivo che rientra in una logica che adesso mi permetto di spiegare. L'oggetto delle proposte è il dramma dei pensionati delle Ferrovie dello Stato che, finalmente, nella passata legislatura, dopo tanti anni hanno ottenuto un fondo di circa 22 milioni di euro da distribuirsi nel triennio

2005-2007 secondo regole stabilite dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio cui fu affidato detto fondo.

Il Ministero della funzione pubblica in questi tre anni non è stato in grado di individuare i criteri di distribuzione perché non ha una struttura adeguata – come ci ha spiegato lo stesso Ministro quando ne abbiamo discusso in 1ª Commissione – e la soluzione prospettata dallo stesso Ministro è probabilmente quella di trasferire il fondo di 22 milioni di euro all'INPS e il connesso incarico di distribuirlo secondo criteri che l'istituto di previdenza stabilirà.

Su questo punto siamo d'accordo: il nostro emendamento riguarda un altro aspetto. Forse la Commissione bilancio non ha capito che non proponiamo di aggiungere agli obblighi del triennio 2005-2007 anche quelli del triennio successivo, ma piuttosto di non far andare in perenzione questi fondi destinati ai pensionati ferroviari, trasferendo l'impegno del Governo a distribuire tali risorse negli anni 2008-2010. Questa è l'operazione che suggeriamo.

Mi rivolgo anche ai sindacalisti dell'opposizione e chiedo loro di darci una mano, perché non è possibile che un fondo previsto per il personale delle Ferrovie dello Stato in pensione che da anni aspetta un minimo di integrazione delle loro scarse risorse non meriti l'attenzione del Parlamento perché il Dipartimento della funzione pubblica e la Presidenza del Consiglio non sono in grado di individuare i criteri per distribuire le risorse. Trasferiamole dall'INPS, per carità di Dio, e accetto che siano distribuite nel triennio 2008-2010, ma possibilmente si eviti di ricorrere – perlomeno lo faccia il Governo – all'uso di tecniche dilatorie, com'è successo in questo caso, sostenendo che il Dipartimento della funzione pubblica non può esprimere questi criteri e non è in grado di stabilire come si debbano dividere questi fondi.

Questo è ridicolo per questo Senato, per tutto il Parlamento e direi anche per il Governo. Quindi io vi prego di accettare con spirito di attenzione il contenuto di questo emendamento e di aiutarci perché si risolva il problema nell'interesse dei ferrovieri italiani pensionati.

PRESIDENTE. Prima di andare oltre, ricordo che l'emendamento 6.100 del senatore Saporito è improcedibile a seguito del parere contrario dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SAPORITO (AN). L'emendamento 6.100 è stato dichiarato ammissibile, mentre il 6.101 è inammissibile.

PRESIDENTE. Ha ragione senatore, mi scusi, sull'emendamento 6.100 c'è il parere contrario. Accetta di trasformarlo in ordine del giorno?

SAPORITO (AN). Lo trasformo in ordine del giorno, Presidente, però ho voluto lasciare agli atti di questa Camera che il problema in questione non può essere risolto se non assegnando all'INPS, che sa cosa fare, l'attuazione di questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto in votazione.

Ricordo che gli emendamenti 6.101, 6.102, 6.103 e 6.104 sono inammissibili, mentre l'emendamento 6.105 si intende ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che la lettera *b* di tale emendamento è inammissibile. Vuole intervenire sulla restante parte, senatore Cicolani?

CICOLANI (*FI*). Non intendo illustrarlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6-*bis*.100.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, chiedo di verificare il numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,27 è ripresa alle ore 11.50).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013 (ore 11,50)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della prima parte dell'emendamento 6-*bis*.100.

Verifica del numero legale

CARRARA (*FI*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6-*bis*.100, presentato dal senatore Cicolani, fino alle parole «o prorogare».

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-*ter*, che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 6-*ter*.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-*quater* del decreto-legge. L'emendamento 6-*quater*.0.100 si intende ritirato, mentre l'emendamento 6-*quater*.0.101 è inammissibile.

All'articolo 7 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G7.1 (testo 2) che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 7-*bis*.0.100, 7-*bis*.0.102 e 7-*bis*.0.103 sono inammissibili.

L'emendamento 7-*bis*.0.101 si intende ritirato.

Poiché agli articoli 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 9, 10 e 11 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, e poiché l'emendamento riferito all'articolo 11-*bis* del decreto-legge si intende ritirato, passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.101, presentato dai senatori Bornacin e Saporito.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.102, presentato dai senatori Bornacin e Saporito.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 13-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13-*bis*.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'emendamento 13-*bis*.0.100 è inammissibile.

L'emendamento 13-*bis*.0.101 verrà posto in votazione all'articolo 24-*quinquies*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 13-*bis*.0.102 e 13-*bis*.0.103 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che l'emendamento 14.100 è stato ritirato.

L'ordine del giorno G14.100, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, l'emendamento 14.101 interviene sull'articolo 14 che prevede la proroga delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari. La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che riprende una delle due condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione giustizia. È opportuno però che venga recepita anche l'altra condizione indicata dalla citata Commissione.

Mi riferisco all'innalzamento ad undici anni, a partire dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 previsto dall'articolo 245 del decreto stesso, recuperando una disposizione che si ricava direttamente dalle previsioni dell'ordinamento giudiziario. Quindi significa allineare con la normativa vigente una previsione che diversamente risulterebbe completamente sfasata. Non si comprenderebbe peraltro il motivo per cui si recepirebbe solo una parte del parere espresso dalla Commissione di merito, così come fatto dall'altro ramo del Parlamento, tralasciando l'altra.

Quanto da me proposto si colloca nell'ambito di un intervento sistematico necessario per rendere più plausibile tutta la normativa. È per questo che lo raccomando all'Aula dal momento che la magistratura ordinaria, come sappiamo, è composta da circa 9.000 unità, ma quella onoraria, che è quella che consente all'ordinamento giudiziario del nostro Paese di andare avanti, ha bisogno di riconoscimenti come questi, che non incidono assolutamente sulla spesa non determinando costi aggiuntivi e che riallineano ad una normativa peraltro già esistente anche le scadenze previste. Per queste ragioni, signor Presidente, raccomando all'Aula di approvare l'emendamento e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.101.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.101, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G 14-*bis*.1 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 14-*bis*.0.100 è inammissibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, l'emendamento 15.100, del quale chiedo la votazione elettronica, valuta una modifica che è stata introdotta all'articolo 15 concernente disposizioni in materia di arbitrati.

Sia il testo che la relazione illustrativa precisano che il differimento dell'applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici si rende necessario per consentire l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003.

Eppure, signor Presidente, sia il servizio studi della Camera sia chiunque si apprestasse a leggere il provvedimento verificherebbe che non appare assolutamente chiara la portata normativa di tale ultimo riferimento proprio perché l'articolo 3, ai commi 19 e 22, della legge finanziaria non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate. Cioè si opera un differimento per consentire una devoluzione che in effetti non è prevista chiaramente.

L'emendamento che ho presentato serve a fare chiarezza prevedendo specificamente che vi sia questa devoluzione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.100.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.100, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. L'emendamento 15.0.100 si intende ritirato.

Poiché all'articolo 16 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (*SDSE*). Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore, ritiro l'emendamento 16-*bis*.100.

Voglio tuttavia brevemente lasciare a verbale la mia censura per una iniziativa improvvida che, nottetempo, ha introdotto in questo decreto una modifica sostanziale della responsabilità contabile degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, con ciò provocando un effetto contrario a quello che noi oggi dobbiamo perseguire, ossia quello di un rafforzamento delle forme di responsabilità. Dobbiamo infatti tutelare meglio la corretta gestione del denaro pubblico. Questa è una norma adottata palesemente sulla spinta di *lobby* potenti, così come anche l'altra sulla proroga della durata delle Autorità.

Non sono queste le cose che si possono fare decentemente nottetempo in un provvedimento normativo di questo genere. Ripeto, ritiro l'emendamento per non mettere a rischio misure importanti, come la proroga degli sfratti, ma voglio lasciare a verbale dell'Aula la mia censura per tutto questo.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, voglio rifarmi alle cose che diceva poco fa il collega Villone.

Con l'introduzione dell'articolo 16-*bis* sostanzialmente si esclude la responsabilità erariale, quindi la verifica ed il controllo della Corte dei conti, per alcune società a partecipazione pubblica.

È una di quelle marchette nascoste in questo decreto, perché in qualche modo si rendono irresponsabili alcuni amministratori di società con prevalente interesse pubblico. È assurdo che una norma come questa passi sotto silenzio. Andremo tra poco tutti in campagna elettorale e tutti ragioneremo del rigore, della necessaria trasparenza che dovrà essere rivendicata in qualunque tipo di azione pubblica e poi consentiamo che passi un articolo come questo che introduce una irresponsabilità erariale, cioè sottrae alla verifica della Corte dei conti la gestione di alcune società.

Ve lo diceva il collega Villone, che si è dichiarato disponibile a ritirare l'emendamento. Io invece non ho la stessa disponibilità. Voglio sapere quanti e quali colleghi sono per concedere un regime di irresponsabilità a società a prevalente controllo pubblico quotate in borsa. Questo il senso dell'emendamento che mantengo e per il quale chiedo la votazione con sistema elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16-*bis*. 101.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16-*bis*.101, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16-*bis*.102.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, le ricordo che sta per terminare il tempo a sua disposizione.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, visto che lei, anche in quest'ultima occasione, vuole limitare la possibilità di esprimersi all'unica voce che ha il coraggio di esporre le questioni sottese a questo provvedimento, e se ne assume le responsabilità, avendo altri emendamenti ancor più significativi di questo, perché riguardano vergogne ancor più ignobili, devo rinunciare a parlare ora.

Chiedo a qualche Gruppo, che invece ritiene di non utilizzare il proprio tempo, di consentirmi di esercitare una funzione libera e democratica in quest'Aula, che dà l'assenso su tutto e che ha consentito l'approvazione di una vergogna come quella di poco fa, e di permettere così che almeno qualcuno, rivendicando la responsabilità ed il coraggio, lasci agli atti quel che accade.

Sperando che qualche Gruppo mi consenta di parlare successivamente, rinuncio ad intervenire su questo emendamento. Chiedo comunque la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Se impiega un minuto per rinunciare a parlare il tempo poi termina comunque.

Invito, comunque, il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16-*bis*.102, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16-*ter* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). L'emendamento 16-*ter*.100 (testo 2) interviene sul problema legato alla proroga introdotta dal decreto-legge al nostro esame per quanto riguarda gli incarichi apicali in magistratura. In particolare, nella seconda parte recepisce un'indicazione che consentirebbe di rendere più accettabile il clima in magistratura poiché è evidente che coloro i quali hanno già compiuto gli otto anni e devono lasciare gli apici della magistratura o accettano di andare chissà dove e chissà come, oppure sono costretti a rimanere in soprannumero nell'ufficio nel quale attualmente risiedono ed è evidentemente assurdo che colui il quale ha rivestito l'incarico di procuratore capo, per esempio, accetti di rimanere nella stessa procura in una posizione di soprannumero e chiaramente sottoposta.

In questa logica in proposito ho tentato di proporre una soluzione ma, come ho già detto, non ho il tempo sufficiente per poterla rappresentare all'Aula. L'importante è che resti a verbale.

Mi piacerebbe che i tanti colleghi magistrati che si esprimono quotidianamente su problematiche che riguardano la giustizia valutassero concretamente la portata di questo emendamento che cerca, signor Presidente, di sventare le conseguenze già anticipate da alcune decisioni (mi riferisco, per esempio, al TAR del Piemonte che ha lasciato intendere come proprio perché ci sono stati già dei ricorsi occorre mettere in campo delle contromisure).

Questa è, appunto, una contromisura che restituisce dignità ai magistrati ed evita ulteriori conseguenze. Se qualcuno la vuole condividere o commentare ne sarei lieto visto che i limiti temporali a mia disposizione, purtroppo, non me lo consentono.

Su questo emendamento comunque, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento. 16-*ter*.100 (testo 2)

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16-*ter*.100 (testo 2), presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti da parte di alcuni senatori nei banchi della maggioranza).

Colleghi, i pianisti li vedo suonare da entrambe le parti dell'emiciclo. Evitiamo quindi questa bella musica, come dice il collega Gramazio, e procediamo.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16-*ter*.101, presentato dal senatore Palma.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 16-*ter*.0.100 è inammissibile.

Poiché all'articolo 17 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Gli emendamenti 17.0.100 e 17.0.101 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G17.0.500 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Poiché agli articoli 18, 18-*bis*, 18-*ter* non sono stati presentati emendamenti. All'articolo 19 del decreto-legge è stato presentato l'ordine del giorno G19.1 (testo 2) che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 19-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 19-*bis*.100, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Poiché agli articoli 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter* del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 21-*quater* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PALMA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire a proposito dell'articolo 16-*ter*. Ho presentato un emendamento al secondo comma di quell'articolo...

PRESIDENTE. La richiesta non mi è stata segnalata, senatore Palma.

PALMA (*FI*). Quando mi è stato chiesto se avevo intenzione di ritirare l'emendamento ho risposto che intendevo parlare per cui aspettavo che lei mi desse la parola.

PRESIDENTE. Mi scuso, senatore Palma. Gliela concedo ora.

Da parte dei funzionari non ho ricevuto alcuna segnalazione, ma sono disponibile, se intende ritirare l'emendamento, a darle questa possibilità e ad annullare la relativa votazione.

PALMA (*FI*). Grazie, signor Presidente.

Sull'emendamento 16-*ter*.101 da me presentato il relatore aveva formulato un invito al ritiro. È qui presente il Ministro della giustizia. Ebbene, signor Ministro, se lei all'esito del mio intervento formulerà un invito al ritiro dicendo evidentemente che quello che affermo non corrisponde al vero, io ritirerò l'emendamento. Siccome ho grande stima della sua persona e della sua capacità professionale mi presto a questa possibilità.

Con l'emendamento in questione chiedo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 16-*ter*.

Io chiedo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 16-*ter*, il quale, con esclusivo riferimento agli uffici giudiziari di Bolzano, cancella una norma dell'ordinamento giudiziario (quello approvato da questa maggioranza), in base alla quale, nel cambio delle funzioni da requirente a giudicante e da giudicante a requirente, non si prevede il cambio di distretto per la Provincia di Bolzano, a differenza di quanto avviene per tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Il che equivale a dire che nella Provincia di Bolzano i giudici possono passare da pubblico ministero a giudice e da giudice a pubblico ministero nello stesso identico ufficio giudiziario.

Primo punto, signor Ministro: a me pare che questa sia una intollerabile disparità di trattamento. Davvero non comprendo la ragione per la quale tutti i giudici d'Italia devono passare distretto se vogliono cambiare le funzioni, mentre invece solo ed esclusivamente i giudici degli uffici giudiziari di Bolzano possono passare dall'ufficio del pubblico ministero all'ufficio del giudice nello stesso identico circondario, senza neanche recarsi nel circondario di Trento, limitrofo, com'era previsto nell'ordinamento giudiziario.

Seconda cosa che mi permetto di dire, signor Ministro: con l'abrogazione di questa norma la questione dei passaggi di funzione da requirente a giudicante è completamente sprovvista di disciplina. È vero, infatti, che nel secondo comma dell'articolo 16-*ter* si fa riferimento all'articolo 2 della legge n. 150 del 2005, ma ella sa, signor Ministro, che quella norma è la legge delega dell'ordinamento giudiziario, una legge che è stata compiutamente esercitata, che si è caducata con l'esercizio delle deleghe e che, in ogni caso, non ha alcuna natura precettiva.

Allora, signor Ministro, in conclusione, le chiedo di volermi smentire su questo e, se lei lo farà, io ritiro l'emendamento: è vero o non è vero che, a seguito di questa norma, i magistrati degli uffici giudiziari di Bolzano avranno un trattamento completamente diverso dai magistrati di tutti gli uffici giudiziari d'Italia? È vero o non è vero che la norma che rimane, cioè quella della legge delega, non ha natura precettiva e che conseguentemente, in ragione dell'assenza della natura precettiva di quella norma, non vi è una disciplina che regola il passaggio di funzioni da requirente a giudicante e da giudicante a requirente solo ed esclusivamente per i magistrati degli uffici giudiziari di Bolzano? Aspetto la sua parola per decidere.

PRESIDENTE. Colleghi, io confermo la votazione: l'emendamento è stato bocciato. Senatore Palma, io le ho dato la parola per ritirarlo (e in quel caso avrei escluso la bocciatura del voto), ma non certo sulla base di una trattativa in Aula con il Governo. Quindi, l'emendamento si considera bocciato.

Invito nuovamente i presentatori dell'emendamento 21-*quater*.100 ad illustrarlo.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, sull'emendamento 21-*quater*.100...

PRESIDENTE. C'è il parere contrario della 5ª Commissione; vuole trasformarlo in un ordine del giorno, senatore Polledri?

POLLEDRI (*LNP*). Lo trasformiamo volentieri in un ordine giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21-*quater*.100 non verrà posto in votazione.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Vorrei soltanto spiegare – anch'io un po' tardivamente, e naturalmente me ne scuso – perché all'articolo 17 ho presentato due emendamenti, che il Governo mi ha chiesto di trasformare in ordini del giorno. Naturalmente l'ho fatto, perché il provvedimento è delicato e merita di essere approvato complessivamente, tuttavia vorrei segnalare la delicatezza della questione di cui stiamo parlando.

Se il Governo, dopo l'accoglimento degli ordini del giorno da noi presentati, non interverrà stanziando le risorse adeguate (lo dico a tutti i colleghi che il 1° aprile saranno sul territorio a fare campagna elettorale, naturalmente ciascuno per la propria parte politica), le tratte ferroviarie per i pendolari in Italia chiuderanno. Con la finanziaria 2008 abbiamo infatti assegnato risorse scarse per mantenere in esercizio l'attuale livello di servizio per le Regioni. Il Governo, all'epoca, non identificò le risorse, ma si impegnò a trovarle successivamente.

A mio giudizio il Governo doveva, come si era impegnato a fare, stanziarle appieno in questo provvedimento, perché con il livello di servizio e con il livello di congestione esistente nelle nostre città, non ci possiamo permettere di chiudere le tratte ferroviarie del trasporto regionale e metropolitano.

Purtroppo questo provvedimento, pur ampliato a dismisura, non contiene tali risorse. Pertanto, chiedo e prego il Governo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nelle prossime ore di trovare la soluzione, altrimenti ci sarà giustamente – io naturalmente sarò al loro fianco avendo combattuto pienamente – la rivolta dei pendolari, che chiedono servizi migliori e di qualità e, come risposta, si vedranno chiudere gli attuali livelli di servizio.

Si tratta quindi di una questione delicatissima sulla quale chiedo da parte del mio Governo (per quanto esso abbia concluso la propria esperienza) la massima attenzione, per garantire ai cittadini e alle cittadine italiane un servizio di qualità mantenendo almeno l'attuale livello di treni pendolari.

SINISI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione che fa riferimento all'ordine del giorno G21-*quater*.100, ma vale per tutti gli ordini del giorno. Come ha detto il presidente Marini all'inizio della seduta, gli ordini del giorno sono degli inviti al Governo, perché il Governo è in carica solo per gli atti di ordinaria amministrazione.

Siccome in alcuni testi si afferma «il Governo garantisce» e «il Governo si impegna», è chiaro che tutte queste evocazioni valgono come invito ed esortazione al Governo.

PRESIDENTE. Gli uffici li hanno predisposti sotto questa forma.

Poiché agli articoli 22 e 22-*bis* del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22-*ter* del decreto-legge, che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22-*ter*.100.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, con tale emendamento richiamo una questione già affrontata in sede di discussione generale, ossia il problema degli sfratti. Secondo un'indagine commissionata dal Ministro delle infrastrutture, sono soltanto sei i Comuni (li ho indicati nell'emendamento, ossia Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma e Torino) nei quali la legge n. 9 del 2007 ha prodotto più di trenta sfratti bloccati. È lì che esiste un problema abitativo che occorrerebbe risolvere. La vittoria di Rifondazione Comunista all'interno della coalizione ha imposto invece un blocco generalizzato anche dove questa emergenza abitativa non c'è.

Nella predisposizione di programmi che si sta operando, sia da parte di partiti del centro-destra che del centro-sinistra, viene posto il problema del mercato, della libera contrattazione, del rilancio delle politiche abitative, delle cedolari secche, delle imposte sostitutive: dopo però procediamo in questo senso, che è illogico e contro il buonsenso. Siamo favorevoli ad intervenire laddove c'è necessità e non dove non c'è alcuna necessità.

Per queste ragioni, signor Presidente, invito l'Assemblea a votare questo emendamento e chiedo il supporto della votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22-*ter*.100, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22-*quater* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, sull'emendamento 22-*quater*.100 c'è il parere contrario della 5ª Commissione, ma di questo non mi meraviglio perché ormai siamo abituati a tutto. Anche l'intero provvedimento ha il parere contrario della 5ª Commissione, senza riferimenti all'articolo 81 della Costituzione: ciò rappresenta una forma edulcorata per proseguire l'*iter* di questo provvedimento. Poi però un titolo de «Il Sole 24 ORE» oggi parla di 1 miliardo di sfondamento del *deficit* dovuto rispetto all'intero provvedimento.

Signor Presidente, ho presentato anche un ordine del giorno in questo senso, per richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che non si possono realizzare i piani secondo quanto viene indicato, cioè con tassi di rendimento del 3,1 per cento del capitale investito.

Allora, propongo e sollecito l'attenzione affinché siano portate a compimento le istruttorie, quanto meno quelle già avviate di particolare rilevanza sul piano sociale. È una mera indicazione per richiamare la contraddizione di questa norma soprattutto con riferimento ai fondi immobiliari che hanno necessità di intervenire e di realizzare introiti coerenti con l'investimento in termini di mercato.

Non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 22-*quater*.100 è improcedibile.

Inoltre, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22-*quater*.1 non verrà posto in votazione

Gli emendamenti 22-*quater*.0.101, 22-*quater*.0.100 e 22-*septies*.0.100 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G22-*quater*.100. Essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Poiché all'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22-*sexies* del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, con l'articolo 22-*sexies*, si istituisce un commissario per il porto di Gioia Tauro e lo si paga 600.000 euro per l'anno 2008, 750.000 per l'anno 2009. Tutto il furore contro la

casta e di moralizzazione è già finito, perché per gli amici degli amici i soldi si trovano.

La Lega è contraria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22-*sexies*.100.

VALENTINO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (*AN*). Signor Presidente, già in discussione generale avevamo manifestato la nostra contrarietà rispetto a questa ipotesi recata dall'articolo 22-*sexies* che definiamo veramente sconcertante ed offensiva. Naturalmente vogliamo ribadire anche in questa sede di dichiarazione di voto la nostra contrarietà più assoluta, invitando l'Assemblea ad una riflessione: è veramente sperpero di denaro pubblico quello che si sta realizzando in questo momento. Auspico pertanto un recupero di dignità da parte dell'Assemblea perché si possa evitare questo scuncio.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22-*sexies*. 100, presentato dal senatore Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 22-*septies* è stato presentato l'emendamento 22- *septies*.0.100, ritirato e confluito nell'ordine del giorno G22-*quater*.100.

Ricordo che l'articolo 23 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poiché all'articolo 24 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, e poiché l'emendamento 24-*bis*.100 riferito all'articolo 24-*bis* è stato ritirato, passiamo all'esame dell'ordine del giorno G24-*bis*. 1. Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 24-*ter* del decreto-legge, che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 24-*ter*.100, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Poiché all'articolo 24-*quater* del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24-*quinqüies* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Prima di procedere alla votazione di tali emendamenti deve essere votato l'emendamento 13-*bis*.0.101, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24-*quinqüies*.100, presentato dalla senatrice Pellegatta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24-*quinqüies*.101, presentato dal senatore Bulgarelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24-*quinqüies*.102, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24-*quinqüies*.103, presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Gli emendamenti 24-*sexies*.0.100 e 24-*sexies*.0.101 si intendono ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, su cui è stato presentato l'emendamento 25.100, che invito il presentatore ad illustrare.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, come i colleghi avranno verificato, poco fa mi sono rivolto all'Assemblea chiedendo che qualcuno mi desse la possibilità di continuare a parlare, visto che Unione Democratica per i consumatori all'interno del Gruppo Misto è l'unica componente che ha ultimato il tempo. Ringrazio i tanti amici e colleghi e i Capigruppo dei Gruppi del centro-sinistra per la grande disponibilità che non è arrivata. Ringrazio invece, senza ironia, il Gruppo di Forza Italia che mi ha messo a disposizione parte del suo tempo.

La democrazia è un esercizio difficile da mettere in pratica, perché non bisogna soltanto declamarlo appropriandosi di certe attribuzioni, ma bisogna essere capaci di praticarlo, a volte in silenzio, ed io ho l'obbligo di specificare che il silenzio in alcuni casi va rotto.

Signor Presidente, con questo emendamento sottopongo al Senato una serie di questioni significative. Mi rivolgo a tutti i colleghi della Commissione giustizia, a cominciare dal presidente Salvi e dai colleghi Caruso, Buccico, Di Lello Finuoli, Casson, Legnini e D'Ambrosio che vedo qui presenti. Quando abbiamo iniziato l'esame della finanziaria in Commissione giustizia su un punto siamo stati tutti d'accordo, maggioranza ed opposizione: eliminare una norma che vietava l'estensione del giudicato nella pubblica amministrazione. È stato votato all'unanimità dalla Commissione un documento pubblico; il Governo è andato avanti e non ha recepito nella prima lettura in Commissione della finanziaria l'emendamento da me presentato ed in Aula ha invitato i colleghi della Commissione giustizia a fare memoria di un percorso condiviso; alla fine il Senato, dopo una discussione ampia e attenta, ha cancellato quella norma.

Vi sembra mai possibile che, dopo un percorso democratico e partecipato iniziato in Commissione e che ha visto tutte le componenti della Commissione giustizia, e poi tutte le componenti dell'Aula, interessate ad un accordo unanime volto a stabilire che una norma come quella non può avere diritto di cittadinanza, adesso, con un decreto «marchetta» come questo, venga di nuovo cancellata quella volontà espressa in maniera consapevole dal Senato con una discussione vera? Ho pertanto ritenuto di dover presentare un emendamento soppressivo di una norma che suona come un cazzotto negli occhi che il Governo dà al Parlamento, nel momento in cui non recepisce un'indicazione ed una volontà precisa. Il Governo crede davvero che con i decreti-legge può tentare di turlupinare la legittima volontà espressa dalle Aule parlamentari? È mai possibile non prendere atto di quanto liberamente il Parlamento ha deciso? (*Applausi dal Gruppo FI*).

È un affronto gravissimo (e mi dispiace che sia qui presente il sottosegretario Lettieri, che probabilmente non conosce la vicenda), perché poi

è facile gestire annullando i risultati di un confronto democratico come quello che si è svolto.

Colleghi, vi chiedo di votare questo emendamento che di nuovo sopprime tale norma, in primo luogo perché nel ragionamento che abbiamo svolto in Commissione ci siamo resi conto di come nel comparto pubblico non rendere possibile l'estensione del giudicato significa, innanzi tutto, determinare un aggravio di spese. È infatti chiaro che, se un dipendente pubblico va davanti al TAR, chiede una decisione e questa diventa esecutiva, l'ente pubblico ha interesse ad applicarla a tutti coloro che si trovano nella stessa condizione, per evitare di affrontare altri cento giudizi. Quindi, c'è un risparmio evidente. C'è poi un atteggiamento illegittimo, perché così facendo, vietandosi all'amministrazione pubblica l'estensione del giudicato, in effetti si fa in modo che qualcuno possa essere favorito, magari mettendo in condizione l'ente pubblico di non costituirsi al momento opportuno in giudizio, sapendo che quel giudicato favorevole nei confronti di qualcuno non potrà essere esteso. È allora una questione di palmare evidenza.

In secondo luogo, e scusatemi, evitiamoci la schizofrenia di aver fatto una norma discutibile quanto vogliamo, condivisibile o no, sulla *class action*, che cerca di estendere gli effetti di un giudicato favorevole a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione per poi invece impedire alla pubblica amministrazione di estendere in maniera precisa un giudicato favorevole.

Se c'è qualcuno che vuole convincermi del contrario sono pronto a condividere le sue tesi e a modificare la mia idea. Penso però che non si tratti di dire sì o no ad un emendamento presentato dal senatore Manzione, ma di dire sì o no ad un'Aula che rivendica la sua dignità, ad un Parlamento che, pur se alla fine di un percorso, ha il dovere di ritenersi unico interprete di quel potere legislativo (nella specie, quello del Senato) che solo eccezionalmente viene affidato al Governo e che, con un *escamotage* come quello contenuto nella finanziaria, non può essere limitato.

Signor Presidente, le preannunzio infine la mia volontà di richiedere la votazione a scrutinio simultaneo per l'emendamento 25.100.

SINISI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, il divieto di estensione del giudicato è un principio fondamentale della nostra conoscenza e dottrina giuridica. Ovviamente, come ho detto in precedenza, sono disponibile ad accogliere ordini del giorno che volgano nel senso di invitare il Governo ad attuare questo rimedio, che è semplicemente di prevenzione nei confronti di ulteriori liti, con la gradualità necessaria e con la prudenza che serve al buon andamento della pubblica amministrazione.

Se il collega Manzione ritirasse il suo emendamento e proponesse un ordine del giorno che volga in questa direzione non avrei nessuna difficoltà ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Colleghi, vi devo comunicare una correzione. Prima, per errore, abbiamo votato gli emendamenti 24-*quinquies*.100 e 24-*quinquies*.101 che erano stati trasformati nell'ordine del giorno G24-*quinquies*.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione. Quindi, annullo le due precedenti votazioni.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 25.100 e confermo la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.100, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 25-*bis* non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 26 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 26.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.1 non sarà posto ai voti.

Poiché agli articoli 26-*bis* e 27 non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 28 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 28.100, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 28-*bis*.0.500 è stato trasformato nell'ordine del giorno G28.0.500, che invito la presentatrice ad illustrare.

BONFRISCO (*FI*). Signor Presidente, ruberò pochi minuti a questo dibattito perché è meglio discutere il meno possibile questo decreto-legge, visto ciò che si trascina dietro, che noi non condividiamo affatto, ma anche per il tema che non ha bisogno di essere molto approfondito e che pongo attraverso un emendamento che so essere ai limiti dell'ammissibilità e che quindi volentieri, in omaggio al Regolamento, trasformo in ordine del giorno anche poco vincolante, visto che si tratta di un semplice invito al Governo.

È infatti evidente che sotto gli occhi impassibili di questo Governo sono emersi dati drammatici in ordine all'utilizzo di strumenti di finanza derivata, dei cosiddetti *swap*, largamente e massicciamente utilizzati e proposti dalle banche, soprattutto nelle aree più ricche del Paese, senza alcun controllo da parte di chicchessia.

Ciò avviene su due fronti entrambi delicati: quello degli enti locali, per quanto riguarda la ristrutturazione del loro debito, e quello delle imprese, per quanto riguarda la loro crescente difficoltà finanziaria, non solo in ordine a Basilea 2 (che sta per arrivare), ma soprattutto in ordine alle difficoltà del nostro sistema delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, rispetto a un sistema del credito che continua a essere sordo alle reali esigenze di sviluppo economico dei nostri territori. Però, invece di aiutare e accompagnare questo sistema del credito verso le esigenze reali dei nostri cittadini e territori, lo copriamo colpevolmente quando talune banche del sistema italiano e moltissime del sistema internazionale utilizzano i nostri territori, le nostre imprese, il nostro risparmio come terreno di conquista e nient'altro.

Non vorrei dilungarmi ulteriormente, ma in sintesi quest'ordine del giorno prevede che il Governo superi quel limite e quella timidezza imperdonabile che si è dato in occasione dell'ultima finanziaria e affronti davvero, nonostante l'inizio di un percorso più trasparente che comunque il Governo in questa finanziaria ha reso possibile, il tema della gestione dei contratti inerenti strumenti finanziari strutturati, cosiddetti derivati, che hanno messo in ginocchio molte imprese e sotto giudizio i bilanci di molti enti locali.

Invitiamo il Governo ad affrontare questo tema con tempestività. Approfittiamo della presenza del sottosegretario Lettieri, che ne è stato un buon testimone, per ricordare l'iniziativa e l'ampio dibattito che si è svolto in questo ramo del Parlamento durante i lavori della finanziaria, ma ricordo

anche il suo e il nostro fallimento allorquando persino il relatore della finanziaria, il senatore Legnini, che solitamente è il depositario di un'importante linea di condivisione tra Parlamento e Governo, ha dovuto piegare la testa di fronte ad un Governo cieco e sordo che, al dilagare di un fenomeno che ha messo in difficoltà tutti, ha preferito invocare semplicemente – e di ciò comunque gli diamo atto – un criterio di maggiore trasparenza.

Chiediamo qualcosa di più e ci auguriamo che anche questo tema nella presente campagna elettorale possa davvero aiutarci a trovare le utili condivisioni e concertazioni laddove servissero, ma non ci faccia dimenticare che, se siamo stati eletti in rappresentanza dei nostri cittadini e quindi anche dei nostri imprenditori e dei Comuni in cui viviamo e tentiamo di rappresentare la politica di questo Paese, non possiamo dimenticarci che non possiamo essere, questa volta con i risparmiatori ma anche con le banche: noi dobbiamo essere o a fianco dei risparmiatori o con le banche. E io invito tutti a sostenere i risparmiatori e i cittadini di questo Paese. (*Applausi dai Gruppi FI e LNP*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.0.500 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29 del decreto-legge che invito i presentatori ad illustrare.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, accolgo l'invito a trasformare l'emendamento 29.100 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 29.101 si intende illustrato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 29.101, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 29.0.100.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G29.0.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Poiché all'articolo 29-*bis* non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 29-*ter* del decreto-legge che invito il presentatore ad illustrare.

D'ALÌ (*FI*). Signor Presidente, mi sorprende il fatto che la 5ª Commissione abbia espresso parere contrario sull'emendamento 29-*ter*.0.100 dal momento che la proroga in esso prevista è indirizzata all'utilizzo di

stanziamenti già esistenti e non di nuovi. Ritengo che sia un parere finalizzato ad evitare di sottolineare l'importanza di questo emendamento. Mi rivolgo soprattutto a coloro che negli anni – il Gruppo dei Verdi tra gli altri – si sono battuti per l'avvio di un programma serio di utilizzazione del bioetanolo nel nostro Paese: se non dovesse essere approvata questa proroga il programma subirebbe una battuta d'arresto difficilmente recuperabile e tutto il lavoro che è stato fatto negli anni passati a favore del comparto agricolo ma soprattutto dell'energia alternativa derivante, appunto, da sottoprodotti dell'agricoltura si vanificherebbe.

È una semplice proroga dell'utilizzo di fondi già esistenti. Quindi, prescindendo dal parere contrario della 5ª Commissione che – a mio giudizio – è finalizzato solamente a depotenziare la possibile approvazione di questo emendamento, chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta e naturalmente di votarlo favorevolmente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29-ter.0.100, presentato dal senatore D'Alì.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Agli articoli 29-*quater*, 30 e 32 non sono stati presentati emendamenti, mentre l'articolo 31 è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 32-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 32-*bis*.100, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 33, credo che il cattivo esempio della gestione dei rifiuti di Napoli sia sotto gli occhi di tutti. Si tratta di soldi, centinaia di milioni di euro, che non servono a risolvere il problema, ma a continuare le clientele: non ci sarà un chilo di rifiuti che andrà via dalle strade di Napoli, ma ci sarà qualche amico dei compagni che si arricchirà. Per questo chiediamo all'Aula la soppressione dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.100, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.101, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, dato che l'emendamento 33.0.100 non è inerente al problema dei rifiuti di Napoli, vorrei trasformarlo in ordine del giorno.

SINISI, *relatore*. Ritengo che potrebbe essere accolto come invito al Governo.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G33.0.100 non verrà posto in votazione.

Poiché agli articoli 33-*bis* e 34 non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 34-*bis*.100, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 34-*bis*.101 è inammissibile.

Poiché all'articolo 34-*ter* non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 35.0.100 e lo trasformo in un ordine del giorno.

Inoltre, ritiro i successivi emendamenti 35.0.101 e 35.0.102.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G35.0.100 non verrà posto in votazione.

Poiché all'articolo 35-*bis* del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'ordine del giorno G36.100, che si intende illustrato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G36.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo agli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 36-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 36-*bis*.100, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36-*bis*.101, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G36-*bis*.100 non verrà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 36-*bis*.0.100 è inammissibile.

Ricordo altresì che l'emendamento 37.100, riferito all'articolo 37 del decreto-legge, è inammissibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37.

L'emendamento 37.0.100 si intende ritirato.

Invito il presentatore ad illustrare il successivo emendamento 37.0.101.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su un argomento che ritengo importante. Questo è un decreto milleproroghe in cui si dovrebbe inserire una proroga autentica che sarebbe necessaria: mi riferisco al modello 770 semplificato. Dovrebbe essere prorogato il termine per consentire una serie di adempimenti che sono stati introdotti recentemente e che determinano anche modifiche ai *software*, da cui deriva la necessità, soprattutto per il mondo artigiano, di avere più tempo a disposizione. Il termine scadrà il 31 marzo. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della Commissione finanze, sempre molto attenti a questi problemi, alla senatrice Thaler Ausserhofer e ai senatori Benvenuto e Barbolini. Vi è questa necessità: si tratta di intervenire rispetto ad un problema che sta emergendo soprattutto per questi soggetti.

Dunque, chiedo al Governo, ove non fosse possibile intervenire per via amministrativa, di intervenire per via legislativa. È vero che molte volte abbiamo dato all'Agenzia dalle entrate poteri forse superiori alla ne-

cessità, ma forse, in questo caso, sarebbe opportuno prevedere una qualche forma di soddisfazione.

Se il relatore e il rappresentante del Governo sono disponibili all'accoglimento, chiedo di trasformare l'emendamento 37.0.101 in ordine del giorno. Se invece questo non fosse possibile, insisto per la votazione. Per queste ragioni, Presidente, sollecito il Governo a dare una risposta.

PRESIDENTE. Senatore Sinisi, accoglie la richiesta del senatore Eufemi?

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, confermando la mia disponibilità all'accoglimento di un ordine del giorno che contenga un invito al Governo, voglio solo far presente al senatore Eufemi che la proroga che lui richiede è compatibile con un nuovo Governo, che avrà la possibilità certamente di ascoltare, non solo con grande attenzione come stiamo facendo noi, ma anche con maggiore possibilità di manovra la sua richiesta.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, capisco che il relatore voglia delegare al futuro Governo. Il problema è che il termine scade a marzo, mentre il Governo si formerà successivamente.

Chiedo, pertanto, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 37.0.101.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.0.101.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 37.0.101, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 37-*bis*, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento e favorevole sull'ordine del giorno.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37-*bis*.100 (già 37.0.100), presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37-*bis*.1 non verrà posto in votazione.

Poiché all'articolo 37-*ter* non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 38, che invito il presentatore ad illustrare.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 38.100 e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G38.100 non verrà posto in votazione.

Poiché all'articolo 38-*bis* non sono stati presentati emendamenti e poiché l'emendamento 38-*bis*.0.100 si intende ritirato, passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 39, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 39.100, presentato dai senatori Grillo e Baldini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.101, presentato dai senatori Grillo e Baldini.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.100 non verrà posto in votazione.

Poiché agli articoli 40, 40-*bis*, 41, 41-*bis* e 42 non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'emendamento riferito all'articolo 42-*bis* del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, nell'approvare la finanziaria, noi abbiamo varato una norma contenuta nell'articolo 2, comma 29, che sostanzialmente riduceva il numero delle circoscrizioni di decentramento comunale attraverso la modifica dei parametri demografici. Con un emendamento introdotto alla Camera, invece, si è tentato di sterilizzare momentaneamente tale riforma e di sospendere l'efficacia della disposizione contenuta nella finanziaria. Non entro nel merito della valutazione fatta, ma pongo soltanto un problema tecnico.

La dizione utilizzata dall'emendamento approvato alla Camera è che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge n. 244 del 2007, relative alle circoscrizioni, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quindi, della data di pubblicazione del decreto. Proprio perché la Camera ha introdotto un testo che recita «a decorrere dalle elezioni», il procedimento elettorale preparatorio non avviene sotto l'egida della riforma. Conseguentemente, i prefetti sono obbligati a convocare i comizi elettorali circoscrizionali utilizzando la vecchia normativa, proprio perché la definizione utilizzata è impropria.

Questo emendamento serve a correggere – e non entro nel merito della disposizione – un'anomalia che creerà non pochi problemi. Infatti, la modifica introdotta dalla Camera, a parte la questione di merito, è tecnicamente scorretta.

Ecco perché dico al Governo e al relatore che in questo caso sarebbe teoricamente possibile valutare l'esistenza e la capacità di indirizzo che il Governo può utilizzare per evitare che una disposizione, avente un contenuto di modifica chiaro ma formulata male, crei non pochi imbarazzi.

Aspetto la replica del Governo e del relatore per decidere come atteggiarmi sulla richiesta di voto.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ho invitato il senatore Manzione ed altri senatori che hanno presentato emendamenti a trasformarli in ordini del giorno proprio perché la valutazione del Governo in ordine a questi aspetti, d'intesa con la Conferenza unificata, cioè con i rappresentanti delle autonomie locali, porterà sicuramente ad una migliore applicazione della norma modificata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, intende accogliere questo invito?

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, mi permetto di precisare al Governo che ci sono emendamenti che possono essere trasformati in ordini del giorno, perché stabiliscono un indirizzo che può essere

significativo, ed altri no. Questo, ad esempio, può essere trasformato. Però l'atteggiamento un po' *grossier* utilizzato dal Governo e dal relatore è un'offesa per questa Assemblea, che ha la capacità di comprendere quali sono gli indirizzi che possono essere sposati dal Governo e quali, invece, proprio perché sovvertono un'indicazione normativa, sono gli emendamenti che non possono essere trasformati.

Per quello in esame, come ho detto, c'è la possibilità di coltivare questo spazio e quindi aderisco all'invito e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42-*bis*.100 non verrà posto in votazione.

Onorevoli colleghi, devo fare una precisazione: gli emendamenti 39.100 e 39.101, che sono stati poc'anzi votati, erano stati trasformati nell'ordine del giorno G39.101. Pertanto annullo le precedenti votazioni.

Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Poiché all'articolo 43 non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 44.100, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.101, presentato dal senatore Bonadonna.

Non è approvato.

All'articolo 44-*bis* non sono stati presentati emendamenti. L'emendamento 44-*bis*.0.100 è stato ritirato. All'articolo 45 non sono stati presentati emendamenti, mentre gli emendamenti 46.100, 46.101, 46.102 e 46.103 sono stati dichiarati inammissibili.

All'articolo 46-*bis* non sono stati presentati emendamenti, mentre l'emendamento 46-*bis*.0.100 è stato dichiarato inammissibile.

Poiché agli articoli 47, 47-*bis* e 47-*ter* non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 47-*quater*, che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47-*quater*.100.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, poiché intendo intervenire sul successivo emendamento, per ragioni di tempo raccomando semplicemente all'Aula di approvare questo emendamento, dal contenuto

estremamente chiaro, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata.*)

Metto ai voti l'emendamento 47-*quater*.100, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

All'articolo 47-*quinqües* non sono stati presentati emendamenti, mentre gli emendamenti 47-*quinqües*.0.100, 47-*quinqües*.0.101 47-*quinqües*.0.102, 47-*quinqües*.0.103 e 47-*quinqües*.0.104, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 47-*quinqües*, sono stati ritirati.

Poiché agli articoli 48, 49 e 49-*bis* del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 49-*ter* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

IOVENE (*SDSE*). Signor Presidente, discutendo in merito all'emendamento 49-*ter*.100, volto a sopprimere l'articolo 49-*ter*, dal momento che alla Camera dei deputati è stata introdotta una norma che equipara la Croce rossa italiana, che è un ente di diritto pubblico, alle organizzazioni di volontariato, determinando un *vulnus* drammatico, avevo concordato, di fronte alla richiesta di ritiro da parte del relatore, la presentazione di un ordine del giorno che ora intendo proporre all'Aula.

Esso recita: «Il Senato, visto l'articolo 49-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini, così come modificato dalla Camera dei deputati, che al fine della stabilizzazione dei precari della Croce rossa italiana le consente l'iscrizione ai registri previsti dalle leggi sul volontariato, sull'associazionismo di promozione sociale, sulla donazione del sangue e sull'immigrazione, equiparando la Croce rossa italiana che, unico caso al mondo, è nel nostro Paese ente di diritto pubblico, al volontariato e all'associazionismo, nonostante il parere negativo del Consiglio di Stato e quello espresso dalla Commissione sanità del Senato in occasione dell'esame del provvedimento, considerata questa equiparazione, seppur provvisoria, sbagliata e lesiva delle attività e delle prerogative del mondo associativo italiano ed in palese contraddizione con lo svilupparsi normativo e gli indirizzi di Governo degli ultimi decenni, rappresentando inoltre un pericoloso precedente, preso atto della grande preoccupazione e della ferma protesta manifestata da tutto il volontariato e l'associazionismo del nostro Paese, invita il Governo a risolvere la vicenda dei precari della Croce rossa italiana attraverso misure diverse e più con-

sone, evitando lo scardinamento di tutta la normativa sul *no profit* consolidata dal 1991 in poi.».

L'ordine del giorno è firmato, oltre che dal sottoscritto, anche dalla senatrice Valpiana e dal senatore Silvestri.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Davvero non comprendo, signor Presidente, la disinvoltura con cui viene presentato un ordine del giorno senza averne, per così dire, traccia. Si tratta di una questione estremamente delicata.

È vero che il decreto-legge in esame, cosiddetto milleproroghe, si compone ormai di 105 articoli e 200 pagine di testo, però fare affermazioni, quali quelle che sono state fatte, che sconfessano il significato della norma che proviene dalla Camera dei deputati credo rappresenti un atto di disinvoltura estremamente grave.

Faccio tale affermazione perché la scelta operata dalla norma va nella direzione di riconoscere le associazioni di volontariato soprattutto nell'ambito dei comitati locali. È questo il significato: se non partecipano al registro del volontariato, i servizi locali non possono essere riconosciuti, quindi ne restano esclusi.

È questo l'aspetto che vogliamo sottolineare e lo dico rispondendo anche alle preoccupazioni precedentemente espresse dal senatore Bobba fuori da quest'Aula. Questo è il punto. Per poter essere annoverati fra tali servizi è necessario il riconoscimento.

Pertanto, signor Presidente, non condivido affatto l'idea di trasformare l'emendamento 49-*ter*.100 in un ordine del giorno. Prego, anzi, il Governo di non cadere nella grave contraddizione di aver accettato una norma alla Camera, disconosciuta poi attraverso un ordine del giorno accolto al Senato. Questa è la gravità dell'atto che si sta compiendo in questo momento.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G49-*ter*.100 e G49-*ter*.1, non verranno posti in votazione.

Colleghi, abbiamo così concluso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge in esame. Considerando che abbiamo ancora a nostra disposizione poco più di 30 minuti e che restano dei tempi residui per le dichiarazioni di voto, propongo di esaminare alcuni dei restanti punti all'ordine del giorno, come le comunicazioni relative a convalide di senatori, la costituzione in giudizio e le ratifiche di accordi internazionali, rinviando le dichiarazioni di voto e il voto finale del disegno di legge n. 2013 all'odierna seduta pomeridiana.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Presidente, mi scusi, ma ho presentato un emendamento riferito all'articolo 51-*bis*, che non è stato menzionato. Si tratta dell'emendamento volto a sopprimere l'articolo, relativo ai rimborsi di spese elettorali.

PRESIDENTE. Non ci risulta, senatore Manzione.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). È stato depositato insieme agli altri. La prego di invitare gli Uffici a verificare, perché si tratta di un emendamento con il quale si intende sopprimere l'articolo 51-*bis* ed era quello per il quale avevo mantenuto il tempo a disposizione, essendo il più significativo, secondo me, di un atteggiamento che andava sottolineato. Poiché ha una valenza politica significativa, signor Presidente...

PRESIDENTE. Effettueremo immediatamente una verifica.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Così come, signor Presidente, ho l'impressione che sugli atti della Giunta, sia quelli relativi alle convalide, sia quelli relativi ai conflitti di attribuzioni, sia necessario svolgere un dibattito compiuto e approfondito. Le convalide riguardano 20 Regioni.

Se lei immaginava vi fosse una disponibilità ad affrontare compiutamente tali questioni in breve termine, ho l'impressione che non sia così. Tuttavia, io rappresento la più piccola delle componenti; dunque, vorrei ascoltare anche esponenti di altri Gruppi.

Chiaramente la questione principale che le pongo è quella relativa all'emendamento riferito all'articolo 51-*bis* del decreto-legge.

La prego pertanto, signor Presidente, di voler lasciare aperta una parentesi in proposito, perché proprio in considerazione di quell'emendamento ho rinunciato ad intervenire sugli altri.

PRESIDENTE. L'emendamento cui lei si riferisce, senatore Manzione, sarebbe comunque l'ultimo. Tuttavia, per quanto mi riguarda non ne ho traccia, quindi farò effettuare una verifica.

Senato, composizione (ore 12,58)

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 21 gennaio 2008, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

per la Regione Piemonte: Turigliatto Franco.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, su questa comunicazione io le chiedo di poter tenere una discussione (così come prevede il Regolamento e così come è avvenuto in altri casi, per esempio quando ci fu il caso del senatore Bobba), proprio perché secondo me ciò è emblematico di un qualcosa che è stato consumato all'interno dell'Aula della Giunta, ma che in qualche modo dovrebbe interessare complessivamente tutta l'Assemblea.

Il problema non è quello di verificare il percorso utilizzato per la Regione Piemonte, che diventa simbolo. Il problema è verificare come l'istituto dell'autodichia venga utilizzato in questo caso specifico e poi, riverberando effetti sulle altre Regioni, complessivamente in tutta la materia delle convalide. Perché?

Come lei sa, signor Presidente – d'altra parte si ragionava della legge che porta il suo nome, la cosiddetta legge Calderoli – c'era il problema della valutazione della possibilità di attribuire seggi a quelle liste che avessero riportato meno del 3 per cento in Regioni dove non fosse stata raggiunta la soglia del 55 per cento. Su questa problematica, che è stata la prima e che ha contraddistinto la valutazione in Regione Piemonte, c'è stato un comitato inquirente, con un'attività istruttoria molto approfondita; la Giunta, in qualche modo, è riuscita ad avere l'avallo di una serie di pareri che sono serviti a determinare una linea guida.

Il problema qual è? Il problema, signor Presidente, è che, proprio per cercare di essere obiettivi (io ero il relatore per la Regione Piemonte) e al di là del fatto che nella fattispecie si ragionava dell'ipotesi che toccava il collega Turigliatto (ma questo fatto è occasionale, perché qualunque altro collega poteva essere interessato dalla vicenda), la Giunta e il relatore si sono posti il problema della possibilità di intervenire su una normativa che, quantomeno, si prestava a dubbi interpretativi che lasciavano prefigurare una prevedibile illegittimità costituzionale della norma, proprio nella misura in cui la normativa non prevedeva una soglia specifica né in basso (in una fattispecie, infatti, il 3 per cento non veniva menzionato) né in alto nell'attribuzione dei seggi.

Questa recriminazione, signor Presidente, è diventata più attuale dopo la pronuncia della Corte costituzionale in merito alla dichiarazione di ammissibilità delle consultazioni referendarie. La Corte costituzionale, nel dichiarare ammissibile il *referendum* che era stato proposto, ha espressamente detto in un inciso che ci sono forti dubbi (anche se questo riguardava il merito e non l'oggetto specifico dell'ammissibilità della proposta referendaria) proprio per il fatto che non è stata prevista una soglia come tetto per l'attribuzione dei seggi e quindi per fare in modo che scattasse il premio di maggioranza.

Su questo punto – lo dico perché resti agli atti – nella Giunta si è svolto un dibattito molto vivace, con un confronto che ha avuto toni anche molto aspri, ma comunque con un'attività di studio che è rintracciabile direttamente sul sito della Giunta, proprio perché, come le dicevo in aper-

tura, c'è stato l'apporto di tantissimi professori, cattedratici e studiosi della scienza elettorale, che hanno contribuito a darci uno spaccato. Qual è lo spaccato? Purtroppo quella norma si presta a sensibili dubbi di legittimità costituzionale. Questo lavoro, signor Presidente, è stato svolto addirittura l'anno scorso, nel 2006 e agli inizi del 2007, ed è stato poi corroborato da quello che la Corte costituzionale ha detto.

Su questo punto, secondo me, sarebbe stato opportuno aprire una riflessione. Vedo tanti colleghi, ad esempio i senatori Boccia e Pastore, che con me si sono appassionati della vicenda.

Se questo non sarà, perché consideriamo l'Aula il terminale asettico di decisioni che poi alla fine, nella situazione in cui siamo, non interessano più nessuno, quantomeno avrò lasciato agli atti, per coloro i quali dovessero cercare di comprendere qual è l'attività che è stata svolta, un riferimento che, se poi proteso verso il lavoro della Giunta, vedrà la possibilità di un approfondimento che in questa materia effettivamente c'è stato.

PRESIDENTE. Informo altresì che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 26 febbraio 2008, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Per la Regione Emilia-Romagna: Albonetti Martino, Balboni Alberto, Barbolini Giuliano, Berselli Filippo, Bettamio Giampaolo, Bianconi Laura, Cossutta Armando, Enriques Federico, Grassi Claudio, Libè Mauro, Lunardi Pietro, Manzella Andrea, Marcora Luca, Mercatali Vidmer, Morselli Stefano, Pera Marcello, Pignedoli Leana, Polledri Massimo, Soliani Alberta, Vitali Walter e Zavoli Sergio.

Per la Regione Liguria: Banti Egidio, Biondi Alfredo Paolo, Bornacin Giorgio, Gaggio Adelaide Cristina, Mazzarello Graziano Giorgio, Ranieri Andrea, Rossa Sabina e Saro Giuseppe Ferruccio.

Per la Regione Campania: Barbato Tommaso, Barbieri Roberto, Brutti Massimo, Carloni Annamaria, Coronella Gennaro, Cusumano Stefano, De Simone Andrea Carmine, De Gregorio Sergio, Follini Giuseppe, Girfatti Antonio Franco, Giuliano Pasquale, Iannuzzi Raffaele, Izzo Cosimo, Maccanico Antonio, Malvano Franco, Manzione Roberto, Novi Emiddio, Palumbo Aniello, Paravia Antonio, Pecoraro Scanio Marco, Pisanu Giuseppe, Polito Antonio, Pontone Francesco, Scalera Giuseppe, Stracquadanio Giorgio Clelio, Sodano Tommaso, Tecce Raffaele, Vano Olimpia, Viespoli Pasquale e Villone Massimo.

Per la Regione Lazio: Allegrini Laura, Augello Andrea, Baccini Mario, Barelli Paolo, Bonadonna Salvatore, Burani Procaccini Maria, Cicolani Angelo Maria, Cursi Cesare, De Petris Loredana, Fazzone Claudio, Fisichella Domenico, Forte Michele, Gagliardi Rina, Gasbarri Mario, Gramazio Domenico, Guzzanti Paolo, Larizza Pietro, Marini Giulio, Marino Ignazio Roberto, Mele Giorgio, Montino Esterino, Pasetto Giorgio, Pisa Silvana, Storace Francesco, Tofani Oreste, Ventucci Cosimo e Zanda Luigi Enrico.

Per la Regione Puglia: Azzollini Antonio, Barba Vincenzo, Caforio Giuseppe, Costa Rosario, Giorgio Giuseppe, Curto Euprepio, Cutrufo Mauro, Divella Francesco, Latorre Nicola, Lorusso Antonio, Mantovano Alfredo, Marconi Luca, Mongiello Colomba, Morra Carmelo, Nardini Maria Celeste, Nessa Pasquale, Piglionica Domenico, Procacci Giovanni, Ria Lorenzo Emilio, Ruggeri Salvatore, Salvi Cesare e Sinisi Giannicola.

Per la Regione Abruzzo: Angius Gavino, De Angelis Marcello, Di LeIllo Finuoli Giuseppe, Legnini Giovanni, Marini Franco, Pastore Andrea, Piccone Filippo.

Per la Regione Basilicata: Adduce Salvatore, Boccia Antonio, Bucico Emilio Nicola, Di Siena Piero, Palermo Anna Maria, Taddei Vincenzo e Viceconte Guido.

Per la Regione Calabria: Bruno Francesco, Fuda Pietro, Gentile Antonio, Giannini Fosco, Iovene Antonio, Mastella Mario Clemente, Piattelli Giancarlo, Trematerra Gino, Valentino Giuseppe e Villecco Rosa Maria.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia: Antonione Roberto, Bordon Willer, Brisca Menapace Lidia, Camber Giulio, Collino Giovanni, Gabana Albertino e Pegorer Carlo.

Per la Regione Lombardia: Baio Dossi Emanuela, Bassoli Fiorenza, Binetti Paola, Boccia Maria Luisa, Bodini Paolo, Bosone Daniele, Butti Alessio, Buttiglione Rocco, Cantoni Gianpiero Carlo, Capelli Giovanna, Carrara Valerio, Caruso Antonino, Castelli Roberto, Colli Ombretta, Colombo Marco Furio, Comincioli Romano, Confalonieri Giovanni, D'Ambrosio Gerardo, Danieli Franco, Dell'Utri Marcello, Del Pennino Antonio, Del Roio José Luiz, Fontana Carlo Ferruccio Antonio, Fruscio Dario, Galdardi Guido, Galli Dario, Grillo Luigi Lorenzo, Leoni Giuseppe, Losurdo Stefano, Maffioli Graziano, Maninetti Luigi, Mantica Alfredo Luigi, Palma Nitto Francesco, Pellegatta Maria Agostina, Pianetta Enrico, Pirovano Ettore Pietro, Possa Guido, Ripamonti Natale, Roilo Giorgio, Rossi Paolo, Rotondi Gianfranco, Scotti Luigi, Silvestri Gianpaolo, Sterpa Egidio, Tomassini Antonio, Valditara Giuseppe e Zanone Valerio Riccardo.

Per la Regione Marche: Amati Silvana, Baldassarri Mario, Calvi Guido, Casoli Francesco, Ciccanti Amedeo, Emprin Gilardini Erminia, Magistrelli Marina e Rossi Fernando.

Per la Regione Molise: Di Bartolomeo Luigi e Massa Augusto.

Per la Regione Sardegna: Bulgarelli Mauro, Cabras Antonio, Delogu Mariano, Fantola Massimo, Ladu Salvatore, Massidda Piergiorgio, Martone Francesco, Nieddu Gianni e Sanciu Fedele.

Per la Regione Sicilia: Adragna Benedetto, Battaglia Antonio, Battaglia Giovanni, Bianco Vincenzo, Centaro Roberto, D'Alì Antonio, Fazio Bartolo, Ferrara Mario Francesco, Finocchiaro Anna Maria Paola Luigia, FIRRARELLO Giuseppe, Garraffa Costantino, Giambrone Fabio, Liotta Santo, Mannino Calogero, Mauro Giovanni, Montalbano Accursio, Nania Domenico, Naro Giuseppe, Papania Antonino, Pionati Francesco, Pistorio Giovanni, Russo Spena Giovanni, Schifani Renato, Strano Antonino, Vizzini Carlo e Ziccone Guido.

Per la Regione Toscana: Allocca Salvatore, Amato Pietro Paolo, Baldini Massimo, Bellini Giovanni, Caprili Milziade Silvio, D'Amico Natale Maria Alfonso, Dini Lamberto, Filippi Marco, Franco Vittoria, Livi Bacci Massimo, Magnolfi Beatrice Maria, Matteoli Altero, Mugnai Franco, Palermi Manuela, Poli Nedo Lorenzo, Quagliariello Gaetano, Scarpetti Lido e Totano Achille.

Per la Regione Trentino-Alto Adige: Divina Sergio, Molinari Claudio, Peterlini Oskar, Pinzger Manfred, Santini Giacomo, Thaler Ausserhofer Helga e Tonini Giorgio.

Per la Regione Umbria: Ascutti Franco, Brutti Paolo, Ferrante Francesco, Formisano Aniello, Monacelli Sandra, Saporito Learco e Zuccherini Stefano.

Per la Regione Veneto: Alberti Casellati Maria Elisabetta, Bonfrisco Anna Cinzia, Casson Felice, De Poli Antonio, Donati Anna, D'Onofrio Francesco, Franco Paolo, Ghedini Niccolò, Giaretta Paolo, Lusi Luigi, Morando Enrico, Ramponi Luigi, Ronchi Edoardo, Rubinato Simonetta, Sacconi Maurizio, Saia Maurizio, Scarpa Bonazza Buora Paolo, Selva Gustavo, Serafini Anna Maria, Stefani Stefano, Stiffoni Piergiorgio, Treu Tiziano, Valpiana Tiziana e Zanettin Pierantonio.

Per la Regione Piemonte: Luigi Bobba.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati in relazione ad un provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e ad un provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina (ore 13,04)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Con ricorso del 2 luglio 2007, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Firenze con riferimento al provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005 con cui – stabilita, nell'ambito del procedimento penale a carico del senatore Altero Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore*, il quale all'epoca ricopriva la carica di membro della Camera dei deputati, la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali – veniva disposta, in forza dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente senza l'autorizzazione della Camera dei deputati, nonché nei confronti del tribunale di Livorno,

sezione distaccata di Cecina, in relazione al provvedimento in data 4 dicembre 2006.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 8 del 14 gennaio 2008, depositata in cancelleria il successivo 18 gennaio e notificata anche al Senato l'11 febbraio 2008, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alla questione di principio da trattare.

Nella seduta del 26 febbraio 2008 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, all'unanimità, nel senso che il Senato debba intervenire in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto citato.

Poiché sulle conclusioni della Giunta non vi sono senatori che intendono intervenire, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative all'intervento in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Ringrazio il collega senatore Boccia per il supporto all'attività della Presidenza.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano (ore 13,08)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Con ricorso dell'8 maggio 2007, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 gennaio 2007, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 48695/04 RGNR - n. 2764/0 6 GIP pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 2) .

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 37 dell'11 febbraio 2008, depositata in cancelleria il successivo 21 febbraio.

Nella seduta del 26 febbraio 2008 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, nel senso che il Senato

debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto.

Poiché sulla conclusioni della Giunta nessun senatore intende intervenire, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Approvazione del disegno di legge:

(1792) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,09)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1792, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Mantica, ha chiesto l'autorizzazione ad allegare un testo scritto della relazione. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1793) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,10)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1793, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto l'autorizzazione ad allegare un testo scritto della relazione. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con osservazioni nel presupposto che il rinvio alla tabella C si intenda riferito alla legge finanziaria per l'anno 2008».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1791) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 13,11)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1791, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Mele, si rifà alla relazione scritta.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1934) *Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (Relazione orale) (ore 13,12)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1934.

Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto l'autorizzazione ad allegare un testo scritto della relazione. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (Relazione orale) (ore 13,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1927.

Il relatore, senatore Menardi, ha chiesto l'autorizzazione ad allegare un testo scritto della relazione. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Dovremmo ora passare al disegno di legge n. 2012. Poiché la Commissione di merito non ha ancora concluso il suo esame, rinvio la discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2013 (ore 13,14)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Signor Presidente, era stato presentato un emendamento soppressivo, molto semplice nella formulazione, dell'articolo 51-*bis*, per il quale io, come molti colleghi hanno potuto notare, avevo riservato l'ultima parte di tempo a disposizione. Nasce un disagio, sicuramente non riconducibile agli Uffici ma al fatto che questo provvedimento arriva all'ultimo momento.

Pregherei pertanto, trattandosi di un emendamento che non deve essere riprodotto perché semplicemente soppressivo dell'articolo 51-*bis*, di darmi la possibilità, nel momento in cui oggi pomeriggio passeremo alla votazione, di illustrarlo utilizzando il tempo residuo. Non chiederò neanche la votazione elettronica su tale emendamento, perché mi sembrerebbe ingiusto approfittare di un momento in cui molti colleghi potrebbero non essere presenti. Chiedo solo di poterlo illustrare e che sia sottoposto a votazione.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, proceda pure nell'illustrazione dell'emendamento.

MANZIONE (*Misto-UD-Consum*). Se posso farlo ora, sarebbe meglio in quanto è preferibile in questo contesto. D'altra parte è sufficiente che sia presente il rappresentante del Governo. Il relatore, seppure assente, viene sostituito dal Presidente.

Signor Presidente, era importante lasciare agli atti questo emendamento soppressivo dell'articolo 51-*bis* perché serve a far comprendere come all'esterno l'attuale legislatura viene letta. Tutti i parlamentari, in particolar modo noi senatori, siamo rimasti perplessi rispetto ad alcune pubblicazioni; mi riferisco in particolare – ne cito una per tutte – al libro «La Casta» di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, perché lo ritenevamo ingiusto, nel senso che enfatizzava aspetti negativi non riproducendo la reale situazione. Quanto abbiamo dinanzi con questo articolato, così come introdotto, dà purtroppo ragione a quel tipo di interpretazione.

Con l'articolo 51-*bis* prevediamo la possibilità di riaprire il termine per ottenere i rimborsi elettorali per l'anno 2006, dando la possibilità, a

chi è già decaduto, di ripresentare la domanda. L'anomalia, Presidente, non è soltanto nella violazione di un principio secco come quello della decadenza, e quindi nel fatto che venga varata una norma fotografica (perché si capisce che quando si fa una norma del genere è soltanto per avere l'appoggio e la benevolenza di qualcuno che ha un nome e un cognome, e già di per sé si tratta di un fatto gravissimo): la cosa più grave è che ipocritamente le Commissioni bilancio e lo stesso Governo, nella sua previsione, affermano che non ci saranno ulteriori oneri e tutto avverrà all'interno delle somme già stanziare.

Signor Presidente, facciamo i parlamentari da un po' di tempo: le risorse del 2006 come rimborsi elettorali sono già state elargite. O il provvedimento prevedeva un'ipotesi di restituzione da parte di coloro che avevano già incamerato le risorse, oppure dire che un Gruppo che non ha presentato la domanda tempestivamente viene riammesso per il 2006, tornando indietro di tre anni, significa creare il presupposto per poi elargire altri stanziamenti che determinano chiaramente la violazione di una norma già di per sé illegittima. Ecco perché hanno ragione quelli che definiscono questo consesso una casta, che, tutto sommato, riesce ad attingere dalle risorse pubbliche per autoalimentarsi in maniera illegittima.

Questo il senso dell'emendamento che volevo rappresentare. Questo il senso di un voto che volevo chiedere, proprio perché non mi riconosco in questo stereotipo e mi dispiace che il Governo e la mia maggioranza abbiano avallato simili scelte. Capisco che ci sono dinamiche elettorali irrefrenabili, ma capisco che non sempre c'è la disponibilità di un patrimonio (che in questo caso non è nostro personale, bensì collettivo). Atteggiamenti di questo tipo legittimano le risposte e le reprimende che vengono da giornalisti come Gian Antonio Stella. Purtroppo stiamo dimostrando di essere peggio di quella casta che è stata descritta.

Ecco perché, signor Presidente, le chiedo di sottoporre a votazione il mio emendamento soppressivo dell'articolo 51-bis.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, confermo il mio parere contrario

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51-bis.100, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,17*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (2013)

ORDINI DEL GIORNO

G100 (testo 2)

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni,
BRUTTI Paolo

Approvato (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2013 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

premesso che:

la questione dell'innalzamento delle retribuzioni, soprattutto per i lavoratori a basso e medio reddito, è divenuta questione prioritaria e di emergenza sociale;

i dati, forniti anche da Banca d'Italia, evidenziano un vero e proprio impoverimento assoluto del potere d'acquisto dei redditi dei lavoratori dipendenti e delle fasce più deboli della popolazione, primi fra tutti i lavoratori con contratti a termine;

i recenti dati ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo segnano un incremento del 0,4 per cento sul mese di dicembre, del 2,9 per cento rispetto al gennaio 2007 - il più alto degli ultimi sette anni - mentre per i prodotti ad alto tasso di acquisto, cioè i prodotti che abitualmente i cittadini consumano tutti i giorni quali pane, pasta e alimentari in genere, benzina e trasporti si è registrata una crescita del 4,8 per cento rispetto all'anno precedente;

l'incremento medio dei prezzi registrato nello stesso periodo in Europa è del 3,2 per cento e, secondo la Commissione Europea, l'indice di inflazione annua europea dovrebbe attestarsi sul + 2,7 per cento annuo;

il forte aumento del costo della vita si unisce ad una crescita economica fortemente rallentata, secondo l'Unione europea vicina allo zero per il primo trimestre del 2008, e con una previsione annuale di + 0,7 per cento;

considerato che:

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, Finanziaria 2008, dispone all'articolo 1 comma 4, che: «Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

rilevato che:

la norma di legge sopra richiamata, oltre ad essere una prima concreta azione per produrre quella crescita retributiva unanimemente riconosciuta come urgente ed evidenziata anche dalla piattaforma rivendicativa recentemente presentata dalle organizzazioni sindacali al Governo come indispensabile per la vita quotidiana di milioni di cittadini, rappresenta il perseguimento di un'equa azione di politica fiscale;

sottolineato che:

se l'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 venisse delegata al futuro esecutivo, essa non potrebbe essere operativa prima del prossimo autunno;

l'aggravamento delle condizioni economiche delle famiglie, il forte aumento del costo della vita e il rallentamento della crescita economica italiana rendono necessario un primo corposo intervento che possa operare nell'immediato (a partire dalle trattenute nelle prossime buste paga) almeno per le categorie più svantaggiate tra le quali i lavoratori dipendenti a basso reddito e quelli con contratti a termine;

invita il Governo:

ad attuare quanto disposto dall'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo aver rilevato con la trimestrale di cassa prevista per l'inizio di marzo 2008, l'entità delle maggiori entrate tributarie, già previste dal governo;

ad emanare un provvedimento urgente con il quale predisporre una prima detrazione per i redditi da lavoro dipendente più bassi - salvo sta-

bilire con provvedimenti successivi, e dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, lo stanziamento definitivo per tale detrazione.

(*) Approvato con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».

G101

BARBOLINI, BENVENUTO, PEGORER, ROSSI PAOLO, TURANO, FUDA

Ritirato

Il Senato,

in sede, di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»,

considerato che l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 destina al potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria ed all'incentivazione economica della produttività del relativo personale quota parte:

delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale;

dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta;

delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dei risparmi di spesa per interessi, connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici;

rilevato che la Guardia di finanza è parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria, svolge un'attività fondamentale per il conseguimento anche delle risorse che il decreto-legge n. 79 del 1997 destina (in quota parte) alla predetta Amministrazione ed all'incentivazione del relativo personale e contribuisce in maniera determinante nel potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale perseguita dal medesimo provvedimento. Ciò, peraltro, con la peculiarità di espletare una funzione di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni in materia sia di entrate che di uscite del bilancio pubblico;

tenuto conto dell'impegno già assunto dall'Esecutivo in sede di conversione del decreto-legge n. 262/2006 con accoglimento di un ordine del giorno (G1.100) vertente sull'art. 1, comma 14, del provvedimento,

con il quale è stata espressa, in chiave generale, la volontà di riconoscere al personale della Guardia di finanza pari dignità di trattamento, sotto il profilo dell'incentivazione della produttività, rispetto agli altri appartenenti all'Amministrazione economico-finanziaria che già beneficiano delle somme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997;

avuto riguardo all'auspicio formulato da questa Commissione nell'ambito del parere reso nel Rapporto sul disegno di legge finanziaria 2008 e sul disegno di legge di bilancio 2008, affinché si proceda all'«applicazione delle disposizioni in materia di premio incentivante agli appartenenti al Corpo»;

in considerazione della necessità di evitare ingiustificate sperequazioni tra le varie componenti dell'Amministrazione finanziaria, di dare piena attuazione ad una prescrizione normativa e, conseguentemente, di evitare l'insorgere di notevole contenzioso giurisdizionale in materia;

impegna il Governo:

a provvedere, già nell'ambito del provvedimento di ripartizione delle risorse relative al 2006, ad includere il Corpo della Guardia di finanza ed i relativi appartenenti tra i destinatari della disposizione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997, attribuendo adeguate e significative risorse finanziarie sia per il potenziamento della medesima Istituzione che per l'incentivazione del proprio personale.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248

All'articolo 1, al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, missione "Difesa e sicurezza del territorio",» e le parole: «sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa»;

al secondo periodo, le parole: «a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «"Sino all'anno 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «"Sino all'anno 2016"»;

al comma 3, le parole: «"fino all'anno 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «"fino all'anno 2015"»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni".

3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015";

b) all'articolo 52, comma 5, lettera *a)*, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015";

c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2012";

d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2015"».

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2008"»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-*septies*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso".

2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "è determinato" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione," e dopo le parole: "e le attività culturali," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2008"»;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di diritto d'autore».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: «, fermo restando» fino alla fine del comma sono soppresse;

il comma 2 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). – 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: "e per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo".

2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 6-ter. - (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). – 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo

2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

Art. 6-quater. - (Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica). - 1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

All'articolo 7:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008"»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze";

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati*). - 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) all'articolo 8-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato";

c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127»;

al comma 3, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e le parole: «associazioni di categoria interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - (*Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale*). – 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regola le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.

Art. 8-ter. - (*Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario*). – 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».

All'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo

10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare*). - 1. Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010"».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori*). - 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale "SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS"».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008»;

al comma 2, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43» *sono soppresse;*

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed enti di ricerca».

All'articolo 13, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università). - 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: «In attesa della riforma organica della magistratura onoraria,» sono soppresse, dopo le parole: «vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,» e le parole: «fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (*Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria*). - 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

All'articolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis. - (*Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche*). - 1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 16-ter. - (*Misure in materia di incarichi giudiziari*). - 1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono

il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionalità e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150».

All'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2008"».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis. - (*Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire*). - 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto";

b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore".

2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è differito al 30 giugno 2008.

Art. 18-ter. - (*Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina*). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis. - (*Differimento di termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice*). - 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 19-ter. - (*Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*). - 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da un soggetto abilitato"».

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni*). - 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 di-

cembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.

2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.127 del 1° giugno 1988, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003.

5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle re-

gioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.

7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese».

All'articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture,».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis. - (*Diritti aeroportuali*). - 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

Art. 21-ter. - (*Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile*). - 1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

Art. 21-quater. - (*Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale*). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate".

4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-*bis*».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*bis*. - (*Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori*). - 1. All'articolo 116, comma 1-*quater*, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)",».

Art. 22-*ter*. - (*Interventi in materia di disagio abitativo*). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge

n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.

4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22-*quater*. - (*Investimenti immobiliari degli enti previdenziali*). -

1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

Art. 22-quinquies. - (Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari). – 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi-San Pasquale da parte del comune di Bari.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22-sexies. - (Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro). – 1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.

4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.

5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

Art. 22-septies. - (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto). - 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008».

L'articolo 23 è soppresso.

All'articolo 24:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1º luglio 2008».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (*Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco*). - 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto

con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.

Art. 24-ter. - (*Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario*). - 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 24-quater. - (*Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro*). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.

Art. 24-quinquies. - (*Disposizioni in materia di dirigenti scolastici*). - 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Art. 24-sexies. - (*Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi*). - 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti

organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.

2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

"Art. 29. - (*Vigilanza del Ministro della salute*). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi".

All'articolo 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (*Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile*). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008».

All'articolo 26:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

al comma 2, le parole: «All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 febbraio 2006, n. 51,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: "culturali" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario"»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;

al comma 7, secondo periodo, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009".

7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (*Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale*). – 1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".

2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007".

3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione».

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica*). – 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati».

All'articolo 28:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprendito-

rialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

I-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari). - 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo».

All'articolo 29:

al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole da: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279";

b) al comma 283, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2008,".

10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;

b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;

c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di credito d'imposta e incentivi alla rottamazione».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis. - (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici). - 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".

Art. 29-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi). - 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria".

Art. 29-quater. - (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ema-

nate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

All'articolo 30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «RAEE» sono inserite le seguenti: «domestici e RAEE professionali» e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi».

L'articolo 31 è soppresso.

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo";

b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

"1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizza-

zione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

I-quinqües. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007"».

All'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*I*-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.

I-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

I-quater. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I-quinqües. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

I-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-*quinqüies*, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.

I-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui al comma 1-*quinqüies*, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - (*Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche*). - 1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».

All'articolo 34, al comma 1, lettera a), le parole: «"fino al 31 dicembre 2008"» sono sostituite dalle seguenti: «"fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"».

Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis. - (Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata). - 1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 34-ter. - (Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575). - 1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008».

All'articolo 35, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1° aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 30 settembre 2008"».

All'articolo 36:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4-*bis*, le parole: "il fidejussore" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale fidejussore".

2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione".

2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-*quater* si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20

novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1° aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".

4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due rate" fino a: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008".

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2010.

4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - (*Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa*). – 1. All'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".

2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo"».

All'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-*bis*».

Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-bis. - (*Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244*). – 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008".

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 539, dopo le parole: "lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f)," sono inserite le seguenti: "punto XI," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002";

b) il comma 548 è abrogato.

Art. 37-ter. - (*Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*). – 1. All'articolo 12, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: "terza" è sostituita dalla seguente: "quarta"».

All'articolo 38 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto;

b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis».

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. - (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative".

2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "utilizza" è sostituita dalla seguente: "possiede";

b) le parole: "primo periodo," sono soppresse».

All'articolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 è prorogato di sei mesi.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei

soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato".

2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quinqües. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni le parole: "negli ultimi cinque anni" sono soppresse».

All'articolo 40:

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.";

2) al secondo periodo, le parole: "Detta somma sarà ripartita" sono sostituite dalle seguenti: "Dette somme saranno ripartite";

b) al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 2007" sono inserite le seguenti: "dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,";

c) al comma 3, le parole: "la somma di cui al comma 1 rientra" sono sostituite dalle seguenti: "le somme di cui al comma 1 rientrano".

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

"32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale"».

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - (*Proroga di termini in materia di patto di stabilità*). – 1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008".

2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: «Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - (*Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*). – 1. Fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 42:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:

"39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea"»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Nel limite massimo di 500.000 euro annui" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (*Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato"».

All'articolo 44:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato».

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori). - 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 - Ministero dei trasporti, le parole: "legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali"».

All'articolo 45:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale"»;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge"»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale".

1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale».

All'articolo 46:

al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono inserite le seguenti: «con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata»;

al comma 1, il capoverso 1-quinquies è sostituito dai seguenti:

«1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termini per tariffe sociali».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "adottate da enti locali e imprese" sono sostituite dalle seguenti: "adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni"».

All'articolo 47, al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° agosto 2008» e le parole: «entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2008».

Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis. - (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali). - 1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47-ter. - (Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.

Art. 47-quater. - (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti). - 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.

Art. 47-quinquies. - (Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

All'articolo 48:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*I-bis.* Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

I-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera *d*), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riassegnazione di risorse».

Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:

«Art. 49-bis. - (*Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*). - 1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.

2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 49-ter. - (*Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato*). - 1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce rossa italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolta in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato».

All'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:

«Art. 51-bis. - (*Rimborsi di spese elettorali*). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 51-ter. - (*Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*). - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 51-quater. - (*Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio*). - 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento istruttorio tecnico del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

PROROGHE DI TERMINI

Sezione I

DIFESA

Articolo 1.

(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)

1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», il programma «Missioni militari di pace», nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo.

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

BULGARELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 2007, che all'articolo 1 reca disposizioni in materia di missioni internazionali;

vista la obiettiva sussistenza di gravi patologie e la diffusione di fenomeni morbosi nel personale italiano impiegato nelle missioni internazionali all'estero, come rilevato anche dai dati forniti dal Ministero della Difesa alle competenti commissioni parlamentari;

considerato che:

la legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 2006) e la legge finanziaria per il 2008 (legge 244 del 2007) hanno introdotto specifiche disposizioni riguardanti il personale, sia militare che civile, impiegato nelle missioni all'estero, nelle basi militari o nei poligoni di tiro che abbia contratto patologie in tali circostanze e che positive modifiche sono state apportate, da ultimo attraverso il decreto legge n.159 del 2007, convertito con modificazioni nella legge, 222 del 2007, alla vigente normativa a favore delle vittime del dovere e del terrorismo;

le procedure per il riconoscimento effettivo del diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente si sono rivelate ancora lente ed inadeguate;

impegna il Governo ad intraprendere tempestivamente tutte le opportune iniziative per assicurare ai soggetti che hanno contratto le patologie in questione l'effettiva semplificazione delle procedure amministrative per l'accesso ai benefici di legge, compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione, velocizzando le procedure in modo da sbloccare il riconoscimento e la corresponsione di quanto dovuto.

(*) Accolto dal Governo.

G1.2

BULGARELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 2007, che all'articolo 1 reca disposizioni in materia di missioni internazionali

considerato che:

la legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 2006) al comma 902 ha introdotto specifiche disposizioni a tutela delle popolazioni civili abitanti in aree adiacenti poligoni di tiro o luoghi nei quali siano sperimentati munizionamenti e sistemi di armamento sul territorio nazionale;

la legge finanziaria per il 2008, ferma restando la vigente legislazione a favore delle vittime del dovere e del terrorismo, ha stanziato 30 milioni di euro a favore del personale militare e civile impiegato, oltre che nelle missioni internazionali all'estero, nei poligoni di tiro e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale oltre che operante;

sono emersi casi di patologie gravi o di decessi che delineano un andamento anomalo e fortemente preoccupante rispetto alla situazione normale nell'ambito delle popolazioni civili residenti in aree, sul territorio nazionale, ove sono attualmente o sono stati stoccati munizionamenti, poligoni di tiro e basi militari,

impegna il Governo:

ad assicurare celermente il completamento del monitoraggio delle condizioni sanitarie delle popolazioni abitanti in aree interessate da poligoni di tiro o basi militari, come previsto dalla legislazione vigente;

a prevedere, conseguentemente, specifiche forme di indennizzo a favore dei cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale o che ospitano poligoni di tiro e che abbiano perciò contratto patologie gravi o invalidanti o, in caso di decesso, ai loro eredi o conviventi, analogamente a quanto disposto per il personale militare;

a tenere conto, nella valutazione concernente gli operatori italiani all'estero, anche dei cooperanti e dei volontari delle ONG, per i quali sono emersi elementi di grave preoccupazione in ordine all'insorgere di malattie dopo la presenza in aree di guerra o di conflitto all'estero.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Proroga di termini in materia di difesa)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2016».

3. All'articolo 60-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

3-*bis*. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».

3-*ter*. Dall'attuazione del comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.

4-*bis*. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;

c) all'articolo 53, comma 2, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2012»;

d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2015».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

PALUMBO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

rilevata la necessità che il decreto legislativo n. 490/97 - recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» - venga applicato in maniera uniforme agli allievi delle Accademie di tutte le Forze Armate,

impegna il Governo

a garantire che non si determini alcuna disparità di trattamento nei confronti dei frequentatori delle Accademie di cui all'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 490/97, con la prevalenza di tale normativa su ogni eventuale disposizione precedente.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione II

BENI CULTURALI E TURISMO

Articolo 3.

(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.

EMENDAMENTI

3.100

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2008» con le seguenti: «30 giugno 2009».

3.101

SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.102, nell'odg G3.100

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008. Per gli anni 2007 e 2008, alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e di servizi, si applica, salvo successivo conguaglio, un canone demaniale pari a quello corrisposto nell'anno 2006 per le medesime pertinenze, incrementato in misura pari al 200 per cento. Gli aggiornamenti degli indici ISTAT previsti per i canoni tabellari si applicano a decorrere dall'anno 2004».

3.102

BACCINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.101, nell'odg G3.100

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008. Per gli anni 2007 e 2008, alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e di servizi, si applica, salvo successivo conguaglio, un canone demaniale pari a quello corrisposto nell'anno 2006 per le medesime pertinenze, incrementato in misura pari al 200 per cento. Gli aggiornamenti degli indici ISTAT previsti per i canoni tabellari si applicano a decorrere dall'anno 2004».

ORDINI DEL GIORNO**G3.100** (già emm. 3.101 e 3.102)

SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO, BARELLI, BACCINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 3.101 e 3.102.

(*) Accolto dal Governo.

G3.1

FERRANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

premesso che:

dai dati forniti dal Corpo forestale dello Stato per il periodo che va dal 1° gennaio fino al 2 settembre 2007 si evince che sono stati quasi 8 mila gli incendi boschivi in tutta Italia, il 70% in più rispetto allo scorso anno; la Campania, con 1.707 incendi, e la Calabria, con 1.614 roghi, sono le regioni più colpite dalle fiamme; la Calabria è anche la regione con la più estesa superficie boscata percorsa dal fuoco: 9.608 ettari di foreste in fumo;

nel periodo preso in considerazione si sono verificati complessivamente 7.797 incendi boschivi che hanno interessato 127.151 ettari;

rispetto allo stesso periodo del 2006 quando i roghi erano stati 4.596, si ha un incremento del 70%; in aumento (+270%) anche la superficie totale percorsa dalle fiamme che passa da 34.758 ettari del 2006, agli attuali 127.151; la superficie boscata andata in fumo è aumentata del triplo rispetto alla superficie rilevata nello stesso periodo del precedente anno (13.662 ettari del 2006 contro i 61.100 del 2007);

alla luce di questi gravissimi dati è indispensabile potenziare il Dipartimento della Protezione Civile con mezzi aerei, come previsto dall'ultima manovra finanziaria, per prevenire ed intervenire efficacemente e concretamente in casi di incendio boschivo,

impegna il Governo:

a ripristinare urgentemente il fondo di 50 milioni di euro, destinati all'acquisto di aerei antincendio per il Dipartimento Protezione Civile, di cui al decreto legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinato dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico)

1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

Articolo 5.

(Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore)

1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive

modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.

2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008».

2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso».

2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «è determinato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,» e dopo le parole: «e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2008».

EMENDAMENTO

5.100

DAVICO

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione III

LAVORO E PREVIDENZA

Articolo 6.

(Proroghe in materia previdenziale)

1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti.

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo.

EMENDAMENTI

6.100

SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.100

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«*2-ter.* All'articolo 7-ter, comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, le parole: "per ciascuno degli anni del triennio 2005/2007" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni del triennio 2008/2010"».

6.101

SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI, MANTOVANO, COLLINO

Inammissibile*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

6.102

MUGNAI, SAPORITO

Inammissibile*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o di servizio, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 nonché i figli o il coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi"».

6.103

BACCINI

Inammissibile*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così modificato: "Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o di servizio, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio su lavoro o di pensione privilegiata di cui all'articolo 64 e seguenti del decreto

del Presidente della Repubblica. 1092 del 1973 nonché i figli o il coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi"».

6.104

MUGNAL, SAPORITO

Inammissibile

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere "risarcitorio" ed ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono nella misura del 90 per cento annuo».

6.105

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Il termine per la presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 47 comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e differito al 31 dicembre 2008».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100 (già em. 6.100)

SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

premessi che:

il decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento

di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.”, all’articolo 7-ter, comma 1, prevede la istituzione a decorrere dall’anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro,

invita il Governo ad assumere iniziative volte a prevedere che la dotazione di bilancio del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui all’articolo 7-ter, comma 1, sopramenzionato, sia trasferita per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, in maniera che il fondo sopraccitato non sia perduto ma utilmente mantenuto per i pensionati ferroviari cui va riconosciuto dal competente Ministero da cui si attendono, da anni, i criteri di ripartizione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-bis.

(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite massimo di 350 unità» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «e per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo».

2. Al comma 8 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTO

6-bis.100

CICOLANI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «o prorogare»;» respinte; restante parte inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 comma 521 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo dopo la frase: "il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre" aggiungere: "o prorogare";

b) nel primo periodo dopo la frase: "in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni" aggiungere: "ordinaria"».

ARTICOLO 6-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-ter.

(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)

1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

EMENDAMENTO

6-ter.100

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI

Respinto

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:

«All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al ministero dell'interno».

ARTICOLO 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-quater.

(Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica)

1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6-QUATER

6-quater.0.100

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 6-quater, inserire il seguente:

«Art. 6-quinquies.

(Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale introdotta per i dipendenti del settore privato)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole: "si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la previgente normativa ad esclusione delle disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, materie per le quali si applicano le norme introdotte dal presente decreto"».

6-quater.0.101

MUGNAI, SAPORITO

Inammissibile

Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quinquies.

1. All'articolo 31, comma 3-*quater*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 222 del 2007, dopo le parole: "ANMIL" inserire le seguenti: "e dell'Unione italiana ciechi (UIC)".

Conseguentemente le parole: «da ripartire in proporzioni ai loro iscritti» *sono sostituite dalle seguenti:* «da ripartire in parti uguali».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2007.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1 (testo 2)

BULGARELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» la cui Sezione III reca disposizioni in materia di «Lavoro e previdenza»

considerato che:

con la legge Finanziaria per il 2005 (legge 311/2004, art. 1 comma 137) e con legge 80/2005 di conversione del decreto legge 35/2005, si è inteso modificare l'originario testo del DPR n. 180/1950 in modo da rendere più rigidi per i lavoratori dipendenti i criteri della disciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari, non consentendo al lavoratore di impiegare quota della propria retribuzione futura al fine di estinguere prestiti contratti con soggetti diversi da quelli bancari tradizionali, con il chiaro intento di contrastare il fenomeno dell'usura;

molte aziende private hanno utilizzato il disposto della nuova disciplina al fine di impedire, a favore dei soli sindacati di base, cessioni di credito aventi lo scopo, non di estinguere prestiti, bensì di versare le quote di adesione all'organizzazione sindacale;

che ciò è avvenuto, tra l'altro, mentre le medesime aziende continuano ad applicare invece la trattenuta sindacale in busta paga a favore dei soli sindacati firmatari di contratti collettivi o di appositi accordi, sul presupposto che, essendovi in questo caso il loro consenso al negozio traslativo, si uscirebbe dalla fattispecie della cessione di credito per realizzare quella della delegazione di pagamento;

se effettivamente la nuova disciplina rimettesse al consenso o meno del datore di lavoro l'operatività del trasferimento dell'importo della quota associativa dalla busta paga del dipendente alla sua organizzazione sindacale, essa realizzerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, contrastante con il dettato costituzionale e, comunque, in distonia con l'art. 17 dello Statuto dei Lavoratori, nonché una violazione dell'art. 6 della Convenzione OIL n. 95 del 1949 (ratificata con legge 2 febbraio 1952 n. 1305) che fa divieto al datore di lavoro di limitare in qualsiasi modo la libertà del lavoratore di disporre del proprio salario;

oltre alle organizzazioni sindacali per le proprie quote, anche numerose associazioni di lavoratori (con particolare riferimento a quelle finalizzate a costituire fondi di assistenza aziendale) e numerose associazioni di volontariato utilizzano l'istituto della cessione del credito retribu-

tivo per raccogliere fondi per le loro attività e vedono ora minata questa possibilità dalla interpretazione estensiva della nuova disciplina sui limiti posti alla cessione degli stipendi e dei salari;

dalla recente giurisprudenza in materia, compresa quella della Cassazione, è stato messo efficacemente in rilievo come la lettura combinata degli attuali artt. 1, 5, 52, 53 e 15 del DPR 180/1950, dia conto di una diversa regolamentazione delle cessioni di credito attuato mediante cessione del quinto dello stipendio, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in denaro contratti dal lavoratore, oppure al pagamento di debiti diversi (come ad esempio per acquisti rateali, ovvero per pagamenti di quote associative, o per beneficenza) imponendo il legislatore nuovi limiti solo al primo tipo di cessioni;

che, nonostante queste pronunce, altre ve ne sono di segno opposto e comunque prosegue, da parte di molte aziende, il citato comportamento di diniego all'utilizzo delle cessioni del credito retributivo dei propri dipendenti a favore di loro organizzazioni sindacali o di loro associazioni,

invita il Governo

ad intervenire sul punto, con apposita circolare ministeriale ovvero mediante altro strumento opportuno, al fine di chiarire che l'art. 52 del DPR 180/1950 e successive modificazioni non è destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alla restituzione di prestiti, ma riguarda cessioni di credito finalizzate ad estinguere debiti diversi dal prestito in denaro, come tali lecite ed ammissibili e pertanto la nuova normativa non vieta ai lavoratori dipendenti di utilizzare lo strumento della cessione del loro credito retributivo per il pagamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, o per il versamento di contributi alle associazioni di cui fanno parte o le cui attività essi intendono sostenere.

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».

ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7-bis.

*(Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari
degli ex deportati)*

1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite

d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7-BIS

7-bis.0.100

SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO

Inammissibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*ter*.

1. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di" sono sostituite dalle seguenti: "È istituita"».

7-bis.0.101

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato*Dopo l'articolo 7-bis, è inserito il seguente:*

«Art. 7-ter.

1. Nel settore del turismo, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 trovano applicazione nei casi e con le decorrenze che saranno stabiliti con accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora tali accordi non vengano stipulati entro il 31 marzo 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni, provvederà con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria».

7-bis.0.102

RAMPONI, SAPORITO, BALDASSARRI

Inammissibile*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-ter.

1. Nel settore turismo, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, trovano applicazione nei casi e con le decorrenze che saranno stabiliti con accordi collettivi stipulati fra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora tali accordi non vengano stipulati entro il 31 marzo 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni provvederà con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria».

7-bis.0.103

SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI, MANTOVANO, COLLINO

Inammissibile*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-ter.

1. Ai fini del requisito reddituale previsto per il diritto a pensione di inabilità spettante all'invalido civile totale, si considera il reddito personale dell'invalido con esclusione del reddito degli altri componenti del nucleo familiare di cui lo stesso fa parte».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione IV

SALUTE

Articolo 8.

*(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi
diagnostico-terapeutici)*

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del de-

creto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) all'articolo 8-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera *d)*, prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera *b)*, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera *d)*, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».

c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le asso-

ciazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

ARTICOLI 8-BIS E 8-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-bis.

(Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale)

1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regola le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.

Articolo 8-ter.

(Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario)

1. Il fondo transitorio di cui alla lettera *b*) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

ARTICOLI 9, 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)

1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei *budget* assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo *ex factory* con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo *ex factory*. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello svi-

luppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.

Articolo 10.

(Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Articolo 11.

(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)

1. Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010».

ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-bis.

(Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori)

1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale "SOS – Il Telefono Azzurro ONLUS"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11-BIS

11-bis.0.100

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di

Trento e Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministero delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione V

UNIVERSITÀ

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca)

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica».

EMENDAMENTI

12.100

ASCIUTTI, BIONDI, PASTORE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «continua» con la seguente: «continuano», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

12.101

BORNACIN, SAPORITO

Id. em. 12.100

Al comma 3, sostituire le parole: «continua» con l'altra: «continuano» e dopo le parole: «... della legge 27 febbraio 1980, n. 38», aggiungere le seguenti: «e l'articolo 1, comma 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

12.102

BORNACIN, SAPORITO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «... della legge 27 febbraio 1980, n. 38» aggiungere le seguenti: «la norma non trova applicazione ai professori già posti fuori ruolo con provvedimento formale debitamente registrato prima dell'entrata in vigore del decreto di conversione, per i quali si applicano i termini previsti nel provvedimento stesso.»

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

RANIERI, VALDITARA, ASCIUTTI, SOLIANI, GAGLIARDI, FRANCO Vittoria

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

ritenuta la norma sulla doppia idoneità, nei concorsi universitari, approvata dalla Camera, una misura che rischia di mettere in discussione la capacità di programmare gli organici delle università e di ritardare la necessaria riforma delle modalità di reclutamento dei docenti,

invita il Governo, pur nei limiti del proprio mandato, a mettere in atto tutte le misure necessarie perché questo provvedimento non pregiudichi le azioni future di innovazione del sistema che tutti riteniamo necessarie.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Termini per la conferma di ricercatori)

1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

13.100

DAVICO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I professori universitari di seconda fascia ed i ricercatori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito una idoneità, rispettivamente a professore di prima fascia ed a professore di seconda fascia e che sono confermati in ruolo, da almeno tre anni, sono chiamati, nel ruolo per cui hanno conseguito la medesima idoneità, dalla Facoltà di appartenenza, entro e non oltre il 1° novembre 2008. A tal fine, le Università, che hanno rispettato il vincolo della spesa imposto dall'articolo 51, comma 4 della Legge 449/1997, provvedono alle chiamate, concedendo priorità a coloro che, da più tempo, hanno conseguito l'idoneità, nel limite delle unità di conto rese disponibili dal personale, a qualsiasi titolo, cessato dal servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2008».

ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13-bis.

(Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università)

1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

ORDINE DEL GIORNO

G13-bis.100 (testo 2)

PALERMI, PECORARO SCANIO, SALVI, TIBALDI, VILLONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica

in sede di esame del disegno di legge n. 2013 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»

premessi che:

L'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, prestigiosa istituzione culturale di rilevanza internazionale, il cui valore è stato riconosciuto anche dal Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, svolge da circa 35 anni una rilevantissima attività di ricerca e di formazione che va dall'organizzazione di seminari di studi con l'intervento dei più qualificati esperti italiani e stranieri della storia del pensiero, alla collaborazione scientifica con le più importanti istituzioni culturali italiane ed internazionali, all'organizzazione di mostre e convegni anche all'estero, all'assegnazione di borse di studio in favore di giovani laureati ed alla diffusione di corsi di formazione in tutto il Mezzogiorno d'Italia, in collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

dal 1994 sino al 2001 l'Istituto ha goduto di risorse annuali predeterminate assegnate dal CIPE su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca al fine di non compromettere i risultati conseguiti nelle attività avviate;

che per gli anni 2002 e 2003 il detto Ministero ha omesso di avanzare al CIPE la richiesta del contributo a favore dell'Istituto, venendo meno anche all'impegno di adottare le opportune iniziative volte ad assicurare in un quadro normativo definito risorse adeguate allo svolgimento delle iniziative dell'Istituto stesso;

contro l'esclusione dai contributi per gli anni 2002 e 2003 l'Istituto era costretto a ricorrere al TAR del Lazio che, con sentenza del 9 novembre 2005, accoglieva il ricorso «annullando il provvedimento di diniego impugnato»;

sinora il Ministero non ha provveduto a dare il seguito di competenza in esecuzione della predetta sentenza del TAR;

l'Istituto si è visto impossibilitato a fronteggiare gli oneri per gli anni 2002 e 2003 e quindi costretto a ricorrere all'indebitamento con le banche;

attualmente per il mancato sostegno finanziario pubblico versa in gravissime difficoltà che mettono in serio pericolo la sua stessa sopravvivenza il che sarebbe fatale per la vita culturale di Napoli e del Paese,

invita il Governo:

ad assicurare in un quadro normativo definito le necessarie risorse che consentano all'Istituto di proseguire la pluridecennale attività che ha ricevuto il plauso della cultura nazionale ed internazionale ed il consenso di rappresentanti autorevoli dell'UNESCO e del Parlamento europeo;

a provvedere all'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli relativamente agli anni 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005.

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegnata».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 13-BIS

13.bis.0.100

PALERMI, PECORARO SCANIO, SALVI, TIBALDI, VILLONE

Inammissibile

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli)

1. Ai fini di provvedere all'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli relativamente agli anni 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro».

Conseguentemente, con decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2008 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

13-bis.0.101

SAPORITO, VALDITARA, MANTOVANO, COLLINO

Respinto. Votato con riferimento all'articolo 24-quinquies.*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-ter.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 per la copertura dei posti annualmente vacanti e disponibili di dirigente scolastico si attinge, fino ad esaurimento, nella misura del 50 per cento alla graduatoria di merito relativo al corso-concorso ordinario bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, contestualmente, nella misura dell'altro 50 per cento alla graduatoria di merito relativa al corso-concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006».

13-bis.0.102

DAVICO

Improcedibile*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-ter.

1. Ai fini della stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520 legge 23 dicembre 2006, n. 296 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1° gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519 della medesima legge, maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520 della Legge 23 dicembre 2006, n. 296 il relativo fondo è elevato a 40 milioni di euro per il 2008, 60 milioni per il 2009, 80 milioni per il 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tassazione delle cooperative)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b*) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008».

13-bis.0.103

DAVICO

Improcedibile

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

1. Al fine di garantire il normale funzionamento degli Enti di Ricerca che gravano con un incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale sui trasferimenti statali, gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie, calcolate sulla base del rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti, negli ultimi tre anni precedenti».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione VI

GIUSTIZIA

Articolo 14.

*(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari
e dei vice procuratori onorari)*

1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla

data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

EMENDAMENTI

14.100

POLLEDRI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'art. 26 comma 1, lettera *e*) del R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, le parole: "dodici anni" sono sostituite con le seguenti: "sei anni, di cui almeno cinque in servizio,".

1-*ter*. All'art. 30 art. 30 comma 1, lettera *f*) R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, , le parole: "quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "sei anni, di cui almeno cinque in servizio,"».

14.101

MANZIONE

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "«undici anni"».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il provvedimento in tema di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

ricordato che il Giudice onorario di Tribunale (G.o.T.), sia in materia penale che civile, rappresenta, ormai pacificamente, una «colonna di sostegno» per la Giustizia vista l'enorme mole di carichi processuali che vengono svolti da questa figura;

tenuto conto che se da un lato si impone sempre di più l'esigenza di un nuovo inquadramento giuridico ed economico dei magistrati onorari di tribunali (alludendo quindi sia ai G.o.T. che ai vice procuratori onorari cosiddetti V.P.O.), al fine di non disperdere l'alta professionalità acquisita durante il loro mandato, dall'altro emerge la necessità di valorizzare, a fine mandato, la comprovata esperienza professionale maturata nell'esercizio della attività forense attraverso l'adeguamento del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore,

impegna il Governo:

a modificare gli articoli 26 e 30 del RDL n. 1578, garantendo che coloro che abbiano svolto le funzioni di giudice onorario, decorso utilmente il mandato in servizio attivo, possano rimanere all'interno del circuito forense potendo mantenere il diritto all'iscrizione all'albo degli avvocati.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14-bis.

(Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria)

1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ORDINE DEL GIORNO

G14-bis.1 (testo 2)

PALUMBO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che con legge 5 maggio 1999, n. 155, veniva conferita delega al governo per la istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;

che con decreto legislativo 3 dicembre 1999 n. 491, in attuazione della delega, venivano istituiti i tribunali metropolitani di Tivoli e di Giugliano in Campania;

che, a tutt'oggi, si è data integrale attuazione alle disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo, ad eccezione della realizzazione del tribunale di Giugliano;

che tale inadempienza configura una grave e inammissibile elusione di una legge dello Stato;

che la «sicurezza» e la giustizia rappresentano sicuramente priorità da sostenere con la manovra di bilancio;

che l'area giuglianese è interessata da diffusi e allarmanti fenomeni di criminalità;

che il nuovo ufficio giudiziario può rappresentare un importante presidio di legalità in tale territorio

invita il Governo a dare attuazione al decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491 destinando a tale finalità le risorse finanziarie necessarie.

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegnata».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14-BIS

14-bis.0.100

LIBE'

Inammissibile

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Personale del Ministero della giustizia)

Ai fini esclusivamente giuridici l'inquadramento del personale di cui all'art. 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di arbitrati)

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

EMENDAMENTO

15.100

MANZIONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le sezioni specializzate sono altresì competenti sulle controversie aventi ad oggetto i contratti di lavori, forniture e servizi con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con gli enti pubblici economici o con le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi".

1-bis. L'articolo 3, comma 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, di cui ai commi 19 e 20, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 giugno 2008, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti

contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.".

1-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis* e di cui all'articolo 3, commi 19, 20 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.100

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN, RUBINATO

Ritirato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato)

1. Al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16.

(Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

b) al comma 4-*bis* sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese».

ARTICOLO 16-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16-*bis*.

*(Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da
amministrazioni pubbliche)*

1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

16-bis.100

VILLONE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

16-bis.101

MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16-bis.102

MANZIONE

Respinto

Sostituire l'articolo 16-bis con il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Responsabilità degli amministratori di imprese pubbliche*) - 1. Ai fini del presente articolo si intende per impresa pubblica l'ente dotato di personalità giuridica che soddisfi cumulativamente i seguenti due requisiti:

a) che sia stato istituito per soddisfare esigenze di carattere industriale o commerciale, anche se rivolte all'interesse generale o collettivo;

b) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da altri enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero che la sua gestione od i suoi organi di amministrazione siano soggetti al controllo di questi ultimi, sotto forma di istruzioni dell'azionista di maggioranza.

2. Per le imprese pubbliche di cui al comma 1 la responsabilità dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. La responsabilità degli amministratori delle imprese pubbliche di cui al comma 1 è regolata dalle norme del diritto civile a condizione che il medesimo fatto non integri danno erariale; in tal caso la Corte dei conti è competente sulla relativa controversia.»

ARTICOLO 16-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16-ter.

(Misure in materia di incarichi giudiziari)

1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di

corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

EMENDAMENTI

16-ter.100 (testo 2)

MANZIONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, mantengono le loro funzioni i magistrati che ricoprono i predetti incarichi, anche se rivestiti a titolo di supplenza, in caso di mancanza del titolare, ai sensi degli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. I magistrati, che alla data del 31 luglio 2007 erano titolari di uffici direttivi o semidirettivi da più di otto anni, e che, per evitare il soprannumero, abbiano accettato altra sede, hanno diritto di partecipare alle procedure concorsuali per il conferimento di un nuovo ufficio anche prima che si compia il triennio di permanenza nel nuovo ufficio ricoperto."».

16-ter.101

PALMA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16-TER

16-ter.0.100

MANTOVANO

Inammissibile

Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 16-quater.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 è aggiunto il seguente comma:

"2. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 è sostituito dal seguente:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006 n. 51), il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, procede, sulla base di proposte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione del flusso medio dei processi, sulla base delle rilevazioni statistiche relative al triennio indicato dalla legge n. 51 del 2006. Le suddette proposte debbono essere emanate entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza del triennio. Contestualmente alla emanazione dei decreti di cui al primo periodo il Ministro indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992"».

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione VII

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 17.

(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario)

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».

2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2008».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.100

DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, FERRANTE, PALERMI, DE PETRIS, TIBALDI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, COSSUTTA, BULGARELLI, PELLEGATTA, SILVESTRI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 17.0.101, nell'odg G17.0.500

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riforma del Titolo V della Costituzione e dell'assegnazione alle regioni e province autonome di compartecipazione a tributi erariali, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, è autorizzata la spesa di euro 320 milioni per la prosecuzione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, a valere sulle maggiori entrate e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244, per consentire la prosecuzione dei servizi per l'anno 2008.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire la somma di cui al precedente comma fra le regioni, sentita la Conferenza Stato regioni.

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte a valere sulle maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244».

17.0.101

DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, FERRANTE, PALERMI, DE PETRIS, TIBALDI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, COSSUTTA, BULGARELLI, PELLEGATTA, SILVESTRI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 17.0.100, nell'odg G17.0.500

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riforma del Titolo V della Costituzione e dell'assegnazione alle regioni e province autonome di compartecipazione a tributi erariali, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244, le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 sono destinate in primo luogo, per l'ammontare di 320 milioni di euro, per la prosecuzione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire la somma di cui al presente comma fra le regioni, sentita la Conferenza Stato regioni».

ORDINE DEL GIORNO

G17.0.500 (già emm. 17.0.100 e 17.0.101)

DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, PALERMI, FERRANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, preso atto della scadenza il prossimo 31 marzo dei contratti di servizio tra le Regioni e Trenitalia Spa in materia di trasporto ferroviario locale, deve essere sottolineato che il mancato adeguamento delle risorse finanziarie per mantenere in esercizio il trasporto ferroviario regionale e metropolitano indurrà dal 1° aprile la sospensione del servizio, oggi utilizzato da milioni di persone e di pendolari ogni giorno, creando gravi danni alle comunità locali private di servizi di trasporti collettivi indispensabili ed inducendo ulteriormente traffico e congestione sulle strade, ormai al collasso;

questo mancato adeguamento delle risorse è inoltre in contrasto sia con le esigenze e le richieste delle principali città ed aree metropolitane sia delle Regioni, che puntano allo sviluppo dei servizi ferroviari regionali per migliorare l'offerta di servizi ai cittadini, per decongestionare la viabilità e ridurre l'inquinamento dell'aria;

va inoltre ribadito che lo stesso piano industriale presentato dalle Ferrovie dello Stato prevede un forte incremento dell'offerta per il trasporto pendolari in tutte le principali città italiane e che con il completamento dell'alta velocità Torino-Milano-Napoli e dei relativi investimenti sui nodi ferroviari sarà possibile aumentare questa offerta di treni ai cittadini del 50 per cento rispetto ad oggi, ma senza adeguate risorse per il contratto di servizio Regioni-Trenitalia questi piani di sviluppo sono destinati al totale fallimento,

invita il Governo ad assumere le necessarie ed urgenti iniziative per garantire la prosecuzione dei servizi ferroviari previsti nei contratti di servizio stipulati tra le Regioni e Trenitalia Spa anche oltre la data di scadenza del prossimo 31 marzo, individuando le risorse necessarie per mantenere in esercizio l'offerta di treni per i pendolari ed il trasporto regionale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 18.

*(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
9 maggio 2005, n. 96)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;

b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

ARTICOLI 18-BIS E 18-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 18-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire)*

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o colti-

vare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore».

2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è differito al 30 giugno 2008.

Articolo 18-ter.

(Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina.

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 19.

(Contratti pubblici)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

ORDINE DEL GIORNO

G19.1 (testo 2)

LEGNINI, TIBALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

premesso che:

l'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilendo nuovi e più stringenti vincoli all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse;

in particolare, l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede a tutt'oggi che: «le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi (...)»;

la *ratio* che ha ispirato tale novella è chiaramente desumibile dal contesto complessivo dell'intervento operato dal legislatore, il quale - nel disciplinare, in continuità con la legge finanziaria 2007, il processo di graduale stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione - ha inteso affrontare il problema del precariato anche in termini strutturali; attraverso una modifica dell'ordinamento volta a prevenire il costituirsi di nuove schiere di lavoratori precari;

in tal senso, la nuova disciplina deve ritenersi finalizzata ad affermare - quale criterio cui conformare le politiche del personale e la programmazione triennale dei fabbisogni - il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni assumono in via ordinaria secondo il modello *standard* della subordinazione a tempo indeterminato, salvo che per le esigenze residuali della stagionalità o per la copertura di periodi non superiori a tre mesi;

considerato che:

la nuova normativa sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165, ha sollevato presso le amministrazioni interessate incertezze o differenziazioni interpretative circa l'ambito di applicazione della stessa. In particolare, si è posta la questione dell'eventuale impatto della nuova disciplina sulle condizioni di utilizza-

zione dei contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

nello specifico, i dubbi interpretativi sollevati dalle amministrazioni hanno riguardato non soltanto l'applicabilità al lavoro somministrato dei limiti temporali e delle condizioni di stagionalità previsti dalla nuova disciplina, ma anche la stessa possibilità di ricorso a tali forme di prestazione;

valutato che:

la nuova disciplina sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, per il contesto in cui è inserita - l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - riguarda espressamente i contratti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non potendosi in alcun modo ricomprendere in tale ambito i contratti di servizio, ancorché finalizzati alla somministrazione di lavoro;

quanto alla stessa ammissibilità del ricorso al lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, è la *ratio* stessa della nuova disciplina che appare confermarla, in quanto orientata a limitare l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine alle dirette dipendenze dell'amministrazione e dunque a scongiurare la creazione di nuove aspettative di stabilizzazione presso i lavoratori interessati. In tal senso, il contratto di somministrazione deve ritenersi pienamente ammissibile alla luce della nuova disciplina del lavoro flessibile giacché, per sua intrinseca caratteristica, non espone ai rischi indicati;

a conferma di tale interpretazione, tanto la disciplina di stabilizzazione dettata dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), quanto la sua estensione e integrazione operata dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), non prevedono l'ammissione dei lavoratori somministrati alle procedure di stabilizzazione;

per di più, ad ulteriore presidio preventivo, lo stesso articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede espressamente che la violazione di norme inderogabili riguardanti l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni comunque «non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (articolo 36, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001);

anche in ragione della successione nel tempo, in epoca recente, di nuove normative in materia,

impegna il Governo:

al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni il corretto e tempestivo espletamento delle rispettive funzioni istituzionali in materia di gestione del personale e di programmazione dei fabbisogni, ad interpretare la disposizione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in quanto tale, non applicabile sotto al-

cun profilo ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

a ribadire in sede interpretativa la piena ammissibilità dell'utilizzo del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dell'obbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 19-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 19-bis.

*(Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del
Belice)*

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

19-bis.100

POLLEDRI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*ARTICOLO 19-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 19-ter.

*(Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge
23 dicembre 2000, n. 388)*

1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato».

ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 20.

*(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche
per le costruzioni)*

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.

2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003.

5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli

ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.

7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.

Articolo 21.

(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali)

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLI 21-BIS, 21-TER E 21-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 21-bis.

(Diritti aeroportuali)

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-*novies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

Articolo 21-ter.

(Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile)

1. All'articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

Articolo 21-quater.

(Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate».

4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-*bis*.

EMENDAMENTO

21-quater.100

LEONI, POLLEDRI

Ritirato e trasformato nell'odg G21-quater.100

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire un riposizionamento graduale dell'intero comparto industriale gravitante sull'aeroporto di Malpensa, il Governo garantisce la sospensione per un periodo di almeno tre anni dell'attuazione del piano di trasferimento delle rotte della compagnia aerea Alitalia dall'aeroporto di Malpensa a quello di Fiumicino».

ORDINE DEL GIORNO

G21-quater.100 (già em. 21-quater.100)

POLLEDRI, STIFFONI, PIROVANO, DIVINA, FRANCO Paolo, FRUSCIO, DAVICO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 21-*quater*.100.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».

ARTICOLI 22-BIS E 22-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22-bis.

(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori)

1. All'articolo 116, comma 1-*quater*, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),».

Articolo 22-ter.

(Interventi in materia di disagio abitativo)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.

4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

22-ter.100

EUFEMI

Respinto

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei comuni di Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma e Torino».

ARTICOLO 22-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22-*quater*.

(*Investimenti immobiliari degli enti previdenziali*)

1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

EMENDAMENTO

22-quater.100

EUFEMI

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente:

"489-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 488 e 489 sono ammessi investimenti in forma diretta unicamente per progetti previsti negli stanziamenti di cassa dei Piani di investimento già deliberati dal Consiglio di amministrazione degli Enti previdenziali e approvati dai Ministeri vigilati"».

ORDINE DEL GIORNO

G22-quater.1

EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

valutato che:

il piano di impiego deliberato dall'INAIL nel 2005 prevedeva investimenti a tasso di rendimento «agevolato» (3,1 per cento del capitale investito) in considerazione delle finalità e della rilevanza sociale degli stessi;

è di tutta evidenza che una tale politica non potrebbe essere seguita da fondi immobiliari che dovrebbero, necessariamente, realizzare introiti coerenti con l'investimento in termini di mercato;

non potrebbero, quindi, essere portate a compimento le istruttorie già avviate per iniziative di particolare valenza sul piano sociale;

impegna il Governo:

ad ammettere investimenti in forma diretta unicamente per progetti previsti negli stanziamenti di cassa dei Piani di investimento già deliberati

dal Consiglio di amministrazione degli Enti previdenziali e approvati dai Ministeri vigilati.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 22-QUATER

22-quater.0.101

TREMATERRA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 22-quater.0.100 e 22-septies.0.100, nell'odg G22-quater.100

Dopo l'articolo 22-quater, inserire il seguente:

«Art. 22-quater.1.

(Programmi integrati ex articolo 10 della legge 12 luglio 1991 n. 203)

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51 è prorogata al 3 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».

22-quater.0.100

BALDINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 22-quater.0.101 e 22-septies.0.100, nell'odg G22-quater.100

Dopo l'articolo 22-quater, inserire il seguente:

«Art. 22-quater.1.

(Programmi integrati ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della predetta legge».

ORDINE DEL GIORNO**G22-quater.100**

MUGNAI, BALDINI, TREMATERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche oggetto degli emendamenti 22-*quater*.0.101, 22-*quater*.0.100 e 22-*septies*.0.100.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 22-*QUINQUIES* E 22-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE
INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22-*quinquies*.

(Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari)

1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi – San Pasquale da parte del comune di Bari.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 22-*sexies*.

(Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro)

1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.

4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.

5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

EMENDAMENTO

22-sexies.100

POLLEDRI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 22-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22-septies.

(Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto)

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22-*SEPTIES*

22-septies.0.100

MUGNAI, SAPORITO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 22-quater.0.100 e 22-quater.0.101, nell'odg G22-quater.100

Dopo l'articolo 22-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*octies*.

(Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203)

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della predetta legge».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo)

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione VIII

PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 24.

(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute)

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «*made in Italy*» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008.

ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24-bis.

*(Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per
vigile del fuoco)*

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.

EMENDAMENTO

24-bis.100

SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998», aggiungere le seguenti: «ed alla graduatoria del concorso per titolo a centosettantatré posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per vigili del fuoco)».

ORDINE DEL GIORNO

G24-bis.1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

premessi che:

l'articolo 24-bis (*Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco*) del disegno di legge in esame, stabilisce che il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi;

l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 300 del 2006 richiamato, stabiliva la proroga anche per la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatrè posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001,

impegna il Governo

a prevedere la proroga del termine anche per la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatrè posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale - n.92 del 20 novembre 2001.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 24-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24-ter.

(Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario)

1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

EMENDAMENTO

24-ter.100

EUFEMI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 24-QUATER E 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE
INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24-quater.

*(Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per
ispettore del lavoro)*

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.

Articolo 24-*quinquies*.*(Disposizioni in materia di dirigenti scolastici)*

1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

EMENDAMENTI

24-quinquies.100

PELLEGATTA, BULGARELLI, CAPELLI, GAGLIARDI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 24-quinquies.101, nell'odg G24-quinquies.100

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. I soggetti iscritti nei corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca hanno titolo ad iscriversi, con riserva, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato. La riserva di cui al periodo precedente è sciolta con il conse-

guimento, al termine dei corsi di cui al periodo precedente, dell'abilitazione all'insegnamento.»

24-quinquies.101

BULGARELLI, PELLEGATTA, CAPELLI, GAGLIARDI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 24-quinquies.100, nell'odg G24-quinquies.100

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università (SSIS), senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 possono iscriversi coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento nei corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca».

24-quinquies.102

EUFEMI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il termine del 31 dicembre 2007 di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17 è differito al 31 dicembre 2008, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità».

24-quinquies.103

PASTORE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si consente comunque a coloro che hanno superato le fasi iniziali del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a

serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente, in attesa del giudizio di merito, di completare il percorso formativo e di essere inseriti in coda nelle rispettive graduatorie regionali».

ORDINE DEL GIORNO

G24-quinquies.100 (già emm. 24-quinquies.100 e 24-quinquies.101)

BULGARELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 24-quinquies.100 e 24-quinquies.101.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 24-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24-*sexies*.

(Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi)

1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.

2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. – (*Vigilanza del Ministro della salute*). – 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 24-*SEXIES*

24-sexies.0.100

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 24-sexies, inserire il seguente:

«Art. 24-*septies*.

1. Le disposizioni contenute nel comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate a partire dal 1° gennaio 2009».

24-sexies.0.101

FAZIO, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 24-sexies, inserire il seguente:

«Art. 24-*septies*.

1. Gli enti destinatari dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute per le finalità di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, possono stipulare contratti di lavoro flessibili anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni».

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 25.

(Divieto di estensione del giudicato)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTO

25.100

MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 25-*bis*.

(Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile)

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.

ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione IX

AGRICOLTURA

Articolo 26.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-*bis* è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-*bis*, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2-*bis*. All'articolo 11, comma 1, lettera *c*), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».

7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

26.100

POLLEDRI

Ritirato

Sopprimere il comma 4-bis.

ORDINE DEL GIORNO

G26.1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

premessso che:

l'articolo 26, al comma *7-ter*, estende con dubbia legittimità la competenza degli agrotecnici alla redazione degli atti catastali, attualmente non prevista da alcuna norma vigente e che detta materia è stata oggetto di numerose pronunce (Corte Costituzionale n. 441 del 2000, Tar del Lazio, sezione II, n. 2618 del 2003 e n. 59 del 2003, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2204 del 2007, n. 2288 del 2007) dalle quali emerge, in modo certo, che gli agrotecnici posseggono un livello di preparazione e di conoscenza delle materie che non sarebbe adeguato per le ulteriori attività professionali in oggetto;

la stessa estensione di competenze è prevista dal comma *2-bis*;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di ricondurre le competenze professionali degli agrotecnici, di cui ai suddetti commi *2-bis* e *7-ter* dell'articolo 26, nell'ambito stabilito dalle norme vigenti e dai principi fissati dalle pronunce giurisprudenziali di cui in premessa.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 26-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 26-bis.

*(Proroghe in materia di presentazione degli atti
di aggiornamento catastale)*

1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».

2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007».

3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

ARTICOLI 27 E 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica)

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

Sezione X

SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 28.

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricom-

prendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.

EMENDAMENTO

28.100

POLLEDRI

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

ARTICOLO 28-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 28-bis.

(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28-BIS

28-bis.0.500

BONFRISCO

Ritirato e trasformato nell'odg G28.0.500

Dopo l'articolo 28-bis, inserire il seguente:

Art. 28-ter.

(Norme a tutela della finanza degli enti locali e del corretto e trasparente funzionamento del mercato degli strumenti finanziari strutturati)

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 381-384 sono sostituiti con i seguenti:

«381. Per gli organi della pubblica amministrazione, il ricorso alla stipula di contratti su strumenti finanziari complessi, anche derivati, è consentito solo alle Regioni ed agli enti locali territoriali il cui bilancio annuale di previsione superi i 200 milioni di euro.

381-bis. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed enti locali, devono essere accompagnate da un prospetto informativo che illustra, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento ed i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alla prevedibile evoluzione dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente sottostanti tali contratti. I medesimi contratti devono indicare, in apposita sezione del prospetto informativo, i prevedibili margini di oscillazione massima dei parametri e degli strumenti finanziari dai quali dipendono gli effetti finanziari dei contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo massimo dell'operazione a carico del sottoscrittore e il costo implicito del contratto derivato. Si intende per costo implicito il costo di transazione inteso come distanza fra il valore di mercato, definito come media denaro/lettera ed il valore applicato dalla banca all'ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.

382. Le proposte di contratto di finanziamento ai citati enti, collegate a contratti di finanziamento che prevedono l'uso di derivati, nonché i protocolli e gli elaborati concernenti la stima dei flussi impliciti dei contratti derivati, corredati della dettagliata illustrazione dei parametri adottati nella quantificazione dei flussi per l'intera durata del contratto, esposti secondo

il criterio della massima trasparenza per i contraenti, sono trasmessi previamente alla stipula alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, per un parere di conformità e congruità rispetto alla tutela del pubblico interesse erariale nel medio e lungo periodo. Tale parere preventivo, da comunicare entro 120 giorni dalla trasmissione della proposta di contratto e dei relativi allegati, deve ritenersi non vincolante ai fini della successiva sottoscrizione da parte dell'ente, e deve comunque essere oggetto di una separata evidenziazione, quale allegato, al documento di bilancio di previsione redatto dal medesimo ente nell'anno di stipula del contratto. Il documento deve essere accompagnato dalla illustrazione dei rischi finanziari nel medio periodo per il bilancio dell'ente a cura del Collegio dei revisori.

382-bis. La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, qualora, previamente alla formulazione del parere di cui al comma precedente, ravvisi elementi di criticità da cui si prospettino gravi rischi per l'equilibrio futuro della gestione erariale dell'ente interessato, informa prontamente e trasmette copia degli atti anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale del Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, per l'eventuale apertura di una istruttoria volta ad evidenziare peculiari profili di rischiosità tecnica comuni ad analoghi contratti già in essere da parte di altri enti. In tal senso, conseguentemente, di concerto tra loro, gli organi citati adottano le relative iniziative per gli aspetti di propria competenza, finalizzate alla modifica della normativa legislativa e regolamentare che si rendesse necessaria.

382-ter. La Regione o l'ente locale sottoscrittori dello strumento finanziario devono formalmente e con specifico documento, attestare di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. Tale attestazione deve obbligatoriamente integrare l'allegato al bilancio annuale di previsione recante il parere espresso dalla Corte dei conti e dai Revisori dei conti sul contratto avente ad oggetto operazioni in derivati.

382-quater. Ai fini dei commi 381-*quinquies* e 382, la Consob provvede, sentite le associazioni degli intermediari finanziari e l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni tecniche obbligatorie, per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario. La mancata osservanza degli obblighi informativi e delle modalità di redazione dei prospetti illustrativi degli effetti nonché dei rischi a carico del contraente per l'intera durata del contratto costituisce causa di nullità del contratto.

383. Laddove comunque gli effetti finanziari derivanti dai contratti di cui al presente articolo assumano caratteristiche tali da superare i margini

di oscillazione indicati al comma 381-*quinquies*, l'intermediario finanziario si assume i maggiori oneri eccedenti tale costo massimo.

383-*bis*. Al fine di tutelare l'integrità dell'equilibrio finanziario di imprese e di singoli operatori economici dai rischi derivanti dalla stipula di contratti concernenti prodotti finanziari derivati, le disposizioni di cui ai precedenti commi 382-*quater*, secondo periodo, e 383 per i soggetti privati privi di qualificazione professionale sono condizionate all'esperimento di una apposita procedura, preventiva alla stipula del contratto, finalizzata alla individuazione ed alla puntuale illustrazione all'interessato, dei rischi che egli si assume con la stipula, mediante la consultazione con altri soggetti qualificati di sua propria fiducia.

383-*ter*. Ai fini di cui al comma 383-*bis*, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, emana un apposito Regolamento in cui sono previsti specifici e tassativi rischi che egli si assume con la stipula, mediante la consultazione con altri soggetti qualificati di sua propria fiducia.

383-*ter*. Ai fini di cui al comma 383-*bis*, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, emana un apposito Regolamento in cui sono previsti specifici e tassativi obblighi di informazione a carico degli operatori qualificati, con il previsto obbligo, da parte del privato contraente, privo di specifici e minimi requisiti di professionalità, ivi previsti dal regolamento sulla base di elementi oggettivi e inequivocabili, di farsi assistere, a sue proprie spese, preventivamente alla stipula del contratto, dall'ausilio di un altro operatore qualificato diverso da quello interessato. L'operatore designato per l'occorrenza illustra all'interessato tutti gli elementi di rischiosità impliciti nel prodotto finanziario di suo interesse, rivestendo a tal fine, e a tutti gli effetti, la qualifica di incaricato di pubblico servizio soggiacendo a tutti i conseguenti obblighi di legge.

384. In caso di dissesto di imprese per cui si sia già accertata, nello svolgimento della procedura fallimentare, la presentazione di istanze di insinuazione allo stato passivo da parte di operatori finanziari, per crediti di importo superiore a 1/10 della massa passiva complessiva, e comunque riconducibili a contratti stipulati con l'imprenditore aventi ad oggetto prodotti derivati, il riconoscimento della quota del credito spettante nel riparto della massa attiva è ridotta, da parte del Giudice delegato, per un importo commisurato alla effettiva rischiosità dei prodotti sottoscritti dal fallito, tenuto conto della personalità del medesimo e della sua effettiva professionalità nel settore finanziario, valutandone il grado di buona fede rispetto ai rischi di cui si è fatto carico inconsapevolmente».

ORDINE DEL GIORNO

G28.0.500 (già em. 28-bis.0.500)

BONFRISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che nonostante le molteplici richieste di maggiore rigore e trasparenza nella gestione dei contratti inerenti strumenti finanziari strutturati – cosiddetti derivati – e data la rilevanza assunta dal fenomeno, che ha messo in ginocchio molte imprese e *sub iudice* i bilanci di molti enti locali,

invita il Governo ad affrontare e risolvere il tema dell'utilizzo degli strumenti finanziari strutturati, cosiddetti derivati.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 29.

*(Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi
alla rottamazione)*

1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico

locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (*car sharing*), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008.

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO² per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO² per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO² per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purchè conviventi.

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:

a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.

10-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole da: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279»;

b) al comma 283, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2008,».

10-*ter*. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-*bis* del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.

11-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-*bis* e 10-*ter*, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;

b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-*bis*, e 38;

c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-*bis*.

EMENDAMENTI

29.100

POLLEDRI

Ritirato e trasformato nell'odg G29.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

29.101

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi».

ORDINE DEL GIORNO

G29.100 (già em. 29.100)

POLLEDRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 29.100.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.100

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Proroga di termine in materia di assegnazione
di bande di interrompibilità)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. - Le disposizioni della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 122/07 sono prorogate per il triennio 2008-2010.

Le risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso vengono assegnate dal soggetto di cui al comma 1, attraverso procedure concorsuali basate sulla selezione di offerte a sconto rispetto al corrispettivo di cui al comma 4, dell'articolo 3, della delibera citata. La base di sconto minima è del 10 per cento.

3-ter. Le risorse non assegnate, sono destinate all'ampliamento ed all'ammodernamento delle reti di dispacciamento"».

ORDINE DEL GIORNO

G29.0.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la procedura che ha definito e sviluppato la cosiddetta «interrompibilità», sia istantanea che programmata, è stata ed è anche ora da considerarsi una risorsa per il sistema paese;

la fruizione delle bande ha comportato investimenti da parte delle aziende che ne hanno fatto richiesta, ma tale investimento è stato ampiamente remunerato dalle assegnazioni avvenute negli anni scorsi;

è da considerarsi importante la nuova assegnazione che è stata concessa all'inizio del 2008, ma di tale procedimento è da porre in risalto come solo una porzione sia stata assegnata con una gara a ribasso, i cui risultati nella maggior parte dei casi sono, essendo il prezzo di assegnazione identico a quello di partenza;

per evitare speculazioni sarebbe opportuno che le bande di «interrompibilità» vengano assegnate nella loro totalità con gara a ribasso, essendo già stati ammortizzati dalle imprese gli investimenti fatti per poter far usufruire il sistema elettrico dell'energia a loro toltà;

appare importante modificare la procedura delle assegnazioni attuali infatti la formula della gara a ribasso riguardi una percentuale irrisoria dei Mw messi a disposizione da Tema;

il sistema attuale di assegnazione potrebbe generare un vortice speculativo a danno dei cittadini. appare importante procedere ad un riallineamento delle assegnazioni per evitare ciò e garantire una giusta remunerabilità ed una più ampia diffusione per le imprese;

le risorse in tal modo risparmiate sarebbero reinvestite in ammodernamento, interrimento delle reti o in nuove linee di approvvigionamento, al fine di evitare che il sistema di trasmissione possa non essere più sufficiente a soddisfare la richiesta di energia in tale modo, determinando il collasso del sistema;

impegna il Governo:

a promuovere una proroga per il triennio 2008-2010 del periodo di riferimento della delibera n. 122/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 29-BIS E 29-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 29-bis.

(Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

Articolo 29-ter.

(Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi)

1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29-TER

29-ter.0.100

D'ALI'

Respinto

Dopo l'articolo 29-ter, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter.1.

(Defiscalizzazione bioetanolo/ETBE e immissione in consumo)

1. Con riferimento al programma triennale di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge 23 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 520, i quantitativi di bioetanolo ed ETBE defiscalizzati oggetto di assegnazione entro il 31 dicembre 2007 con Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, potranno essere prodotti ed accertati entro il 30 settembre 2008 e quindi immessi in consumo entro il 31 dicembre 2008».

ARTICOLO 29-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 29-*quater*.

(*Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione XI

AMBIENTE

Articolo 30.

(*Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche*)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera *b*), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera *b*), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite

dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza)

1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purchè la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 32.

(Proroga per emissioni da impianti)

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

ARTICOLO 32-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 32-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il

31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;

b) dopo il comma *1-ter* sono aggiunti i seguenti:

«*1-quater.* In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007».

EMENDAMENTO

32-bis.100

POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 33.

(Disposizione in materia di rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008.

1-bis. Il termine di cui al comma *1-ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.

1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

1-quater. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008,

2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

1-sexies. Per le finalità di cui al comma *1-quinquies*, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.

1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui al comma *1-quinquies*, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992.

EMENDAMENTI

33.100

STEFANI, LEONI, GALLI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

33.101

STEFANI, LEONI, GALLI, POLLEDRI

Respinto

Sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 33

33.0.100

POLLEDRI

Ritirato e trasformato nell'odg G33.0.100

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Proroga in materia di incentivi per gli impianti
di termovalorizzazione di CDR)*

1. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti gestori di impianti di termovalorizzazione di CDR, già operativi, siti in ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento, e anche ai fini dell'ampliamento degli impianti medesimi, sono concessi i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, come previsti dal secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

ORDINE DEL GIORNO

G33.0.100

POLLEDRI, FRUSCIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 33.0.100.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 33-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 33-bis.

(Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della

data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione XII

INTERNO

Articolo 34.

(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

ARTICOLO 34-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 34-bis.

(Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata)

1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

EMENDAMENTI

34-bis.100

MANTOVANO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine della equiparazione delle vittime del dovere e dei familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime della criminalità organizzata e dei familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alle vittime del terrorismo, sono erogati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con parziale compensazione per le somme già percepite a vario titolo.

All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 105, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite da "A decorrere dal 3 agosto 2004".

Al relativo onere, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2008 e in 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede, per il 2008, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 e, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».

34-bis.101

MUGNAI, SAPORITO

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nello svolgimento delle funzioni previste dal comma 3 del suddetto articolo 6, è integrata da un sanitario scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

1-ter. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è formato, oltre che dai membri previsti dal

comma 2 del suddetto articolo 10, anche da un esperto della materia indicato dall'Unione nazionale mutilati per servizio».

ARTICOLO 34-*TER* DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 34-*ter*.

(*Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575*)

1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 35.

(*Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi*)

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.100

FORMISANO, GIAMBRONE

Ritirato e trasformato nell'odg G35.0.100

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di Dirigenza scolastica)

1. In applicazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella legge n. 43/2005, le disposizioni contenute nella Direttiva del M.P.I. 8 marzo 2007, n. 24, prot. n. 4791/AOODGPER e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogate per l'anno solare 2008/2009, con precedenza per i candidati inclusi nella graduatoria di merito del corso-concorso indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006.

Le graduatorie generali di merito dei corsi concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, indetti con DDG 22 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, da cui si attingerà sia per le immissioni in ruolo sia per gli incarichi annuali.

Ad integrazione di quanto già previsto dai commi 605 e 619 della legge 296/2006, a partire dall'anno solare 2008/2009, i posti annuariamente autorizzati per le immissioni in ruolo saranno ripartiti al 50 per cento tra i candidati idonei nei due concorsi, di cui al comma precedente».

35.0.101

FORMISANO, GIAMBRONE

Ritirato

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Utilizzazione presidi incaricati)

In applicazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 43 del 2005, nonché della Direttiva del M.P.I. 8 marzo 2007, n. 24, prot. n. 4791/AOODGPER e successive modifiche ed integrazioni, i presidi già incaricati nell'A.S. 2006/2007, che non hanno ottenuto la conferma di nomina nella regione di appartenenza, per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono essere nominati, a domanda, anche su posti eventualmente vacanti o disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda alla relativa graduatoria.

Secondo le stesse modalità e sempre a domanda, potranno essere nominati su posti eventualmente disponibili in altre Regioni».

35.0.102

FORMISANO, GIAMBRONE

Ritirato

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per le nomine in ruolo dei Dirigenti Scolastici)

Dopo le nomine in ruolo degli idonei al corso-concorso riservato, in detto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 41a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, gli aspiranti che non conseguono la nomina nella propria regione, per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono essere nominati, a domanda, anche su posti eventualmente vacanti o disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda alla relativa graduatoria.

Esauriti i posti a livello regionale, gli aspiranti, di cui al comma precedente, possono chiedere, sempre a domanda, di essere nominati, prima nel proprio settore formativo e poi in altro settore, su posti rimasti vacanti o disponibili in altre Regioni».

ORDINE DEL GIORNO

G35.0.100 (già em. 35.0.100)

FORMISANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 35.0.100.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 35-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 35-bis.

(*Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*)

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Dopo il 1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 30 settembre 2008».

ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 36.

(*Disposizioni in materia di riscossione*)

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.

1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4-*bis*, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».

2-*ter*. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».

2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

2-quinquies. La disposizione di cui al comma *2-quater* si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.

4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».

4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008».

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2010.

4-*septies*. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ORDINE DEL GIORNO

G36.100

BARBOLINI, BENVENUTO, PEGORER, ROSSI Paolo, TURANO, FUDA, EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede, di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» e in particolare in relazione all'articolo 36, recante disposizioni in materia di riscossione;

al fine di potenziare l'attività accertatrice della Guardia di Finanza, anche per quanto concerne il settore della riscossione,

considerato che l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 destina al potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria ed all'incentivazione economica della produttività del relativo personale quota parte:

delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale;

dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta;

delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dei risparmi di spesa per interessi, connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici;

rilevato che la Guardia di finanza è parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria, svolge un'attività fondamentale per il conseguimento anche delle risorse che il decreto-legge n. 79 del 1997 destina (in quota parte) alla predetta Amministrazione ed all'incentivazione del relativo personale e contribuisce in maniera determinante nel potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale perseguito dal medesimo provvedimento. Ciò, peraltro, con la peculiarità di espletare una fun-

zione di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni in materia sia di entrate che di uscite del bilancio pubblico;

tenuto conto dell'impegno già assunto dall'Esecutivo in sede di conversione del decreto-legge n. 262/2006 con accoglimento di un ordine del giorno (G1.100) vertente sull'art. 1, comma 14, del provvedimento, con il quale è stata espressa, in chiave generale, la volontà di riconoscere al personale della Guardia di finanza pari dignità di trattamento, sotto il profilo dell'incentivazione della produttività, rispetto agli altri appartenenti all'Amministrazione economico-finanziaria che già beneficiano delle somme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997;

avuto riguardo all'auspicio formulato da questa Commissione nell'ambito del parere reso nel Rapporto sul disegno di legge finanziaria 2008 e sul disegno di legge di bilancio 2008, affinché si proceda all'«applicazione delle disposizioni in materia di premio incentivante agli appartenenti al Corpo»;

in considerazione della necessità di evitare ingiustificate sperequazioni tra le varie componenti dell'Amministrazione finanziaria, di dare piena attuazione ad una prescrizione normativa e, conseguentemente, di evitare l'insorgere di notevole contenzioso giurisdizionale in materia;

impegna il Governo:

a provvedere, già nell'ambito del provvedimento di ripartizione delle risorse relative al 2006, ad includere il Corpo della Guardia di finanza ed i relativi appartenenti tra i destinatari della disposizione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997, attribuendo adeguate e significative risorse finanziarie sia per il potenziamento della medesima Istituzione che per l'incentivazione del proprio personale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 36-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 36-bis.

(Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)

1. All'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».

EMENDAMENTI

36-bis.100

POLLEDRI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

36-bis.101

POLLEDRI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ORDINE DEL GIORNO

G36-bis.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 36-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca una proroga, dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine per il versamento agevolato di tributi e contributi da parte di soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha investito le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

considerato che, insieme alla proroga del termine, si dispone anche la riduzione dell'importo da versare dal 30 per cento al 10 per cento di quanto dovuto;

ritenuto che una parte cospicua degli interessati aveva già provveduto a versare quanto dovuto, nel termine stabilito e nella misura prevista;

rilevato che ciò potrebbe comportare una in giustificata disparità di trattamento, proprio a danno di quanti avevano reso il dovuto nel termine stabilito;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa, con effetto per i periodi d'imposta successivi, affinché i soggetti che hanno già versato le somme dovute non debbano patire una condizione di minor favore rispetto a quanti non hanno ancora provveduto in tal senso, ed in particolare a verificare la possibilità che possano usufruire del credito d'imposta per la maggiore somma versata.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 36-BIS

36-bis.0.100

RUSSO SPENA, RIPAMONTI, SALVI, PALERMI

Inammissibile

Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 36-ter.

(Primo incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzato a stabilire, entro il 1° aprile 2008, con proprio decreto, un primo incremento della detrazione di cui al presente comma, sulla base delle maggiori entrate di carattere permanente come risultanti dalla relazione trimestrale di cassa del marzo 2008, fino al limite di 6 miliardi di euro».

ARTICOLO 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 37.

(Abolizione tassa sui contratti di borsa)

1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.

2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;

b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.

3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;

b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;

c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonchè l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma *2-bis*.

EMENDAMENTO

37.100

EUFEMI

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 è abrogato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 37**37.0.100**

EUFEMI

Ritirato

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, infine, è aggiunto il seguente paragrafo: "Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008"».

37.0.101

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente.

«Art. 37-bis.

1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3-bis e 4-bis"».

ARTICOLO 37-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 37-bis.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008».

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 539, dopo le parole: «lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f),» sono inserite le seguenti: «punto XI,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002»;

b) il comma 548 è abrogato.

EMENDAMENTO

37-bis.100 (già 37.0.100)

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, le parole: «31 maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008».

ORDINE DEL GIORNO

G37-bis.1

EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visto il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248;

visto il comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

impegna il Governo:

a provvedere per via amministrativa a posticipare al 31 luglio 2008, limitatamente al periodo d'imposta 2007, la presentazione del modello 770 semplificato in considerazione delle ulteriori informazioni richieste nello stesso (codici fiscali dei familiari a carico, indicazione dei dati per la verifica dell'erogazione del *bonus* incapienti ecc.) che determinano, necessariamente, una maggiore attività dei sostituti d'imposta ovvero degli intermediari.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 37-*TER* DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 37-*ter*.

(*Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*)

1. All'articolo 12, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: «terza» è sostituita dalla seguente: «quarta».

ARTICOLO 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 38.

(*Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1°

ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma *2-bis*, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto;

b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma *2-bis*.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma *1-ter* si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-*bis*.

EMENDAMENTO

38.100

POLLEDRI

Ritirato e trasformato nell'odg G38.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "a far data dal 1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2008"».

ORDINE DEL GIORNO

G38.100 (già em. 38.100)

POLLEDRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.100.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 38-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 38-bis.

(Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative».

2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
- b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 38-BIS

38-bis.0.100

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 38-bis, inserire il seguente:

«Art. 38-ter.

*(Modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 26)*

1. All'articolo 2, comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a*) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c*), punto 2) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008».

ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 39.

(Proroghe in materia radiotelevisiva)

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008.

2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 è prorogato di sei mesi.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato».

2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma *2-ter* del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «negli ultimi cinque anni» sono soppresse.

EMENDAMENTI

39.100

GRILLO, BALDINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 39.101, nell'odg G39.101

Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:

«*2-quinquies*. All'articolo 44, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo e secondo periodo sono soppresse le parole: "degli ultimi cinque anni";

b) nel terzo e sesto periodo sono soppresse le parole: "negli ultimi cinque anni"».

39.101

GRILLO, BALDINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 39.100, nell'odg G39.101

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«*2-sexies*. All'articolo 44, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso principio vale anche per i programmi free con riferimento in questo caso ai due anni precedenti la diffusione"».

ORDINI DEL GIORNO

G39.101 (già emm. 39.100 e 39.101)

GRILLO, BALDINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 39.100 e 39.101.

(*) Accolto dal Governo.

G39.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad assumere ogni idonea iniziativa affinché la data di cui all'articolo 1, comma 1247. secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 31 dicembre 2005 sia prorogata al 31 marzo 2008.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 40.

*(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario
degli enti locali)*

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007,

n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;

2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sarà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;

b) al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,»;

c) al comma 3, le parole: «la somma di cui al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano».

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *3-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*bis*. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-*bis*. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale».

ARTICOLO 40-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 40-*bis*.

(Proroga di termini in materia di patto di stabilità)

1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008».

2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.

ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 41.

(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Alla lettera *b*) del comma 26-*quater* dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

ARTICOLO 41-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 41-bis.

*(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244)*

1. Fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 42.

*(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3,
comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:

«39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea».

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».

2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

ARTICOLO 42-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 42-bis.

*(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge
24 dicembre 2007, n. 244)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO

42-bis.100

MANZIONE

Ritirato e trasformato nell'odg G42-bis.100

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42-bis.

*(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge
24 dicembre 2007, n. 244)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal decreto del Ministro dell'interno di fissazione della data del rinnovo del consiglio, nei comuni interessati».

ORDINE DEL GIORNO

G42-bis.100 (già em. 42-bis.100)

MANZIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 42-bis.100.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 43 E 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 43.

(Accantonamenti)

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera *a*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: «, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato».

Articolo 44.

(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato)

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

44.100

POLLEDRI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.101

BONADONNA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

ARTICOLO 44-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 44-bis.

(Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli auto-transportatori)

1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 – Ministero dei trasporti, le parole: «legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63» sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo na-

zionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 44-BIS

44-bis.0.100

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 44-bis, inserire il seguente:

«Art. 44-ter.

(Comunicazione dati IVA)

All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. Non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma precedente i soggetti rientranti in regimi speciali o forfetari"».

ARTICOLI 45 E 46 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 45.

(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge».

1-bis. Alla lettera *a)* del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale».

1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma *1-bis*. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma *1-bis*, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Articolo 46.

(Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali)

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma *1-bis* non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma *1-bis* è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».

1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.

EMENDAMENTI

46.100

VILLONE

Inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al de-

creto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con *handicap* grave";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di *handicap* in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con *handicap* grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:

6-*ter*. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;

6-*quater*. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente *more uxorio*, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;

6-*quinquies*. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di *handicap* congenito, dall'evento invalidante in caso di *handicap* acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".

1-*quater*. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

46.101

ROTONDI

Inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica: "Disposizioni in favore di inabili" con la seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con *handicap grave*";

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

"6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di *handicap* in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con *handicap grave* non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:

6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;

6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente *more uxorio*, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;

6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di *handicap* acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".

1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

46.102

EUFEMI

Inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*ter.* All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con *handicap* grave";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis.* Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di *handicap* in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con *handicap* grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:

6-*ter.* Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;

6-*quater.* Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente *more uxorio*, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;

6-*quinquies.* La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di *handicap* congenito, dall'evento invalidante in caso di *handicap* acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".

1-*quater.* Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

46.103

BIANCONI

Inammissibile

Dopo il comma 1-bisaggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con *handicap grave*»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:

6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave

6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente *more uxorio*, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave.

6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di *handicap* congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente.

6-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 46-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 46-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296)*

1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «adottate da enti locali e imprese» sono sostituite dalle seguenti: «adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 46-BIS

46-bis.0.100

SACCONI

Inammissibile

Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:

«Art. 46-ter.

*(Modifiche all'articolo 10, comma 8, del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159)*

1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole: ", è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite"».

ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 47.

(Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ARTICOLI 47-BIS, 47-TER E 47-QUATER DEL DECRETO-LEGGE
INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 47-bis.

*(Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi
e fiscali da parte di enti non commerciali)*

1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-*quinquies* è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 47-*ter*.

(*Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244*)

1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.

Articolo 47-*quater*.

(*Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti*)

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.

EMENDAMENTO

47-quater.100

MANZIONE

Respinto*Sopprimere l'articolo.*ARTICOLO 47-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATIArticolo 47-*quinquies*.*(Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge
24 dicembre 2007, n. 244)*

1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 47-*QUINQUIES***47-quinquies.0.100**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato*Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:*«Art. 47-*sexies*.

1. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 non è norma di interpretazione autentica ed ha decorrenza dal 4 luglio 2006».

47-quinquies.0.101

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-*sexies*.

1. Al comma 3 dell'articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti"».

47-quinquies.0.102

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-*sexies*.

(Modifiche all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

1. All'art. 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis* le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;

b) al comma 6-*quarer* le parole "entro il 28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo"».

47-quinquies.0.103

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-sexies.

(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340)

1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" sono inserite le seguenti: "e dei consulenti del lavoro"».

47-quinquies.0.104

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-sexies.

(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta" sono aggiunte le seguenti: "o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento";

b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "Le certificazioni dei sostituti d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento";

c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole "I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta" sono aggiunte le seguenti: "o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'impo-

sta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento".

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-*quater* è inserito il seguente:

6-*quinquies*. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.

2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta "applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.

3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma:

"5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-*bis*, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola"».

ARTICOLI 48 E 49 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 48.

(*Riassegnazione di risorse*)

1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».

1-*bis*. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*ter*. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

1-*quater*. All'articolo 2, comma 554, lettera *d*), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni».

Articolo 49.

(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali)

1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

ARTICOLI 49-BIS E 49-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 49-bis.

(Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.

2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 49-ter

(Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato)

1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato.

EMENDAMENTO

49-ter.100

IOVENE

Ritirato e trasformato nell'odg G49-ter.100

Sopprimere l'articolo.

ORDINI DEL GIORNO

G49-ter.100

IOVENE, VALPIANA, SILVESTRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visto l'articolo 49-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini, così come modificato dalla Camera dei deputati, che al fine della stabilizzazione dei precari della Croce Rossa italiana le consente l'iscrizione ai registri previsti dalle leggi sul volontariato, sull'associazionismo di promozione sociale, sulla donazione del sangue e sull'immigrazione equiparando la Croce Rossa italiana che, unico caso al mondo è nel nostro Paese ente di diritto pubblico, al volontariato ed all'associazionismo nonostante il parere negativo del Consiglio di Stato, e quello espresso dalla Commissione sanità del Senato, in occasione dell'esame del provvedimento;

considerata questa equiparazione, seppur provvisoria, sbagliata e lesiva delle attività e delle prerogative del mondo associativo italiano ed in palese contraddizione con lo svilupparsi normativo e gli indirizzi di governo degli ultimi decenni, rappresentando inoltre un pericoloso precedente;

preso atto della grande preoccupazione e della ferma protesta manifestata da tutto il volontariato ed associazionismo del nostro Paese,

invita il Governo a risolvere la vicenda dei precari della Croce Rossa italiana attraverso misure diverse e più consone evitando lo scardinamento di tutta la normativa sul non profit consolidata dal 1991 in poi.

(*) Accolto dal Governo.

G49-ter.1

EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato che:

i militari della C.R.I. da quasi tre anni si vedono negati gli adeguamenti stipendiali previsti dalla legge, alla vigilia della partenza in missione per i vari teatri internazionali, a rischio evidente della propria vita;

il Consiglio Centrale di Rappresentanza del Corpo Militare della C.R.I., con fermezza e oculatezza, ha messo in essere gli atti necessari tesi ad un colloquio improntato sulla trasparenza, l'efficacia, l'economicità

e l'efficienza con i vertici della C.R.I. ma, dopo un anno di concertazione e di richiesta di tutele del personale, non ha ottenuto i risultati sperati;

il diritto all'incremento economico previsto per le Forze Armate e di conseguenza per i militari della C.R.I. è stato documentato con prove, leggi e sentenze secondo cui i militari in servizio continuativo nella C.R.I. risultano vincitori di selezioni concorsuali e quindi sono inseriti in un «quadro permanente» e non sono stati designati in servizio nella C.R.I.;

il tavolo negoziale non ha ancora individuato una soluzione tesa a sbloccare questa situazione che danneggia gravemente sia 1.400 militari sia le rispettive famiglie, trincerandosi dietro ipotetici dinieghi dei Revisori dei Conti che devono essere conseguenti alla deliberazione di un atto e non già propedeutici dello stesso;

gli stanziamenti a bilancio al capitolo 1356, inoltre, devono essere esclusivamente destinati alla preparazione del personale e all'acquisto di materiale e mezzi tesi all'assolvimento dei compiti di Ausiliarietà delle Forze Armate, disposta dalla legge, per cui il contributo annuale erogato dal Ministero della Difesa non può essere utilizzato per altre esigenze diverse da quelle per cui è erogato;

impegna il Governo:

a individuare una soluzione volta a trovare i fondi di bilancio per superare tale situazione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 50 E 51 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 50.

(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei prov-

vedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 51.

(Trattamento di fine rapporto)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 51-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 51-bis.

(Rimborsi di spese elettorali)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione

delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

51-bis.100

MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 51-TER E 51-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 51-ter.

(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 51-quater.

(Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio)

1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività pro-

duttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile.

ARTICOLO 52 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 52.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 (1792)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 (1793)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(*Copertura finanziaria*)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come ridefinite dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006 (1791)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2008, di 169.020 euro per l'anno 2009 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (1934)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (1927)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1792

L'Accordo in esame è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento diretto a favorire e proteggere gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di una parte contraente nel territorio dell'altra allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain. In particolare, l'Accordo in esame si colloca nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area mediorientale al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle parti contraenti.

Nel merito, all'articolo 1, l'Accordo definisce in maniera ampia il termine «investimento», soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela ivi previsto. L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce in capo alle parti l'obbligo di assicurare un trattamento giusto ed equo agli investimenti, in conformità con i principi del diritto internazionale ed in base al criterio di non discriminazione tra gli investitori di ciascuna di esse nei loro reciproci tenitori, garantendo la continuità del trattamento giuridico. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla la clausola della Nazione più favorita, consistente nell'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In base alla norma in esame, sono tuttavia fatti salvi i diritti e privilegi che una parte contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in virtù della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o ad accordi economici transfrontalieri.

All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte contraente, attraverso pagamenti in valuta liberamente trasferibile.

L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, precisando che non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico. Al riguardo è prevista

la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna parte garantirà la possibilità di trasferirli all'estero liberamente, senza indebito ritardo ed in valuta convertibile, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (previste dal successivo articolo 8).

Si rileva la norma di cui all'articolo 7, volta a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, che prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite (di cui al citato articolo 4), per nazionalizzazione o esproprio (ex articolo 5) nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi (di cui all'articolo 6).

All'articolo 10 dell'Accordo si prevede che, in caso di controversie tra una parte contraente e gli investitori dell'altra parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisca, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al tribunale della parte contraente competente per territorio, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* ovvero al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID). Le controversie tra le parti contraenti, invece, in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, ove non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte – ai sensi del successivo articolo 11 – ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* su richiesta di una delle parti, disciplinandone al riguardo le modalità di istituzione e funzionamento.

Tra le altre norme suscettibili di applicazione, figurano – ai sensi dell'articolo 12 – quelle derivanti da altri Accordi internazionali che abbiano sottoscritto entrambe le parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le parti medesime e i loro investitori.

All'articolo 13, si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due parti.

L'articolo 14 dell'Accordo regola, infine, l'entrata in vigore e la durata del medesimo, stabilita nella misura di dieci anni – decorso un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica – salvo denuncia scritta di una delle parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la sua scadenza o eventuale denuncia, per altri dieci anni agli investimenti effettuati antecedentemente.

Unitamente all'Accordo è stato firmato il Protocollo, composto da cinque articoli, per specificare meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo stesso.

Il disegno di legge di ratifica – approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati – si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione e l’entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone di riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. MANTICA

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1793

La Convenzione quadro sul controllo del tabacco – la cui ratifica costituisce l'oggetto del disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati – si colloca nel campo della lotta contro la diffusione globale del tabacco ed è volta alla definizione di strategie condivise a livello mondiale per ridurre i gravi effetti sulla salute derivanti dal consumo e dall'esposizione passiva al fumo di tabacco. Secondo gli studi condotti dall'Organizzazione mondiale della sanità, il tabagismo rappresenta la prima causa evitabile di morte al mondo, responsabile ogni anno di oltre due milioni di decessi nel mondo. Nel 1999, il tema del controllo del tabacco è diventato prioritario per l'Organizzazione mondiale della sanità, nel cui ambito sono iniziati i negoziati per la Convenzione, la quale è stata quindi adottata il 21 maggio 2003 durante la 56^a sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità, dopo circa quattro anni di trattative, e costituisce il primo strumento internazionale vincolante in materia. Si segnala che tra i 168 firmatari si annovera anche l'Unione Europea. Ratificata da tutti gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità, salvo la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Italia, la Convenzione è entrata in vigore il 27 febbraio 2005.

La Convenzione è formata da un preambolo e da 38 articoli raggruppati in undici parti. Nella parte introduttiva viene chiarito che la Convenzione fornisce un quadro di base e che gli Stati parte possono adottare al loro interno misure più restrittive di quelle in essa contenute, nonché stipulare accordi bilaterali o multilaterali sulla stessa materia, a condizione che essi siano compatibili con la Convenzione medesima. La parte II delinea l'obiettivo della Convenzione, cioè la protezione delle generazioni, anche future, dai rischi derivanti dal consumo o dall'esposizione al tabacco, offrendo un quadro per l'attuazione di misure di lotta al tabagismo e individuando, tra i principi direttivi ai quali gli Stati parte si debbono uniformare, la necessità di un'informazione capillare sui danni alla salute, anche mortali, per consumo di tabacco. La parte III è dedicata alle misure relative alla riduzione della domanda di tabacco, che possono essere di natura finanziaria e fiscale (tra le quali, eventualmente, l'aumento dei prezzi o, nel caso di viaggiatori internazionali, la restrizione della vendita in esenzione da dazi), ma anche di natura non finanziaria. Le parti adottano, tra l'altro, misure a tutela del fumo passivo, direttive per i controlli e le analisi della composizione dei prodotti del tabacco, nonché misure volte a disciplinare l'obbligo di informazione riguardo il contenuto e i rischi che il consumo di tabacco comporta sulle confezioni dei prodotti del tabacco, le quali in nessun modo possono costituire mezzo di promozione del prodotto. La Convenzione afferma che la prevenzione non può prescindere dalla realizzazione di programmi di informazione e di educazione sui rischi per la salute, e sull'importanza di adottare stili di vita più sani. Tali programmi sono rivolti *in primis* agli operatori sanitari, ma anche agli operatori sociali, agli educatori, agli esperti di comunicazione e, più in ge-

nerale, alla popolazione interessata. La Convenzione prevede che le parti si adoperino per la riduzione immediata della pubblicità e di ogni forma di sponsorizzazione, con l'obiettivo di giungere ad un divieto totale di esse nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore. Viene promossa altresì l'elaborazione e la diffusione di linee guida, basate sull'evidenza scientifica, sulla disassuefazione dal tabacco, e l'adozione di programmi di sostegno per aiutare i cittadini a smettere di fumare.

La parte IV contempla le misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco. In particolare, viene ritenuta di fondamentale importanza l'adozione di misure per il contrasto del commercio illegale nelle sue varie forme: contrabbando, produzione illegale e contraffazione dei prodotti del tabacco. Tra le misure indicate, la realizzazione di un sistema efficace di individuazione e di tracciabilità di questi prodotti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di leggi nazionali in questo settore. La Convenzione impegna le parti ad adottare misure per vietare sia la vendita di prodotti del tabacco ai minori, sia la vendita da parte di minori; invita inoltre le parti a promuovere alternative valide per i lavoratori del settore del tabacco. La parte V promuove la tutela dell'ambiente e della salute delle persone in relazione alle attività di coltivazione e di manifattura del tabacco, mentre la parte VI impegna le parti ad adottare provvedimenti legislativi in materia di responsabilità civile e penale, compresi eventuali risarcimenti. La parte VII riguarda invece la cooperazione scientifica e tecnica e la comunicazione di informazioni – a livello nazionale, internazionale e regionale – circa le conseguenze del consumo e dell'esposizione al fumo di tabacco e sulla possibilità di sviluppare colture alternative.

La parte VIII riguarda le disposizioni istituzionali e quelle relative alle risorse finanziarie. Organi della Convenzione sono infatti la Conferenza delle parti, con il compito di verificare l'applicazione della Convenzione, e il Segretariato, con funzioni di supporto istruttorio ed esecutivo nei confronti della citata Conferenza. Quanto agli aspetti finanziari, le parti si impegnano a sostenere finanziariamente i loro programmi nazionali di lotta contro il tabagismo e ad incoraggiare l'uso e la promozione delle forme di finanziamento già esistenti per lo sviluppo di programmi per la lotta contro il tabagismo.

Si evidenzia, sotto il profilo finanziario, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica si afferma che dall'attuazione della Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano. Tuttavia, tenuto conto che nella relazione medesima in più parti si rinvia alle risorse disponibili ai sensi della legge n. 49 del 1987 come fonte di copertura degli eventuali oneri connessi all'attuazione della Convenzione – tra i quali, i progetti bilaterali destinati al sostegno delle capacità istituzionali nei settori scientifici e tecnici dei Paesi in via di sviluppo (articolo 22), il contributo italiano al bilancio di previsione per le sessioni delle Conferenze (articolo 23), nonché l'eventuale partecipazione a un fondo mondiale di contributi volontari in favore dei Paesi in via di sviluppo (articolo 26) – nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato ritenuto opportuno modificare il testo inserendo,

per finalità cautelative, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame. In particolare si precisa che all'attuazione del provvedimento si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legge n. 49 del 1987, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2007.

Per completezza si ricorda che per quanto concerne l'ordinamento interno, il divieto di fumo e la tutela della salute dei non fumatori sono stati, da ultimo, disciplinati dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Alla luce delle considerazioni esposte, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Sen. PIANETTA

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1934

L'Accordo in esame è volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee di cui all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea – attraverso l'estensione dell'incriminazione delle condotte di riciclaggio del denaro, il miglioramento della cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie, e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata. Si tratta di un processo già avviato con il primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela dei diritti finanziari relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità europee.

Nel merito si impone agli Stati membri di assicurare che nel loro diritto interno il delitto di riciclaggio comprenda quali reati base anche i reati di frode, perlomeno nei casi gravi, e di corruzione attiva e passiva (l'articolo 2). Al riguardo, si ricordano l'azione comune del 3 dicembre 1998 e la decisione quadro n. 500 del 26 giugno 2001 concernenti il riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti dei proventi di reato, che obbligano gli Stati membri a prevedere un ampio elenco di reati base ed introducendo norme minime comuni in materia di sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 3, poi, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio.

In base all'articolo 5 del Protocollo, poi, al fine di garantire un'efficace cooperazione nella lotta contro le condotte di frode e di corruzione in danno della Comunità, si dispone che nell'ambito delle legislazioni nazionali degli Stati membri siano adottate misure minime comuni, in materia di sequestro e confisca o privazione degli strumenti e proventi del reato di frode, corruzione attiva o passiva e riciclaggio di denaro. Si segnala che per quanto concerne la normativa italiana, pur essendo previsti il sequestro e la confisca, si rende necessario un adeguamento in relazione alla possibilità di effettuare la confisca di valore, che ha per oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto, posto che non è prevista per il citato reato di riciclaggio di cui all'articolo 5 del secondo Protocollo.

L'articolo 6 sancisce che l'assistenza giudiziaria in materia penale non può essere rifiutata per il solo fatto che si tratti di un reato in materia fiscale concernenti tasse o dazi doganali. Tale disposizione risulta comunque già implementata nel nostro ordinamento ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

Gli articoli da 7 a 12 definiscono la cooperazione degli Stati membri con la Commissione nel settore disciplinato dalla Convenzione sulle frodi e dai suoi Protocolli e stabiliscono gli obblighi della Commissione risultanti da tale cooperazione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali.

L'articolo 14 conferma che agli atti della Commissione nel quadro dell'applicazione del secondo Protocollo sono applicabili le norme di diritto comunitario relative alla responsabilità extracontrattuale della Comunità di cui agli articoli 288 e 235 del Trattato che istituisce la Comunità europea (nella nuova numerazione del Trattato di Amsterdam) e, pertanto, non necessita di alcuna disposizione attuativa nel nostro ordinamento.

Quanto alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 13, si precisa che essa può decidere sulle controversie tra Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo in esame. Si segnala che la norma è già direttamente operante nel nostro ordinamento in virtù del riconoscimento generale della giurisdizione della suddetta Corte ex articolo 35 del Trattato sull'Unione Europea.

La Corte di giustizia può altresì pronunciarsi sui ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro decisioni assunte dalla Commissione in base alle norme da essa adottate ai sensi dell'articolo 8, concernente la tutela del trattamento e della circolazione dei dati personali. In questo contesto, la Corte di giustizia potrà, altresì, valutare se la Commissione abbia adempiuto appieno gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 8. Al riguardo si segnala che tali disposizioni sono da ritenersi *self-executing* nel nostro ordinamento.

Il disegno di legge di ratifica, infine, si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. PIANETTA

Relazione orale del senatore Menardi sul disegno di legge n. 1927

L'Accordo in esame è volto a garantire il mantenimento, in condizioni di efficienza e sicurezza, del collegamento stradale permanente tra Italia e Francia tramite il tunnel del Col di Tenda – che collega direttamente la valle Vermenagna in Piemonte a quella della Roya in Provenza – Alpi – Costa Azzurra – in linea con le normative nazionali ed europee.

Al riguardo si fa presente che il notevole incremento registrato negli ultimi due decenni nell'interscambio commerciale ha determinato il raggiungimento di volumi di traffico automobilistico non compatibili con le caratteristiche tecniche e costruttive del tunnel esistente, posto l'elevato il rischio dovuto a incidenti in fase di attraversamento. Anche alla luce degli studi effettuati dal gruppo di lavoro insediato nell'ambito della Commissione intergovernativa italo-francese (CIG) – istituita ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra le parti in data 24 novembre 2006 a Lucca, cui l'Accordo in esame subentrerà – si è resa pertanto necessaria l'esecuzione di nuove opere consistenti nella costruzione di una nuova canna nonché nell'ammmodernamento e allargamento del tunnel esistente, al fine di migliorare i collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud.

L'insieme di tali interventi, che avrà una durata stimata in sette-otto anni, e la relativa realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione dell'Accordo in esame, che specifica le condizioni e le modalità di costruzione del nuovo tunnel.

L'Accordo prevede, inoltre, in linea con quanto previsto dalla normativa europea di riferimento (direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004), di introdurre la gestione unificata del tunnel di Tenda, in alternativa all'attuale gestione, caratterizzata dalla presenza di due enti gestori stradali, quali l'Ente nazionale per le strade (ANAS) Piemonte e la *Direction départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes* (DDE 06), che svolgono attività di manutenzione e gestione sulla sezione del tunnel che ricade sul territorio di rispettiva competenza.

Nel merito, si segnala l'articolo 3, che ridefinisce il ruolo amministrativo e tecnico della citata Commissione intergovernativa italo-francese (CIG), quale autorità amministrativa comune del tunnel, competente sia in ordine al processo di costruzione del nuovo tunnel (e, in particolare, alla convalida dei documenti e degli atti necessari alla realizzazione), sia con riferimento alla gestione unificata del tunnel (prevedendo nello specifico compiti di approvazione dei documenti contenenti le regole da applicare in materia di esercizio, manutenzione, sicurezza, condizioni di circolazione, soccorsi, ispezioni, nonché compiti di vigilanza sul rispetto del regime regolatorio previsto).

L'articolo 4, poi, amplia il ruolo consultivo del Comitato di sicurezza di cui all'Accordo preliminare, mentre l'articolo 5 istituisce una Commissione tecnica con compiti di supporto alla CIG in materia di monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario e ne indica la composizione minima, i cui oneri saranno coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Con riferimento alla gestione del tunnel, l'articolo 6 reca disposizioni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio. In particolare la gestione dell'intero tunnel è affidata all'Italia, che provvede a tale incombenza mediante la designazione del gestore unico, mentre restano affidate alle due Autorità nazionali la gestione delle vie di accesso al tunnel medesimo. Si prevede al riguardo la predisposizione di un manuale di gestione (articolo 7) e la definizione delle clausole finanziarie (articolo 8).

Per quanto concerne l'esigenza di sicurezza, si dispone l'obbligo per il gestore unico del tunnel di redigere un apposito regolamento di circolazione (articolo 9), volto a indicare quali siano i soggetti di polizia abilitati all'espletamento dei compiti di controllo della circolazione stradale (articolo 10). Si prevede inoltre l'elaborazione di un piano di soccorso binazionale (articolo 11).

Si segnalano poi le disposizioni relative alla costruzione del nuovo tunnel, con riferimento alla definizione dei confini fisici dell'intervento e all'identificazione delle opere (articolo 13). La committenza della costruzione del nuovo tunnel è affidata alla parte italiana che procede alla realizzazione dell'intervento, anche con la designazione di un committente delegato, in applicazione della normativa italiana (articolo 14), ferma restando la responsabilità di ogni parte in materia di procedure ambientali ed espropriative. Al riguardo si segnalano l'articolo 19, che prevede che lo svolgimento delle gare d'appalto per la realizzazione dell'intervento si svolga sulla base della normativa comunitaria e della normativa italiana di riferimento, e gli articoli 22 e 23, che regolano l'accordo finanziario per la costruzione del nuovo tunnel, con particolare riguardo alle condizioni di determinazione, modifica e convalida del costo di riferimento, nonché di pagamento degli importi.

Si segnala inoltre l'articolo 28, in materia fiscale e doganale, che stabilisce in particolare l'applicazione della disciplina prevista dal diritto interno di ogni Stato e demanda ad ulteriori accordi le questioni non regolate dall'Accordo in esame.

Il disegno di legge di ratifica, infine, si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. MENARDI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2013. ODG. G100 (testo 2). Salvi e altri	173	161	024	130	007	081	APPR.
2	NOM.	DDL n. 2013. Em. 14.101, Manzione	234	232	002	092	138	117	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2013. Em. 15.100, Manzione	235	234	001	100	133	118	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2013. Em. 16-bis.101, Manzione	247	246	023	111	112	124	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2013. Em. 16-bis.102, Manzione	247	246	009	107	130	124	RESP.
6	NOM.	DDL n. 2013. Em. 16-ter.100 (testo 2), Manzione	243	242	008	108	126	122	RESP.
7	NOM.	DDL n. 2013. Em. 22-ter.100, Eufemi	247	245	011	103	131	123	RESP.
8	NOM.	DDL n. 2013. Em. 22-sexies.100, Polledri	242	241	006	113	122	121	RESP.
9	NOM.	DDL n. 2013. Em. 25.100, Manzione	251	250	013	113	124	126	RESP.
10	NOM.	DDL n. 2013. Em. 29-ter.0.100, D'Alì	245	242	020	098	124	122	RESP.
11	NOM.	DDL n. 2013. Em. 37.0.101, Eufemi	252	251	012	111	128	126	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0282 del 27-02-2008 Pagina 1

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
ADDUCE SALVATORE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI M. E.		A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBONETTI MARTINO	F	C	C	A	C	C	C	A	C	C	C
ALFONZI DANIELA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRIANI LAURA	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLOCCA SALVATORE	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATO PIETRO PAOLO	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTONIONE ROBERTO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO		C	F	F	F	F	A	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	A		F	F		F	F		F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BAIO EMANUELA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALBONI ALBERTO	A			F		F	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALDINI MASSIMO	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BANTI EGIDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBA VINCENZO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARBOLINI GIULIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARELLI PAOLO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
BELLINI GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BENVENUTO GIORGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO				F	F	F	F	F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO				F	F				F	F	F
BIANCO ENZO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA			F	F	F	F	F	F	F	F	F
BINETTI PAOLA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDI ALFREDO		F	F	F	F	F	F	F		F	F

Seduta N. 0282 del 27-02-2008 Pagina 2

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BOBBA LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOCCIA ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOCCIA MARIA LUISA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BODINI PAOLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONADONNA SALVATORE	F				C	A	A	A	A	A	A
BONFRISCO ANNA CINZIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BORDON WILLER		F	F	F	F	F	F	F	F		
BORNACIN GIORGIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F		F
BOSONE DANIELE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRISCA MENAPACE LIDIA	F	C	C	A	C	C	C	C	A	C	C
BRUNO FRANCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI PAOLO	F	C	C	C	C			C	C	C	C
BUCCICO EMILIO NICOLA		F	F	F	F	F	F	F	F		F
BULGARELLI MAURO	F	C	C	A	C	C	C	A		C	C
BURANI PROCACCINI MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO										C	C
CAFORIO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CALVI GUIDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO									F	F	F
CAPELLI GIOVANNA	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
CAPRILI MILZIADE	P										
CARLONI ANNA MARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARRARA VALERIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO	A			F	F	F	F	F	F	F	F
CASOLI FRANCESCO				F	F	F	F	F	F	F	F
CASSON FELICE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	A	C	C	A		A	A			A	A
CENTARO ROBERTO		F	F	F	F						

Seduta N. 0282 del 27-02-2008 Pagina 3

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO		F	F	F	F		F	F	F	A	F
CICOLANI ANGELO MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLI OMBRETTA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLOMBO FURIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C
COMINCIOLI ROMANO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONFALONIERI GIOVANNI	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COSSUTTA ARMANDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE							F	F	F	F	F
CURTO EUPREPIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUSUMANO STEFANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO				C	C						
DANIELI FRANCO	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C
DAVICO MICHELINO		C	C	A	A	A	A	F	A	A	A
DE ANGELIS MARCELLO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELOGU MARIANO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR						F	F	F	F	F	F
DEL ROIO JOSÈ LUIZ							C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F										
DE POLI ANTONIO		F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI BARTOLOMEO LUIGI	R	F	F	F	F	F		F	F	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	F	C	C	A	C	A	C	A	A	C	C
DI SIENA PIERO	F	C	C	A	C	C					
DIVELLA FRANCESCO	A	F	F	F	F	F			F	F	F
DIVINA SERGIO		C	C	A	A	A	A	F	A	F	A
DONATI ANNA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO		F	F	F	F		F	F	F	A	F

Seduta N. 0282 del 27-02-2008 Pagina 5

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
GRASSI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI				F	F				F	F	
IANNUZZI RAFFAELE		F		F	F	F	F	F	F	F	C
IOVENE ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IZZO COSIMO		C	A	A	A	F	C	A	F	A	A
LADU SALVATORE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LARIZZA PIETRO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEGNINI GIOVANNI	F	C		C	C	C	C	C	C		C
LIBE' MAURO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
LIOTTA SANTO	F						C	C	C	C	
LIVI BACCI MASSIMO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LORUSSO ANTONIO	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUNARDI PIETRO	C							F	A	F	A
LUSI LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
MAGISTRELLI MARINA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	F	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALVANO FRANCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANINETTI LUIGI	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
MANTOVANO ALFREDO	A	F	F	F	F	F	F	F		F	F
MANZELLA ANDREA		C	C	C	C	C	C	C		C	
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A
MARCONI LUCA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCORA LUCA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINI GIULIO	R		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTINAT UGO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MASSA AUGUSTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MASSIDA PIERGIORGIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MATTEOLI ALTERO									F	F	F

Seduta N. 0282 del 27-02-2008 Pagina 6

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
MAURO GIOVANNI	R	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F
MAZZARELLO GRAZIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELE GIORGIO	F	C	C	C	C	C			C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C
MOLINARI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONACELLI SANDRA	R	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
MONGIELLO COLOMBA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTINO ESTERINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORGANDO GIANFRANCO			C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NARDINI MARIA CELESTE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NARO GIUSEPPE		F	F	F	F	F			F		F
NEGRI MAGDA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NIEDDU GIANNI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALERMI MANUELA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALERMO ANNA MARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALUMBO ANIELLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARAVIA ANTONIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
PASETTO GIORGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PECORARO SCANIO MARCO	F		C	C	C	C	C	C	C		C
PEGORER CARLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERRIN CARLO	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0282 del 27-02-2008 Pagina 9

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TURANO RENATO GUERINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURCO LIVIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALPIANA TIZIANA	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
VANO OLIMPIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICECONTE G. WALTER C.	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	F	C	F	A	A	C	C	C			C
VITALI WALTER	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO		A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANONE VALERIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZICCONI GUIDO						F				F	F
ZUCCHERINI STEFANO	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi e Pininfarina.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (2013)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; è stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

C.3324 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 22/02/2008);

Commissioni 2ª e 3ª riunite

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2012)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

C.2807 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 22/02/2008);

Commissioni 3ª e 4ª riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali (2011)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea); è stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

C.3395 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 22/02/2008).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Paolo Franco, in data 27 febbraio 2008, ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Franco Paolo ed altri. – «Disposizioni sulla operatività e proprietà logistica delle infrastrutture di rete e internet nel territorio nazionale italiano» (1671).

Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Abruzzo, con lettere in data 8 e 11 febbraio 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale:

relativa al secondo semestre dell'anno 2006 e riepilogativa dell'attività dell'intero anno 2006 (*Doc. LII-bis*, n. 35);

relativa ai due semestri dell'anno 2007 (*Doc. LII-bis*, n. 36).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VILLONE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture.* – Premesso che:

è in corso di realizzazione la linea 6 della Metropolitana di Napoli; l'opera comprende la stazione S. Pasquale, lungo la Riviera di Chiaia;

la stazione anzidetta prevede l'effettuazione di importanti lavori nell'immediata prossimità di immobili di valore storico e artistico, assoggettati ad un regime di specifica tutela;

secondo approfondite valutazioni tecniche gli scavi per la realizzazione della stazione produrrebbero una conca di subsidenza tale da interessare importanti edifici anche di valore storico-monumentale nel tratto della Riviera di Chiaia compreso tra l'angolo di S. Pasquale e Villa Pignatelli;

a causa dell'eccessiva vicinanza degli scavi all'edificato si possono temere pericolose distorsioni e dissesti statici per gli edifici;

a causa della profondità e dimensione dello scavo e le caratteristiche del suolo, completamente immerso nella falda freatica, l'opera si realizzerebbe in condizioni di elevato rischio geotecnico, mettendo a rischio l'incolumità degli abitanti ed arrecando un danno irreparabile ad una parte significativa del patrimonio storico ed artistico della città di Napoli;

nella progettazione dell'opera non risultano in alcun modo previste misure adeguate e tese a prevenire i danni possibili e temuti;

il rischio al patrimonio storico ed artistico è stato da ultimo rilevato dalla competente Soprintendenza, che con nota del 13 febbraio 2008, prot. N. 2202, ha chiesto al Comune di Napoli e alla Ansaldo Trasporti di conoscere quali misure siano predisposte al fine di prevenire i possibili danni;

nessuna valutazione di impatto ambientale risulta svolta, né si può ritenere in base alla legge vigente che la Regione Campania possa decidere di non svolgerla, o possa paradossalmente ritenerla svolta per silenzio assenso in base all'inerzia di un proprio ufficio,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione in ordine alla situazione esposta;

se si ritenga possibile assumere iniziative al fine di modificare la progettazione dell'opera per evitare i rischi evidenziati;

quali altre misure di prevenzione e di tutela si intendano assumere al fine della tutela sia del patrimonio storico ed artistico, sia della incolumità delle persone.

(4-03476)

BELLINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

è stato reso pubblico, in questi giorni, uno studio del CNR che dopo 3 anni di monitoraggio e di analisi sull'ossidazione rileva come le porte del Battistero di Firenze sono attaccate da un processo di alterazione irreversibile dovuto allo *smog*;

dopo quella del Paradiso, capolavoro di Lorenzo Ghiberti realizzato tra il 1425 e il 1452, e sostituita nel 1990 da una copia, un identico destino toccherà alla porta nord, sempre di Ghiberti, e a quella sud, di Andrea Pisano;

in altri termini, risulta che le porte del Ghiberti e di Pisano, formate da formelle in bronzo dorato, sono progressivamente «divorate» dall'inquinamento atmosferico e polveri, in particolare quello del traffico automobilistico;

i tecnici hanno fatto notare come il punto critico non è lo stato del bronzo ma la doratura che si sfalda in piccole bolle e crateri a causa dell'ossidazione;

sembra che nell'immediato l'unica azione per tutelare l'importante patrimonio artistico sia di toglierle e sostituirle con delle copie;

secondo notizie di stampa, l'annuncio ufficiale con i dati dei rilevamenti sarà dato tra qualche mese, durante un *workshop*, dall'*équipe* di ricercatori che ha lavorato al monitoraggio, che ha visto impegnati tre istituti del CNR (Istituti di fisica applicata, di ottica applicata e di conservazione dei beni culturali), il Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze, l'Opificio delle Pietre Dure e l'Arpat (Azienda per la protezione dell'ambiente della Toscana);

secondo il parere dei tecnici l'unico modo per fermare il processo di degrado è la rimozione delle porte, il loro restauro e la loro collocazione all'interno del Museo dell'Opera del Duomo, anche perché risulta impossibile allo stato attuale della circolazione del traffico cittadino nella zona di piazza del Duomo eliminare il passaggio di 2.333 bus, più taxi e altri veicoli che ogni giorno transitano in quella zona, in attesa dell'annunciata pedonalizzazione da effettuarsi in coincidenza con la costruzione della nuova linea di tramvia,

si chiede di conoscere:

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione dell'importante opera d'arte e quali iniziative intenda assumere per agevolare i necessari lavori di restauro che necessitano di importanti finanziamenti aggiuntivi rispetto alla normale dotazione delle Soprintendenze locali;

se non ritenga opportuno svolgere un'azione di sollecito per la rapida realizzazione della nuova linea tramviaria che risulta indispensabile anche per abbattere l'inquinamento atmosferico nella zona centrale di Firenze.

(4-03477)

AMATO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso che:

nel settembre 1995 nacque la fondazione Museo del Calcio – Centro di documentazione storica e culturale del giuoco del calcio, eretta ad ente morale con decreto ministeriale del 16 settembre 1996, allo scopo di costituire un centro di documentazione espressione del patrimonio culturale e sportivo creato dalla Federazione italiana giuoco calcio e degli organismi ad essa aderenti, ed illustrare i rapporti tra la storia della Federazione e la società italiana;

la fondazione Museo del Calcio ha provveduto alla raccolta di cimeli ed oggetti che rappresentano la storia del calcio (palloni, maglie, scarpe, coppe, medaglie) ed alla realizzazione di una grande enciclopedia del calcio italiano con immagini fisse (fotografie) ed in movimento (pezzi di video) per comprendere e rivivere gli avvenimenti più salienti e significativi della storia della Nazionale e della Federazione durante i suoi oltre 100 anni di vita;

a quattro anni dall'istituzione della fondazione, il 22 maggio 2000, presso il Centro tecnico di Coverciano (Firenze) è stato inaugurato il Museo del Calcio, il cui percorso espositivo è corredato da un'area ristoro, una libreria ed una sala per conferenze;

nel 2005, sulla base di un avanzo di cassa relativo ai mondiali del 1990, per iniziativa del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali con delega allo Sport *pro tempore*, fu deciso di destinare tali risorse allo sviluppo dei musei monotematici, fra i quali il Museo del Calcio, che aveva inoltrato alla Federcalcio – ed in pieno accordo con essa – la richiesta di poter beneficiare di un contributo pari a 1.583.904 euro;

contestualmente, in aggiunta al contributo statale, ed a conferma del successo riportato dal Museo durante i suoi primi anni di vita, il Co-

mune di Firenze deliberò uno stanziamento per oltre tre milioni di euro al fine di sviluppare una nuova ala ed ampliare così il Museo;

nell'estate del 2006, i nuovi vertici commissariali della Federcalcio hanno espresso parere negativo sulla concessione del finanziamento statale di 1.583.904 euro per il Museo del Calcio di Coverciano a causa di una presunta incompletezza nell'atto di richiesta dei fondi;

la Federcalcio, in sostituzione del Museo del Calcio ha indicato come nuovo destinatario del contributo statale la fondazione Viali e Mauro, che aveva a sua volta inoltrato richiesta alla Federcalcio di poter accedere al medesimo finanziamento per la realizzazione *ex novo* di un museo del calcio presso il Palazzo dell'Arte di Cremona,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano illustrare le valutazioni in base alle quali si è deciso di concedere un ingente finanziamento statale al fine di costituire un nuovo museo del calcio sito in Cremona, in concorrenza e a detrimento dell'esistente Museo del Calcio internazionalmente riconosciuto e visitato, posto all'interno del celebre Centro tecnico di Coverciano;

se non ritengano opportuno ripensare alla scelta di escludere dal contributo il Museo del Calcio, al fine di valorizzarlo, proseguendo nel progetto di un unico polo museale nazionale dedicato alla straordinaria tradizione calcistica italiana, in grado di rappresentare un'eccellenza a livello mondiale.

(4-03478)

BULGARELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 28 giugno 2007, in occasione della giornata mondiale dei diritti di *gay* e lesbiche, il Movimento omosessuale sardo (MOS), ha organizzato una manifestazione a Sassari per protestare, con un *sit-in* di fronte al Municipio, contro la mancata istituzione del registro delle unioni civili nel Comune sassarese;

al termine della manifestazione alcuni esponenti del MOS occupavano pacificamente la sala consiliare di Palazzo Ducale, sedendo sugli scranni riservati a Sindaco, Assessori e Consiglieri, simulando una sessione del consiglio in cui erano all'ordine del giorno i temi al centro della manifestazione;

il 15 ottobre 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nella persona del pubblico ministero dott. Stefano Fiori, informava il sig. Mele Massimo, presidente del MOS, e il sig. Daniele Salis, responsabile per l'organizzazione della manifestazione tenuta in giugno, di aver concluso le indagini preliminari a loro carico per la violazione dell'articolo 18, comma 5, del Testo unico leggi di pubblica sicurezza in quanto non avrebbero rispettato le prescrizioni del Questore di Sassari che il 27 giugno 2007 stabilivano che l'iniziativa avvenisse in forma stabile e senza allontanarsi dalla piazza antistante il Comune;

a seguito della vicenda la Giunta comunale di Sassari revocava ogni forma di patrocinio e finanziamento alle attività del MOS,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga spropositato il provvedimento dell'avviso di garanzia a carico dei due esponenti del MOS per una manifestazione che non ha arrecato particolare turbativa dell'ordine pubblico nel comune sardo.

(4-03479)

